

# Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

# L 99



Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

64° anno

22 marzo 2021

### Sommario

#### II Atti non legislativi

##### REGOLAMENTI

- ★ Regolamento delegato (UE) 2021/473 della Commissione, del 18 dicembre 2020, che integra il regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le disposizioni riguardanti i documenti informativi, i costi e le commissioni inclusi nel massimale dei costi e le tecniche di attenuazione del rischio per il prodotto pensionistico individuale paneuropeo <sup>(1)</sup> ..... 1
- ★ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/474 della Commissione, del 15 marzo 2021, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Pistacchio di Raffadali» (DOP) ..... 34
- ★ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/475 della Commissione, del 17 marzo 2021, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, «Münchener Bier» (IGP) .. 35

##### DECISIONI

- ★ Decisione (UE) 2021/476 della Commissione, del 16 marzo 2021, che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti per coperture dure [notificata con il numero C(2021) 1579] <sup>(1)</sup> ..... 37
- ★ Decisione di esecuzione (UE) 2021/477 della Commissione, del 18 marzo 2021, che approva le modifiche dei programmi nazionali relativi al controllo della salmonella in taluni animali vivi e prodotti di origine animale presentati dalla Finlandia e dalla Svezia [notificata con il numero C(2021) 1672] ..... 75

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE.

# IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.



## II

*(Atti non legislativi)*

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/473 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2020

**che integra il regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le disposizioni riguardanti i documenti informativi, i costi e le commissioni inclusi nel massimale dei costi e le tecniche di attenuazione del rischio per il prodotto pensionistico individuale paneuropeo**

*(Testo rilevante ai fini del SEE)*

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 28, paragrafo 5, quarto comma, l'articolo 30, paragrafo 2, terzo comma, l'articolo 33, paragrafo 3, terzo comma, l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, l'articolo 37, paragrafo 2, terzo comma, l'articolo 45, paragrafo 3, terzo comma, e l'articolo 46, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2019/1238 stabilisce norme uniformi in materia di registrazione, creazione, distribuzione e vigilanza dei prodotti pensionistici individuali distribuiti nell'Unione con la denominazione «prodotto pensionistico individuale paneuropeo» o «PEPP».
- (2) I documenti informativi sul PEPP sono elementi essenziali del quadro sul PEPP. Detti documenti consentono di fornire ai consumatori informazioni pertinenti secondo modalità che facilitano la comprensione e la comparabilità dei PEPP e delle diverse opzioni di investimento.
- (3) Per consentire la comparabilità tra PEPP e prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP), i requisiti informativi, ove opportuno e pertinente, dovrebbero essere allineati al regolamento delegato (UE) 2017/653 della Commissione <sup>(2)</sup> relativo al documento contenente le informazioni chiave per i PRIIP. In alcuni settori è necessario adattare i requisiti a un prodotto di risparmio pensionistico a lungo termine, che può essere mantenuto per tutto il periodo lavorativo e per tutta la vita di una persona, con particolare attenzione ai rischi specifici per la pensione, quali l'inflazione e i rischi relativi al mantenimento delle contribuzioni.
- (4) Dato che la distribuzione online è una caratteristica importante dei PEPP, è fondamentale che i consumatori possano facilmente accedere alle informazioni pubblicate in ambiente digitale, comprenderle e utilizzarle. I modelli dei documenti informativi dovrebbero pertanto essere rielaborati per presentare le informazioni in modo efficace e trasparente quando sono fornite con mezzi digitali quali siti web, applicazioni mobili, audio o video. I modelli dovrebbero consentire di fornire le informazioni con mezzi digitali in modo interessante e comprensibile. La stratificazione delle informazioni dovrebbe garantire sufficiente flessibilità nell'adattare la presentazione ai diversi tipi di mezzi digitali e all'ambiente digitale in evoluzione.

<sup>(1)</sup> GU L 198 del 25.7.2019, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento delegato (UE) 2017/653 della Commissione, dell'8 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati stabilendo norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda la presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei documenti contenenti le informazioni chiave e le condizioni per adempiere l'obbligo di fornire tali documenti (GU L 100 del 12.4.2017, pag. 1).

- (5) Per fornire ai consumatori informazioni chiave sul PEPP di facile lettura e comprensione e per consentire la comparabilità tra PEPP, è necessario un elevato grado di standardizzazione. È pertanto necessario stabilire modelli obbligatori per i documenti informativi. Per facilitare la comprensione del PEPP come prodotto di risparmio pensionistico a lungo termine da parte dei consumatori, i requisiti informativi dovrebbero essere mirati all'obiettivo pensionistico del PEPP, le informazioni utili ai fini della decisione dovrebbero essere fornite al potenziale risparmiatore in PEPP in modo interessante e chiaro e allo stesso tempo si dovrebbe consentire al fornitore del PEPP di utilizzare mezzi digitali per la diffusione delle informazioni.
- (6) La classificazione dei profili rischio-rendimento e l'«indicatore sintetico di rischio» del PEPP dovrebbero basarsi sui rischi specifici per la pensione che sono stati individuati e sull'obiettivo di conseguire un reddito pensionistico adeguato e stabile. L'elaborazione dell'indicatore sintetico di rischio dovrebbe prevedere una categorizzazione del rischio coerente e comparabile ed essere integrata da informazioni supplementari derivate in modo coerente per distinguere le strategie di investimento e le tecniche di attenuazione del rischio «superiori» da quelle «inferiori» così da fornire ai consumatori informazioni pertinenti per giudicare se di fatto un'opzione di investimento più rischiosa possa generare rendimenti relativamente più elevati.
- (7) Le proiezioni sul reddito pensionistico futuro sono importanti per consentire ai consumatori di comprendere il PEPP e per la sua adeguatezza a conseguire gli obiettivi pensionistici individuali. Il documento contenente le informazioni chiave sul PEPP (PEPP KID) dovrebbe pertanto indicare i risultati pensionistici corretti per l'inflazione per un risparmiatore in PEPP generico con periodi di accumulo definiti e contribuzioni standardizzate.
- (8) È opportuno elaborare indicatori chiave di rischio e di costo da applicare in modo coerente e uniforme alle diverse opzioni di investimento in PEPP potenziali. Le informazioni sui costi dovrebbero riguardare importi monetari concreti e consentire il raffronto con il livello massimo dei costi e delle commissioni del PEPP di base.
- (9) Per il PEPP KID è necessario un modello. Tale modello dovrebbe essere facilmente comprensibile, concentrarsi sulle informazioni utili ai consumatori per prendere decisioni sul risparmio in PEPP e attenuare potenziali *bias* comportamentali.
- (10) Ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1238, il fornitore del PEPP deve assicurare che il PEPP KID sia sempre accurato, corretto, chiaro e non fuorviante, in modo che i potenziali risparmiatori in PEPP possano basarsi sulle informazioni standardizzate contenute nel documento per decidere in merito al risparmio pensionistico a lungo termine. È pertanto opportuno stabilire norme per garantire un riesame regolare e adeguato del PEPP KID e, se necessario, la sua tempestiva revisione.
- (11) Prendere una decisione sul risparmio pensionistico a lungo termine non è facile, dato che le future esigenze pensionistiche potrebbero non essere note e le circostanze personali e lavorative potrebbero cambiare. Pertanto, anche se il PEPP KID è concepito per fornire informazioni utili per prendere una decisione sul risparmio in PEPP in modo comprensibile e affidabile, i potenziali risparmiatori in PEPP dovrebbero disporre del tempo necessario, sulla base delle rispettive esigenze, esperienze e conoscenze, per comprendere e considerare le informazioni pertinenti prima di prendere una decisione sull'opportunità di investire i propri risparmi in un particolare PEPP.
- (12) Il prospetto delle prestazioni del PEPP dovrebbe essere presentato in modo tale da consentire ai risparmiatori in PEPP di tenere traccia e monitorare facilmente l'andamento dei propri risparmi nel PEPP. Sebbene per sua natura personalizzato, il prospetto delle prestazioni del PEPP dovrebbe essere coerente con le informazioni precontrattuali e consentire un raffronto costante tra i PEPP al fine di consentire ai risparmiatori in PEPP di prendere decisioni informate in merito alla modifica dell'opzione di investimento, al cambiamento di fornitore del PEPP o all'adeguamento dei livelli di contribuzione per conseguire il proprio obiettivo pensionistico.
- (13) Al fine di garantire l'efficienza del PEPP di base sotto il profilo dei costi è necessario garantire che tutti i costi e le commissioni siano inclusi nel massimale dei costi, tranne nei casi in cui, per garantire condizioni di parità, sia necessario evitare che i PEPP di base che prevedono, come caratteristica aggiuntiva, la garanzia sul capitale siano svantaggiati rispetto ai PEPP di base che non offrono tale caratteristica.



- (14) Le tecniche di attenuazione del rischio dei PEPP sono essenziali per promuovere strategie di investimento adeguate in grado di conseguire risultati migliori in termini di prestazioni pensionistiche. A tal fine, è necessario stabilire criteri chiari e applicabili per consentire la valutazione coerente dell'efficacia delle tecniche di attenuazione del rischio prescelte. Tali criteri dovrebbero pertanto applicarsi ai tre principali tipi di tecniche di attenuazione del rischio, ossia ciclo di vita, costituzione di riserve, garanzie, e tener conto delle loro specificità. I predetti criteri dovrebbero applicarsi anche a ogni nuova tecnica innovativa di attenuazione del rischio, al fine di promuovere migliori risultati pensionistici grazie all'innovazione.
- (15) La natura a lungo termine dei PEPP e il loro obiettivo di reddito pensionistico richiedono la modellizzazione stocastica, uno strumento che consente di prevedere la probabilità di risultati diversi in condizioni diverse, e che permette quindi proiezioni ragionevoli sulle prestazioni future del PEPP. È pertanto necessario assicurare che per valutare il profilo di rischio e il potenziale rendimento delle strategie di investimento offerte dai fornitori di PEPP sia utilizzata la modellizzazione stocastica, che riproduce la gamma dei possibili risultati in termini di prestazioni pensionistiche del PEPP osservabili nella vita reale in ragione dell'incertezza dei rendimenti delle attività e dei livelli di contribuzione. La modellizzazione stocastica dovrebbe essere utilizzata anche per determinare livelli di ambizione adeguati in termini di rischi per elaborare gli scenari di performance per il PEPP KID e le proiezioni delle prestazioni pensionistiche per il prospetto delle prestazioni del PEPP e per applicare efficacemente la metodologia dell'indicatore sintetico di rischio. A tal fine è opportuno stabilire alcuni riferimenti per la modellizzazione stocastica che il fornitore del PEPP dovrebbe utilizzare. Il fornitore del PEPP dovrebbe essere libero di adattare la modellizzazione stocastica per raggiungere l'obiettivo richiesto e di integrare i modelli elaborati per altri prodotti analoghi.
- (16) Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente interconnesse. Esse riguardano i requisiti concernenti i documenti informativi, i costi e le commissioni del PEPP di base e le tecniche di attenuazione del rischio. Date le sostanziali interconnessioni tra le disposizioni del presente regolamento e al fine di migliorare la coerenza tra i diversi ambiti normativi ivi contemplati, è opportuno specificare ulteriormente in modo globale e olistico le relative norme. Questo al fine di garantire un elevato livello di coerenza tra le norme relative alle caratteristiche dei prodotti di alta qualità e le norme sulla comunicazione efficace di tali caratteristiche ai consumatori. Le norme relative alle caratteristiche specifiche del PEPP sono necessarie per conseguire una valutazione globale dei rischi e dei rendimenti per il risparmiatore in PEPP, garantendo allo stesso tempo risultati pensionistici migliori grazie all'innovazione e all'efficienza dei costi mediante la digitalizzazione. È importante comunicare ai consumatori questi approcci innovativi in modo coerente e comparabile. Per garantire la coerenza tra le disposizioni, esse dovrebbero essere incluse in un unico regolamento.
- (17) Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) ha presentato alla Commissione.
- (18) L'EIOPA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione sul quale è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione e del gruppo delle parti interessate nel settore dei fondi pensionistici aziendali e professionali istituiti dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>,

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## CAPO I

### DOCUMENTI INFORMATIVI IN FORMATO ELETTRONICO

#### Articolo 1

##### **Presentazione dei documenti informativi in ambiente online**

Se il contenuto del documento contenente le informazioni chiave sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP KID) o del prospetto delle prestazioni del PEPP è presentato utilizzando un supporto durevole diverso dalla carta, la presentazione soddisfa i seguenti requisiti:

- a) le informazioni sono presentate in modo adeguato al dispositivo utilizzato dal risparmiatore in PEPP per accedere al PEPP KID o al prospetto delle prestazioni del PEPP;
- b) in caso di modifica delle dimensioni delle componenti dello schema, sono mantenuti lo schema, le intestazioni e la sequenza del formato di presentazione standardizzato, nonché la preminenza e le dimensioni relative dei diversi elementi;
- c) i caratteri e le loro dimensioni consentono di presentare le informazioni in modo percepibile, comprensibile e in un formato chiaramente leggibile;
- d) se si usano audio o video, la velocità di parola e il volume del suono consentono, in condizioni di attenzione normale, di presentare le informazioni in modo percepibile, comprensibile e in un formato chiaramente udibile;
- e) le informazioni presentate sono identiche a quelle fornite nella versione cartacea rispettivamente del PEPP KID o del prospetto delle prestazioni del PEPP.

#### Articolo 2

##### **Stratificazione delle informazioni**

La stratificazione delle informazioni contenute rispettivamente nel PEPP KID o nel prospetto delle prestazioni del PEPP conformemente all'articolo 28, paragrafo 3, all'articolo 35, paragrafi 1 e 2, all'articolo 36, paragrafo 1, e all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1238 è concepita in modo da non distogliere l'attenzione del cliente dal contenuto del documento o da occultare informazioni chiave. In caso di stratificazione delle informazioni, il prospetto delle prestazioni del PEPP deve poter essere stampato come un unico documento.

## CAPO II

### CONTENUTO E PRESENTAZIONE DEL PEPP KID

#### Articolo 3

##### **Sezione intitolata «Cos'è questo prodotto?»**

1. Le informazioni sugli obiettivi pensionistici a lungo termine del PEPP e sui mezzi per conseguirli che figurano nella sezione del PEPP KID intitolata «Cos'è questo prodotto?» sono sintetizzate in modo conciso, chiaro e facilmente comprensibile. Tali informazioni identificano i principali fattori da cui dipendono il rendimento dell'investimento e i risultati pensionistici, le attività di investimento o i valori di riferimento sottostanti e le modalità di determinazione del rendimento, nonché l'impatto dei livelli contributivi e il periodo previsto di risparmio fino alla pensione. Sono illustrati i principi delle tecniche di attenuazione del rischio applicate, in particolare l'allocazione nell'ambito del portafoglio dei rendimenti ai singoli contratti PEPP. Si fa inoltre riferimento al tipo di fornitore di PEPP e alle conseguenti caratteristiche specifiche del contratto PEPP.

2. La descrizione del tipo di risparmiatori in PEPP presso i quali il PEPP sarà commercializzato nella sezione del PEPP KID intitolata «Cos'è questo prodotto?» include informazioni sui risparmiatori ai quali il fornitore del PEPP intende offrire il suo prodotto. L'individuazione del tipo di risparmiatori in PEPP a cui il PEPP è destinato si basa sulla capacità dei potenziali risparmiatori in PEPP di sostenere perdite sugli investimenti, sulle loro preferenze in termini di orizzonti d'investimento, sulla loro conoscenza teorica dei PEPP e sulle loro precedenti esperienze al riguardo e con i mercati finanziari in generale, nonché sulle loro esigenze, caratteristiche e obiettivi.

3. I dettagli delle prestazioni pensionistiche del PEPP contenuti nella sezione del PEPP KID intitolata «Cos'è questo prodotto?» includono, in una sintesi generale, le caratteristiche principali del contratto PEPP. In particolare:

- a) le possibili forme di erogazione di cui all'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1238 e il diritto di modificare la forma di erogazione a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, dello stesso regolamento;
- b) la specificazione di ciascuna prestazione pensionistica inclusa nel PEPP, con una dichiarazione esplicativa indicante che il valore di dette prestazioni è riportato nella sezione intitolata «Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?».

4. Nei casi in cui il contratto PEPP copra i rischi biometrici, nella sezione del PEPP KID intitolata «Cos'è questo prodotto?» sono inclusi i dettagli della copertura, compresi l'elenco dei rischi coperti, le circostanze che la attiverebbero e le prestazioni assicurative. Il premio per il rischio biometrico, di cui all'allegato VI, punto 54, del regolamento (UE) 2017/653 è presentato in percentuale della contribuzione annua o sotto forma di impatto del premio per il rischio biometrico sul rendimento dell'investimento alla fine della fase di accumulo, sulla base dei periodi di detenzione generici utilizzati per le proiezioni sulle prestazioni del PEPP. Se il premio è versato in un'unica soluzione, le informazioni includono l'importo investito. Se il premio è versato periodicamente, le informazioni comprendono il numero dei pagamenti periodici e la stima del premio medio per il rischio biometrico in percentuale della contribuzione annua.

5. La sezione del PEPP KID intitolata «Cos'è questo prodotto?» include le seguenti informazioni sul servizio di portabilità:

- a) l'informazione che i risparmiatori in PEPP hanno il diritto, su richiesta, di utilizzare il servizio di portabilità di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1238;
- b) informazioni sui sottoconti immediatamente disponibili;
- c) il riferimento al registro pubblico centrale dell'EIOPA di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) 2019/1238, in cui sono contenute informazioni sulle condizioni stabilite dagli Stati membri per la fase di accumulo e per la fase di decumulo dei sottoconti nazionali;
- d) informazioni sulla scelta di cui all'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/1238, se il fornitore del PEPP non è in grado di garantire l'apertura di un nuovo sottoconto corrispondente al nuovo Stato membro di residenza del risparmiatore in PEPP.

6. La sezione del PEPP KID intitolata «Cos'è questo prodotto?» include informazioni sul servizio di trasferimento, in particolare informazioni sulle possibilità di trasferimento di cui all'articolo 52, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238. Se il fornitore del PEPP, a norma del predetto articolo, consente al risparmiatore in PEPP di cambiare fornitore di PEPP con maggiore frequenza, la frequenza è indicata nel PEPP KID. Il PEPP KID specifica se il trasferimento è gratuito. Se non è gratuito, il PEPP KID indica i costi associati.

Le informazioni sul servizio di trasferimento comprendono anche informazioni sul diritto di ricevere informazioni supplementari sul servizio di trasferimento di cui all'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1238. Dette informazioni sono pubblicate sul sito web del fornitore del PEPP e sono fornite ai risparmiatori in PEPP su richiesta conformemente all'articolo 24 del regolamento (UE) 2019/1238.

7. La sezione del PEPP KID intitolata «Cos'è questo prodotto?» include informazioni sulle condizioni per la modifica dell'opzione di investimento prescelta. In particolare, se del caso, informazioni sulle opzioni di investimento alternative offerte a cui il risparmiatore in PEPP può passare a norma dell'articolo 44 del regolamento (UE) 2019/1238. Se il fornitore del PEPP consente al risparmiatore in PEPP di modificare l'opzione di investimento prescelta con maggiore frequenza rispetto al requisito minimo, indica la frequenza della modifica con la specifica che è gratuita ovvero con l'indicazione dei costi associati.

8. Le informazioni sulle prestazioni degli investimenti del fornitore del PEPP in termini di fattori ambientali, sociali e di governance («fattori ESG») nella sezione del PEPP KID intitolata «Cos'è questo prodotto?» includono la spiegazione testuale e informazioni quantitative, se del caso, del modo in cui l'integrazione dei fattori ESG incide sulle prestazioni effettive e attese degli investimenti del fornitore del PEPP.

9. La sezione del PEPP KID intitolata «Cos'è questo prodotto?» contiene informazioni, se del caso, sull'eventuale esistenza di un periodo di ripensamento o di cancellazione per il risparmiatore in PEPP e le relative conseguenze, comprese tutte le commissioni e le penali applicabili per l'utilizzo del periodo di ripensamento o per la cancellazione del contratto.

10. Le informazioni contenute nella sezione del PEPP KID intitolata «Cos'è questo prodotto?» includono il riferimento alle informazioni sui rendimenti passati delle opzioni di investimento del PEPP assegnati ai risparmiatori in PEPP. Le informazioni sui rendimenti passati sono pubblicate sul sito web del fornitore del PEPP.

11. Se le informazioni sono presentate in formato elettronico con stratificazione delle informazioni, il primo livello contiene almeno le seguenti informazioni:

- a) le informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3;
- b) informazioni indicanti se il contratto PEPP copre il rischio biometrico;
- c) informazioni su uno dei seguenti elementi:
  - i) se il PEPP di base fornisce una garanzia sul capitale o assume la forma di una tecnica di attenuazione del rischio coerente con l'obiettivo di consentire al risparmiatore in PEPP di recuperare il capitale;
  - ii) se e in quale misura opzioni di investimento alternative, se del caso, forniscono una garanzia o una tecnica di attenuazione del rischio.

Altre informazioni possono essere fornite negli ulteriori strati di dettaglio.

#### Articolo 4

##### **Sezione intitolata «Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?»**

1. Le informazioni sul profilo di rischio-rendimento del PEPP, comprendenti la spiegazione testuale dell'indicatore sintetico di rischio nella sezione del PEPP KID intitolata «Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?», sono fornite in modo sintetico, chiaro e facilmente comprensibile. Le informazioni spiegano l'obiettivo e i risultati dell'indicatore sintetico di rischio per individuare, in modo standardizzato e comparabile, diversi profili di rischio-rendimento, oltre a indicare che l'indicatore sintetico di rischio è considerato un punto di riferimento per il raffronto tra il profilo di rischio-rendimento di diversi PEPP. Il fornitore del PEPP indica chiaramente che l'indicatore sintetico di rischio del PEPP è diverso e non comparabile con l'indicatore sintetico di rischio dei prodotti rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*).

Le informazioni spiegano che un basso profilo di rischio-rendimento implica maggiori probabilità che il risparmiatore in PEPP percepisca un reddito pensionistico moderato, mentre un elevato profilo di rischio-rendimento comporta maggiori probabilità che il risparmiatore in PEPP percepisca un reddito pensionistico relativamente superiore o inferiore rispetto a profili di rischio/rendimento inferiori. Le spiegazioni testuali illustrano i limiti dell'indicatore sintetico di rischio, compresi, se del caso, la dipendenza del profilo di rischio-rendimento dall'andamento effettivo degli investimenti, dal periodo di risparmio e dall'efficacia della tecnica di attenuazione del rischio applicata.

(\*) Regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (GU L 352 del 9.12.2014, pag. 1).

2. Le informazioni richieste a norma dell'articolo 28, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del regolamento (UE) 2019/1238, sulla perdita massima possibile del capitale investito che devono figurare nella sezione del PEPP KID intitolata «Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?» sono integrate da informazioni sul capitale accumulato standardizzato, determinato stocasticamente al momento del decumulo in uno scenario di stress, il quale corrisponde al quinto percentile della distribuzione.
3. Nella sezione del PEPP KID intitolata «Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?» le informazioni sugli scenari di performance standardizzati, ossia scenario favorevole, basato sulle migliori stime e sfavorevole, sono presentate in relazione alle previste prestazioni pensionistiche del PEPP sulla base dei seguenti elementi:
- a) le proiezioni includono quattro risparmiatori in PEPP generici, per i quali il periodo fino al termine della fase di accumulo è di 40, 30, 20 e 10 anni, e sono basate su un livello di contribuzione standardizzato;
  - b) lo scenario favorevole si riferisce all'85° percentile della distribuzione, lo scenario basato sulle migliori stime alla mediana e lo scenario sfavorevole al 15° percentile della distribuzione;
  - c) il capitale accumulato previsto alla fine della fase di accumulo e le prestazioni pensionistiche mensili previste sono corrette per tenere conto degli effetti dell'inflazione;
  - d) le informazioni contengono una spiegazione testuale, compresi gli importi nominali, della conversione in valori attuali in ragione delle variazioni del potere d'acquisto nel corso del tempo.
4. Se del caso, le informazioni sulle condizioni di rendimento per i risparmiatori in PEPP o sui massimali di prestazione incorporati contenute nella sezione del PEPP KID intitolata «Cos'è questo prodotto?» fanno riferimento alla struttura e ai meccanismi di allocazione delle tecniche di attenuazione del rischio applicate.
5. Gli input, le ipotesi e le metodologie per le informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono conformi all'allegato III.
6. Se le informazioni sono presentate in formato elettronico con stratificazione delle informazioni, il primo livello contiene almeno l'indicatore sintetico di rischio e le prestazioni pensionistiche del PEPP previste per quattro risparmiatori in PEPP generici, mentre le proiezioni sulle prestazioni nominali possono essere fornite negli ulteriori strati di dettaglio. Altre informazioni possono essere fornite negli ulteriori strati di dettaglio.

#### Articolo 5

##### Sezione intitolata «Quali sono i costi?»

1. Le informazioni contenute nella sezione del PEPP KID intitolata «Quali sono i costi?» sono fornite in modo sintetico, chiaro e facilmente comprensibile. I costi e le commissioni individuati nella sezione «Quali sono i costi?» si riferiscono ai costi effettivi sostenuti direttamente a livello del fornitore o a livello di un'attività esternalizzata o di un fondo di investimento, comprese tutte le spese generali correlate. Se del caso, i costi e le commissioni addebitati al potenziale risparmiatore in PEPP prima di investire i risparmi nel PEPP sono indicati separatamente come «costi iniziali». I costi e le commissioni, sia una tantum che ricorrenti, sono presentati come «costi annui totali» in termini monetari e in percentuale del capitale accumulato ai sensi dell'articolo 2, punto 24, del regolamento (UE) 2019/1238. L'effetto composto dei costi è presentato sulla base di una contribuzione mensile standardizzata del risparmiatore in PEPP in termini monetari, come specificato nell'allegato III, parte III, del presente regolamento.
2. La sezione del PEPP KID intitolata «Quali sono i costi?» contiene le seguenti informazioni:
- a) informazioni sui costi amministrativi sostenuti dal fornitore del PEPP per le attività di amministrazione dei conti PEPP, di raccolta delle contribuzioni, di fornitura di informazioni ai membri e di esecuzione dei pagamenti;
  - b) informazioni sui seguenti costi di investimento:
    - i) i costi di custodia delle attività, comprese le commissioni pagate al depositario per la custodia delle attività e per la riscossione dei dividendi e degli interessi attivi;
    - ii) i costi delle operazioni di portafoglio, compresi i pagamenti effettivi effettuati dal fornitore del PEPP a terzi per pagare i costi sostenuti in relazione all'acquisizione o alla cessione di qualsiasi attività nel conto PEPP;
    - iii) altri costi connessi alla gestione degli investimenti;

- c) informazioni sui costi di distribuzione per la commercializzazione e la vendita del prodotto PEPP, compresi i costi e le commissioni relativi alla prestazione di consulenza;
- d) informazioni sui costi delle garanzie a carico del risparmiatore in PEPP per la garanzia finanziaria per ottenere, nella fase di decumulo, almeno il rimborso del capitale accumulato e di ogni altra garanzia finanziaria fornita a norma del contratto PEPP.

3. Se impone commissioni per recuperare i costi sostenuti per la consulenza prestata nel periodo iniziale del contratto PEPP, ossia prima che il risparmiatore in PEPP acquisisca il diritto di trasferirsi presso un altro fornitore di PEPP a norma dell'articolo 52, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238, il fornitore del PEPP comunica ai potenziali risparmiatori in PEPP l'importo totale di dette commissioni, il periodo di tempo durante il quale si applicano e la loro frequenza.

4. Se le informazioni sono presentate in formato elettronico con stratificazione delle informazioni, il primo livello contiene almeno le seguenti informazioni:

- a) le informazioni sui costi annui totali in termini monetari e in percentuale del capitale accumulato alla fine dell'anno, come specificato al paragrafo 1;
- b) se del caso, informazioni su eventuali costi iniziali.

Altre informazioni possono essere fornite negli ulteriori strati di dettaglio.

#### Articolo 6

##### **Schema standard del PEPP KID**

Il fornitore del PEPP presenta il PEPP KID conformemente all'allegato I. Se le informazioni sono presentate in formato elettronico, la presentazione mediante il modello di cui al predetto allegato può essere adattata solo per consentire la stratificazione delle informazioni.

#### CAPO III

##### **RIESAME, REVISIONE E FORNITURA DEL PEPP KID**

#### Articolo 7

##### **Riesame del PEPP KID**

1. Il fornitore del PEPP riesamina le informazioni contenute nel PEPP KID a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1238 ogniqualvolta intervengano modifiche che incidono o potrebbero incidere significativamente sulle informazioni che vi figurano, e comunque almeno ogni 12 mesi successivamente alla data della pubblicazione iniziale del documento.

2. Nell'effettuare il riesame di cui al paragrafo 1, il fornitore del PEPP verifica se le informazioni contenute nel PEPP KID sono accurate, corrette, chiare e non fuorvianti. In particolare, verifica il rispetto dei seguenti criteri:

- a) se le informazioni che figurano nel PEPP KID siano conformi ai requisiti generali di forma e contenuto previsti dagli articoli 26, 27 e 28 del regolamento (UE) 2019/1238 e ai requisiti specifici di forma e contenuto previsti dall'articolo 6 del presente regolamento;
- b) se i rischi e il rendimento del PEPP siano cambiati e se da tale cambiamento discenda come effetto la necessità di trasferire il PEPP in una classe dell'indicatore sintetico di rischio diversa da quella indicata nel PEPP KID soggetto a riesame.

3. Ai fini del paragrafo 1, durante l'intero periodo di vita del PEPP il fornitore del PEPP stabilisce e mantiene processi adeguati che consentano ai risparmiatori in PEPP di individuare in ogni momento e senza indebiti ritardi qualsiasi circostanza tale da determinare un cambiamento che incide o potrebbe incidere sull'accuratezza, la correttezza o la chiarezza delle informazioni che figurano nel PEPP KID.

*Articolo 8***Revisione del PEPP KID**

1. Il fornitore del PEPP rivede immediatamente il PEPP KID qualora dal riesame di cui all'articolo 7 risulti che è necessario modificare il documento. Il fornitore del PEPP garantisce l'aggiornamento di tutte le sezioni del PEPP KID interessate dai cambiamenti.
2. Il fornitore del PEPP pubblica sul suo sito web il PEPP KID rivisto e informa tempestivamente i risparmiatori in PEPP a norma dell'articolo 7, paragrafo 3.

*Articolo 9***Fornitura del PEPP KID**

1. La persona che fornisce consulenza sul PEPP o che lo vende fornisce il PEPP KID con congruo anticipo, così da concedere al risparmiatore in PEPP, potenziale o attuale, il tempo necessario per esaminare il documento prima di essere vincolato da un contratto o da un'offerta relativi al PEPP, indipendentemente dal fatto che disponga o no di un periodo di ripensamento.
2. Ai fini del paragrafo 1, la persona che fornisce consulenza sul PEPP o che lo vende valuta il periodo di tempo di cui ciascun risparmiatore in PEPP potenziale o attuale necessita per esaminare il PEPP KID, tenendo conto dei seguenti criteri:
  - a) le conoscenze e le esperienze del risparmiatore in PEPP potenziale o attuale per quanto riguarda il PEPP in questione o PEPP di natura simile o con rischi simili a quelli derivanti dal PEPP in questione;
  - b) la complessità, la natura a lungo termine e la limitata possibilità di riscatto del PEPP;
  - c) se la consulenza o la vendita avvengono su iniziativa del risparmiatore in PEPP potenziale o attuale, l'urgenza esplicitamente espressa da quest'ultimo di concludere il contratto o accettare l'offerta proposti.
3. Ai fini del paragrafo 1, se fornito online, il PEPP KID soddisfa le seguenti condizioni:
  - a) è pubblicato in una parte del sito web o di un'applicazione mobile in cui è facilmente reperibile e accessibile;
  - b) è fornito in una fase del processo di acquisto in cui al risparmiatore in PEPP potenziale o attuale sia concesso il tempo necessario per esaminare il documento prima di essere vincolato da un contratto PEPP o da un'offerta relativa a tale contratto PEPP.

**CAPO IV****PRESENTAZIONE E SCHEMA DEL PROSPETTO DELLE PRESTAZIONI DEL PEPP***Articolo 10***Presentazione del prospetto delle prestazioni del PEPP**

1. Le informazioni contenute nel prospetto delle prestazioni del PEPP sono fornite in modo sintetico, chiaro e facilmente comprensibile. Per ciascun sottoconto esistente le informazioni sono presentate nella sequenza seguente:
  - a) le informazioni di cui all'articolo 35, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/1238;
  - b) nella sezione intitolata «Nome del prodotto», le informazioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2019/1238;
  - c) nella sezione intitolata «Quanto ho versato nel mio PEPP?», le seguenti informazioni:
    - i) le informazioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/1238;
    - ii) informazioni sull'importo totale del conto PEPP, ripartito tra contribuzioni versate e rendimenti degli investimenti accumulati al netto di costi e oneri da quando il risparmiatore in PEPP ha iniziato a risparmiare nel PEPP;
    - iii) informazioni sui premi per il rischio biometrico;

- d) nella sezione intitolata «Quanto riceverò quando andrò in pensione?», le seguenti informazioni:
- i) le informazioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 37, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/1238 e all'articolo 4, paragrafo 3, del presente regolamento, applicando le contribuzioni effettive, i livelli di contribuzione previsti e i termini e le condizioni individuali;
  - ii) se del caso, informazioni sulle proiezioni delle prestazioni pensionistiche supplementari basate sulle norme nazionali a norma dell'articolo 37, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238;
- e) informazioni sul capitale accumulato previsto alla fine del periodo di accumulo e le prestazioni pensionistiche mensili previste;
- f) nella sezione intitolata «Come è cambiato il mio PEPP negli ultimi 12 mesi?», le informazioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere e), f) e h), del regolamento (UE) 2019/1238 sull'andamento del conto PEPP nei precedenti 12 mesi, riconciliando il saldo iniziale con il saldo finale presentando le contribuzioni versate, i rendimenti degli investimenti assegnati al conto PEPP e i costi e le commissioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del presente regolamento;
- g) nella sezione intitolata «Fattori chiave che incidono sul rendimento del mio PEPP», le informazioni, se del caso, di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere g), j) e l), del regolamento (UE) 2019/1238 e di cui all'articolo 3, paragrafo 10, del presente regolamento;
- h) nella sezione intitolata «Informazioni importanti», le seguenti informazioni:
- i) informazioni su eventuali modifiche rilevanti dei termini e delle condizioni del PEPP di cui all'articolo 35, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) 2019/1238;
  - ii) indicazione di dove e come ottenere le informazioni aggiuntive di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettere a), b), c) ed e), del regolamento (UE) 2019/1238;
  - iii) se del caso, il riferimento al prospetto delle politiche di investimento tenendo conto dei fattori ESG a norma dell'articolo 37, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2019/1238.

Le informazioni di cui al primo comma, lettera c), punto iii), sono presentate separatamente conformemente all'articolo 3, paragrafo 4.

Le informazioni di cui al primo comma, lettera e), sono presentate corrette per gli effetti dell'inflazione. Le informazioni sono integrate da una spiegazione testuale della conversione in valori attuali in ragione delle variazioni del potere d'acquisto nel corso del tempo.

Ai fini del primo comma, lettera f), l'effetto composto dei costi sul capitale accumulato previsto nella fase di decumulo a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2019/1238 è presentato come «riduzione della ricchezza», come specificato nell'allegato III, parte III, del presente regolamento.

Le informazioni di cui al primo comma, lettera g), fanno riferimento ai rendimenti passati dell'opzione di investimento del risparmiatore in PEPP, come assegnati ai risparmiatori in PEPP, e sono fornite per i dieci anni precedenti, se possibile. In caso contrario, le informazioni sono fornite per il periodo più lungo in cui il risparmiatore in PEPP ha investito i risparmi nel PEPP. Tali informazioni sono presentate come i rendimenti medi degli investimenti, al netto dei costi di investimento, per l'anno precedente, per i tre anni precedenti, per i cinque anni precedenti e per i dieci anni precedenti, in percentuale del capitale accumulato.

2. Le ipotesi per le informazioni di cui al paragrafo 1 sono conformi all'allegato III.

3. Se le informazioni sono presentate in formato elettronico con stratificazione delle informazioni, il primo livello contiene almeno le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b), d), ed e). Altre informazioni possono essere fornite negli ulteriori strati di dettaglio.

#### Articolo 11

#### **Schema standard del prospetto delle prestazioni del PEPP**

Il fornitore del PEPP presenta il prospetto delle prestazioni del PEPP conformemente all'allegato II. Se le informazioni sono presentate in formato elettronico, il modello di cui al predetto allegato può essere adattato solo per consentire la stratificazione delle informazioni.



## CAPO V

**COSTI E COMMISSIONI RELATIVI AL PEPP DI BASE***Articolo 12***Tipi di costi e commissioni relativi al PEPP di base**

1. I costi e le commissioni di cui all'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1238, in relazione al capitale accumulato del risparmiatore in PEPP di base alla fine del rispettivo anno, comprendono tutti i costi e le commissioni effettivamente sostenuti, direttamente al livello del fornitore o al livello delle attività esternalizzate, comprese le spese generali e le commissioni relative al risparmio nel PEPP di base e alla distribuzione del PEPP di base. Sono inclusi in particolare i seguenti costi:

- a) i costi amministrativi;
- b) i costi di investimento;
- c) i costi di distribuzione.

2. I costi e le commissioni connessi a caratteristiche o elementi aggiuntivi del PEPP di base non richiesti dall'articolo 45 del regolamento (UE) 2019/1238 e i costi e le commissioni connessi ai servizi di trasferimento di cui all'articolo 54 del regolamento (UE) 2019/1238 non sono inclusi nei costi di cui all'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1238.

*Articolo 13***Costi e commissioni per le garanzie del PEPP di base**

1. Se il PEPP di base prevede una garanzia sul capitale dovuta all'inizio della fase di decumulo e durante la fase di decumulo a norma dell'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1238, i costi direttamente connessi a tale garanzia sul capitale non sono inclusi nei costi di cui all'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1238.

2. Il fornitore del PEPP indica esplicitamente e separatamente i costi addebitati per la garanzia sul capitale nella sezione del PEPP KID intitolata «Quali sono i costi?» e nella sezione del prospetto delle prestazioni del PEPP intitolata «Come è cambiato il mio PEPP negli ultimi 12 mesi?».

3. Se del caso, su richiesta dell'autorità nazionale competente o dell'EIOPA, il fornitore del PEPP è in grado di dimostrare che i rispettivi costi sono direttamente connessi alla garanzia sul capitale.

## CAPO VI

**TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO***Articolo 14***Obiettivo delle tecniche di attenuazione del rischio**

1. Nell'utilizzare le tecniche di attenuazione del rischio per la strategia di investimento del PEPP, il fornitore del PEPP stabilisce l'obiettivo in linea con l'obiettivo pensionistico specifico del risparmiatore in PEPP o del gruppo di risparmiatori in PEPP, conformemente alle condizioni di cui all'articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1238.

2. Il fornitore del PEPP definisce la tecnica di attenuazione del rischio in modo da conseguire l'obiettivo del PEPP di fornire un reddito pensionistico individuale futuro stabile e adeguato, tenendo conto della durata residua prevista della fase di accumulo individuale del risparmiatore in PEPP o del gruppo di risparmiatori in PEPP e dell'opzione di decumulo prescelta dal risparmiatore in PEPP. Per conseguire tale obiettivo, la tecnica di attenuazione del rischio deve essere definita nel modo seguente:

- a) garantire che la perdita attesa, definita come la differenza tra la somma prevista delle contribuzioni e il capitale accumulato previsto alla fine della fase di accumulo, non sia superiore al 20 % nello scenario di stress, pari al quinto percentile della distribuzione;
- b) puntare a superare il tasso annuo di inflazione con una probabilità di almeno l'80 % in una fase di accumulo di 40 anni;
- c) prendere in considerazione i risultati della modellizzazione stocastica.

3. Per il PEPP di base, se non offre una garanzia sul capitale a norma dell'articolo 13, il fornitore del PEPP applica una strategia di investimento che, tenendo conto dei risultati della modellizzazione stocastica, garantisce il recupero del capitale all'inizio e durante la fase di decumulo con una probabilità di almeno il 92,5 %. Tuttavia, se la fase di accumulo rimanente è pari o inferiore a dieci anni al momento dell'adesione al PEPP di base, può essere usata una probabilità di almeno l'80 % per l'attuazione della strategia di investimento.

4. Per i gruppi di risparmiatori in PEPP, il fornitore del PEPP definisce la tecnica di attenuazione del rischio in modo da garantire una protezione equa e uguale di ogni singolo risparmiatore in PEPP all'interno del gruppo e da disincentivarne i comportamenti opportunistici.

5. Il fornitore del PEPP garantisce che le remunerazioni legate ai risultati delle persone che agiscono per conto del fornitore del PEPP e che attuano le tecniche di attenuazione del rischio siano favorevoli all'obiettivo delle tecniche di attenuazione del rischio.

6. Il fornitore del PEPP garantisce l'adeguatezza, l'efficienza e l'efficacia della tecnica di attenuazione del rischio attraverso disposizioni e processi appositi nell'ambito del quadro in materia di governance e controllo del prodotto, come previsto dall'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1238. Detto quadro è soggetto a riesame da parte delle autorità di vigilanza e a segnalazioni a fini di vigilanza.

7. Se il risparmiatore in PEPP sceglie una diversa opzione di investimento a norma dell'articolo 44 del regolamento (UE) 2019/1238 o cambia fornitore di PEPP a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, o dell'articolo 52 del medesimo regolamento, il fornitore del PEPP versa equamente le riserve assegnate, se presenti, e i rendimenti dell'investimento al risparmiatore in PEPP uscente. Il fornitore del PEPP garantisce un'assegnazione equa sia al risparmiatore in PEPP uscente che ai risparmiatori in PEPP restanti.

8. In caso di andamento sfavorevole dell'economia nell'arco dei tre anni precedenti la fine prevista della durata residua della fase di accumulo del risparmiatore in PEPP, il fornitore del PEPP proroga l'ultima fase del ciclo di vita o la tecnica di attenuazione del rischio applicata per un periodo aggiuntivo adeguato fino a tre anni dopo la fine inizialmente prevista della fase di accumulo. Detta proroga è subordinata al consenso esplicito del risparmiatore in PEPP ed è effettuata conformemente alle condizioni di cui all'articolo 47 del regolamento (UE) 2019/1238.

#### *Articolo 15*

#### **Ciclo di vita**

1. Quando utilizza una tecnica di attenuazione del rischio che adatta l'assegnazione degli investimenti per attenuare i rischi finanziari degli investimenti corrispondenti alla durata residua, il fornitore del PEPP specifica le esposizioni medie verso strumenti di capitale e strumenti di debito, garantendo allo stesso tempo la conformità all'articolo 41 del regolamento (UE) 2019/1238 per tutti i potenziali sotto-portafogli corrispondenti alle fasi del ciclo di vita.

2. Il fornitore del PEPP definisce il ciclo di vita in modo da garantire che i risparmiatori in PEPP che sono più lontani dalla fine prevista della fase di accumulo realizzino, in misura definita contrattualmente, investimenti a lungo termine aventi rendimenti più elevati in ragione delle loro specifiche caratteristiche di rischio e di rendimento più elevati, compresa la natura non liquida o azionaria. Per i risparmiatori in PEPP più vicini alla fine prevista della fase di accumulo, il fornitore del PEPP garantisce che gli investimenti siano prevalentemente liquidi, di elevata qualità e che presentino rendimenti fissi degli investimenti.

*Articolo 16***Costituzione di riserve**

1. Quando utilizza una tecnica di attenuazione del rischio che crea riserve dalle contribuzioni o dai rendimenti degli investimenti dei risparmiatori in PEPP, il fornitore del PEPP stabilisce nel contratto PEPP, in modo trasparente e comprensibile, le regole di assegnazione del capitale accumulato e dei rendimenti degli investimenti sul conto del singolo risparmiatore in PEPP, da e verso le riserve e, se del caso, verso il corrispondente gruppo di risparmiatori in PEPP.
2. Il fornitore del PEPP assegna in modo trasparente e comprensibile alle riserve le contribuzioni e i rendimenti degli investimenti delle attività designate, con l'obiettivo di costituire riserve adeguate in periodi di rendimento positivo dell'investimento. Allo stesso modo in tempi di rendimento negativo degli investimenti il fornitore del PEPP esegue in modo equo e trasparente le assegnazioni dalle riserve al conto del singolo risparmiatore in PEPP e, se del caso, al corrispondente gruppo di risparmiatori in PEPP.
3. Il fornitore del PEPP identifica chiaramente e destina le attività investite ai risparmiatori in PEPP. Il fornitore del PEPP non può negoziare attività per conto proprio con le attività destinate ai risparmiatori in PEPP.
4. Nei primi dieci anni dalla costituzione del nuovo PEPP, il fornitore del PEPP può contribuire alla costituzione delle riserve fornendo un prestito o un investimento azionario alle attività dei risparmiatori in PEPP. In tal caso, il fornitore del PEPP specifica e presenta in modo trasparente e comprensibile nel contratto PEPP i termini e le condizioni del suo contributo e della sua condivisione degli utili, nonché le modalità del disinvestimento graduale nell'arco di un periodo massimo di dieci anni.

*Articolo 17***Garanzie di rendimento minimo**

1. Quando offre garanzie di rendimento minimo, il fornitore del PEPP descrive chiaramente le caratteristiche della garanzia, compresi i limiti e le soglie, e specifica se la garanzia si applica ai rendimenti corretti per l'inflazione o ai rendimenti nominali.
2. Il fornitore del PEPP indica esplicitamente nel PEPP KID e quindi nel prospetto delle prestazioni del PEPP se il livello della garanzia è o no corretto per il tasso di inflazione annuo.

*Articolo 18***Valutazione olistica dei rischi e del rendimento del PEPP**

Ai fini degli articoli 3, 4, 5, 10 e 14, il fornitore del PEPP applica le metodologie di cui all'allegato III.

*Articolo 19***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2020

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

---

## ALLEGATO I


**MODELLO DEL DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE SUL PEPP****Parte I. Istruzioni per la compilazione del modello del documento contenente le informazioni chiave sul PEPP**

1. Il fornitore del PEPP è tenuto a rispettare l'ordine delle sezioni, i titoli, gli strumenti di presentazione e le icone riportati nel modello del documento contenente le informazioni chiave sul PEPP (PEPP KID) di cui alla parte II del presente allegato, che, comunque, non fissa parametri relativi alla lunghezza delle singole sezioni e alla posizione delle interruzioni di pagina e, se stampato, è costituito in totale da un massimo di cinque facciate di formato A4.
2. Sotto il titolo «Documento contenente le informazioni chiave sul PEPP» posto in evidenza figura la seguente nota esplicativa: «Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP). Non si tratta di una documentazione commerciale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto pensionistico individuale e di aiutarvi a fare un raffronto con altri PEPP.»
3. Il fornitore del PEPP può includere nel modello un codice QR che rinvia alla versione elettronica del PEPP KID.
4. All'inizio del modello, nella sezione intitolata «PEPP in sintesi», il fornitore del PEPP riporta le seguenti informazioni:
  - a) il capitale accumulato previsto con una contribuzione mensile di 100 EUR per un periodo di 40 anni, sia in condizioni sfavorevoli che in condizioni favorevoli;
  - b) i costi annui totali, espressi in percentuale del capitale accumulato, sulla base di un contributo mensile di 100 EUR;
  - c) la classificazione dell'indicatore sintetico di rischio;
  - d) una dichiarazione che indichi se il prodotto prevede una garanzia.
5. Il fornitore del PEPP aggiunge la seguente dichiarazione: «Il prodotto pensionistico descritto nel presente documento è un prodotto a lungo termine, con possibilità di riscatto limitate, che non può essere disdetto in qualsiasi momento.»
6. Nella sezione successiva il fornitore del PEPP può aggiungere il proprio marchio o logo societario e fornisce le seguenti informazioni:
  - a) l'identità e i dati di contatto del fornitore del PEPP;
  - b) le autorità competenti del fornitore del PEPP;
  - c) il nome e il numero di registrazione del PEPP nel registro pubblico centrale;
  - d) alla voce «Tipo di prodotto», che si tratta di un PEPP di base; in caso negativo, se il PEPP KID si riferisce a una specifica opzione di investimento alternativa o se fornisce informazioni generiche per una serie di opzioni di investimento alternative;
  - e) la data del documento.
7. Sotto il titolo «Come sono investiti i miei soldi?» il fornitore del PEPP fornisce le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento. Il fornitore del PEPP può utilizzare la colonna di destra o lo spazio principale per fornire informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 10, del presente regolamento.
8. Sotto il titolo «A chi è destinato?», il fornitore del PEPP fornisce le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento.

9. Sotto il titolo «I miei risparmi sono garantiti?», il fornitore del PEPP indica:
  - a) se il PEPP di base fornisce una garanzia sul capitale o assume la forma di una tecnica di attenuazione del rischio coerente con l'obiettivo di consentire al risparmiatore in PEPP di recuperare il capitale; oppure
  - b) se e in quale misura opzioni di investimento alternative, se del caso, forniscono una garanzia o una tecnica di attenuazione del rischio.
10. Sotto il titolo «Che cosa succederà quando andrò in pensione?», il fornitore del PEPP fornisce le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento.
11. Sotto il titolo «Che cosa accadrà ai miei risparmi PEPP in caso di morte/disabilità/vita più lunga di quanto previsto nel contratto PEPP?» il fornitore del PEPP fornisce le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 4, del presente regolamento.
12. Sotto il titolo «Che cosa succederà in caso di trasferimento in un altro Stato?», il fornitore del PEPP fornisce le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 5, del presente regolamento. Il fornitore del PEPP può utilizzare la colonna di destra o lo spazio principale per indicare dove ottenere maggiori informazioni.
13. Sotto il titolo «Posso riscattare il prodotto anticipatamente?», il fornitore del PEPP include una dichiarazione sulle conseguenze per il risparmiatore in PEPP:
  - a) del riscatto anticipato, comprese tutte le commissioni e le penali applicabili e l'eventuale perdita della protezione del capitale e di altri vantaggi e incentivi;
  - b) dell'interruzione della contribuzione al PEPP, comprese tutte le commissioni e le penali applicabili e l'eventuale perdita della protezione del capitale e di altri possibili vantaggi e incentivi.
14. Sotto il titolo «Posso cambiare fornitore?», il fornitore del PEPP fornisce le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 6, del presente regolamento. Il fornitore del PEPP può utilizzare la colonna di destra o lo spazio principale per indicare dove ottenere maggiori informazioni.
15. Sotto il titolo «Posso cambiare la mia opzione di investimento?», il fornitore del PEPP fornisce le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 7, del presente regolamento.
16. Sotto il titolo «I miei soldi saranno investiti in maniera sostenibile?», il fornitore del PEPP fornisce le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 8, del presente regolamento. Il fornitore del PEPP può utilizzare la colonna di destra o lo spazio principale per indicare dove ottenere maggiori informazioni.
17. Sotto il titolo «Il prodotto è disciplinato dalla legge [Stato membro]?», il fornitore del PEPP fornisce informazioni sulla legge applicabile al contratto PEPP, nel caso in cui le parti non possano scegliere liberamente la legge applicabile o, nel caso in cui possano farlo, sulla legge che il fornitore del PEPP propone di scegliere.
18. Sotto il titolo «Posso cancellare o ripensarmi?», il fornitore del PEPP fornisce le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 9, del presente regolamento.
19. Sotto il titolo «Qual è il profilo di rischio del prodotto?», il fornitore del PEPP fornisce le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento. Il fornitore del PEPP può utilizzare la colonna di destra o lo spazio principale per indicare dove ottenere maggiori informazioni, in particolare sulle metodologie applicate per l'indicatore sintetico di rischio.
20. Sotto il titolo «C'è il rischio di perdere tutto il capitale investito?», il fornitore del PEPP fornisce le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento.

21. Sotto il titolo «Che cosa posso aspettarmi al momento della pensione?», il fornitore del PEPP nel presentare le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, presenta le informazioni conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, lettere da a) a c), come segue:
  - a) lo scenario sfavorevole nella categoria «se il rendimento dei vostri investimenti è basso»;
  - b) lo scenario basato sulle migliori stime nella categoria «se il rendimento dei vostri investimenti è medio»;
  - c) lo scenario sfavorevole nella categoria «se il rendimento dei vostri investimenti è molto buono»;
  - d) le proiezioni per un periodo di accumulo di 40 anni in corrispondenza di «la vostra età attuale: 25 anni», per un periodo di accumulo di 30 anni in corrispondenza di «35 anni», per un periodo di accumulo di 20 anni in corrispondenza di «45 anni» e per un periodo di accumulo di 10 anni in corrispondenza di «55 anni».
22. Sotto il titolo «Che cosa posso aspettarmi al momento della pensione?», il fornitore del PEPP presenta una dichiarazione attestante che la legislazione fiscale dello Stato membro di residenza del risparmiatore in PEPP può avere un impatto sull'importo effettivamente corrisposto.
23. Nella sezione intitolata «Che cosa succederà se [nome del fornitore del PEPP] non sarà in grado di corrispondere quanto dovuto?», il fornitore del PEPP aggiunge una breve indicazione che precisi se la perdita relativa sia recuperata grazie a un regime di compensazione o garanzia dell'investitore e, in tal caso, di quale regime si tratti, il nome del garante e quali rischi siano coperti dal regime e quali non lo siano.
24. Sotto il titolo «Costi una tantum», il fornitore del PEPP presenta i costi di sottoscrizione del contratto e le commissioni una tantum in caso di estinzione del contratto entro cinque anni.
25. Sotto il titolo «Costi annui», il fornitore del PEPP fornisce le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 3, del presente regolamento. Il fornitore del PEPP può utilizzare la colonna di destra o lo spazio principale per spiegare eventuali costi aggiuntivi addebitati dal fornitore del PEPP stesso o dal distributore del PEPP e per fornire informazioni che specificano eventuali costi di distribuzione non già inclusi nei costi specificati in precedenza, per consentire al risparmiatore in PEPP di comprendere l'effetto cumulativo dei costi complessivi sul rendimento dell'investimento.
26. Nella sezione intitolata «Quali sono i requisiti specifici per il sottoconto corrispondente a [il mio Stato membro di residenza]?» e nella sottosezione intitolata «Requisiti per la fase di versamento», il fornitore del PEPP descrive le condizioni per la fase di accumulo stabilite dallo Stato membro di residenza del risparmiatore in PEPP. Nella sottosezione intitolata «Requisiti per la fase di erogazione», il fornitore del PEPP descrive le condizioni per la fase di decumulo stabilite dallo Stato membro di residenza del risparmiatore in PEPP.
27. Nella sezione intitolata «Come posso presentare un reclamo?», il fornitore del PEPP fornisce informazioni su come e a chi il risparmiatore in PEPP può presentare un reclamo riguardante il PEPP o la condotta del fornitore o del distributore del PEPP.

## Parte II. Modello



### Prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) Documento contenente le informazioni chiave

Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP). Non si tratta di una documentazione commerciale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto pensionistico individuale e di aiutarvi a fare un raffronto con altri PEPP.

Codice QR, che consente ai consumatori di accedere alla versione elettronica del presente documento

#### PEPP in sintesi



Se versate: **€\*100 al mese**  
per un periodo di: **40 anni**  
potreste ricevere: **da € xx xxx to € xx xxx**  
.....a seconda del rendimento del mercato e  
dei vostri investimenti

Costi annui: **xx% dei risparmi accumulati**

Questo prodotto pensionistico è stato classificato **1/2/3/4** su 4

Questo PEPP **non prevede/ prevede una garanzia** (vedere sotto per informazioni)

Logo del fornitore

Il prodotto pensionistico descritto nel presente documento è un prodotto a lungo termine, con possibilità di riscatto limitate, che non può essere disdetto in qualsiasi momento.

Nome del prodotto: [Nome del PEPP]

Fornitore:

Numero di registrazione:  
xxx xxx

Autorità competente:  
xxx

Tipo di prodotto:  
xxx

Data:  
GG Mese AAAA

1

## COS'È QUESTO PRODOTTO?



### Come sono investiti i miei soldi?

Informazioni sulle prestazioni passate di questo prodotto sono disponibili al seguente indirizzo:



### A chi è destinato?

### I miei risparmi sono garantiti?

Per proteggere i vostri soldi, i PEPP possono prevedere una garanzia o misure per ridurre al minimo il rischio di perdita. Questo PEPP:



- ✓ prevede una garanzia. Al momento della pensione potrete almeno recuperare tutto il denaro versato nel corso del tempo (meno eventuali costi e oneri)
- non prevede una garanzia, ma assume la forma di una tecnica di attenuazione del rischio coerente con l'obiettivo di consentire al risparmiatore in PEPP di recuperare il capitale

\* unità monetarie nella valuta corrispondente al sottoconto




1

COS'È QUESTO PRODOTTO? (continua...)



### Che cosa succederà quando andrò in pensione?

I PEPP offrono la possibilità di scegliere tra diverse forme di reddito pensionistico. Questo PEPP vi offre la possibilità di scegliere tra:



Rendita e versamento per tutta la vita



Importo in un'unica soluzione



Prelievi



Una combinazione di queste forme

Vedere la sezione 2 per informazioni su cosa potete ricevere al momento della pensione.



### Che cosa accadrà ai miei risparmi PEPP in caso di morte/ disabilità/vita più lunga di quanto previsto nel contratto PEPP?

*In caso di morte prima della pensione*

*In caso di impossibilità a continuare a versare nel PEPP*

*Se decidete di ricevere pagamenti mensili durante la pensione, ma vivete più a lungo di quanto previsto nel contratto PEPP*



### Che cosa succederà in caso di trasferimento in un altro Stato?



Posso riscattare il prodotto anticipatamente?



Posso cambiare fornitore?



Posso cambiare la mia opzione di investimento?



Maggiori informazioni sulla portabilità sono disponibili al seguente indirizzo:

1

COS'È QUESTO PRODOTTO? (continua...)

**I miei soldi saranno investiti in maniera sostenibile?****Il prodotto è disciplinato dalla legge [Stato Membro]?****Posso cancellare o ripensarci?**

Maggiori informazioni sui principi della nostra politica d'investimento sono disponibili al seguente indirizzo:

2

QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?

**Qual è il profilo di rischio del prodotto?**

**Rischio più basso** Più stabile  
**Rischio più alto** Ma maggiori possibilità di ottenere rendimenti più elevati

Questo prodotto pensionistico è stato classificato **1/2/3/4** su 4

Maggiori informazioni sulla metodologia utilizzata per l'indicatore di rischio del PEPP sono disponibili al seguente indirizzo:

**C'è il rischio di perdere tutto il capitale investito?**

2

QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO? (continua...)



### Che cosa posso aspettarmi al momento della pensione?

È impossibile prevedere esattamente l'evoluzione dei vostri risparmi nel tempo, ma per aiutarvi a capire che cosa potete aspettarvi, ecco tre scenari possibili. Il vostro reddito pensionistico finale dipenderà in parte dalla vostra età attuale (perché più siete giovani ora, più a lungo risparmierete) e in parte dal rendimento del mercato degli investimenti.

Nell'ipotesi che vogliate investire in questo PEPP € 100 al mese fino alla pensione:

La vostra età attuale	 Se il rendimento dei vostri investimenti è <b>basso</b> , potreste ricevere:		 Se il rendimento dei vostri investimenti è <b>medio</b> , potreste ricevere:		 Se il rendimento dei vostri investimenti è <b>molto buono</b> , potreste ricevere:	
	importo forfettario o mensile		importo forfettario o mensile		importo forfettario o mensile	
25 anni	€ xx xxx	€ xxx	€ xx xxx	€ xxx	€ xx xxx	€ xxx
35	€ xx xxx	€ xxx	€ xx xxx	€ xxx	€ xx xxx	€ xxx
45	€ xx xxx	€ xxx	€ xx xxx	€ xxx	€ xx xxx	€ xxx
55	€ xx xxx	€ xxx	€ xx xxx	€ xxx	€ xx xxx	€ xxx

Queste cifre tengono conto dell'inflazione, perché un aumento del livello generale dei prezzi può avere un impatto sui risparmi in qualsiasi forma.

Per comprendere meglio come sono costruiti gli scenari, visitate il sito:

3

CHE COSA SUCCEDERÀ SE [NOME DEL FORNITORE DEL PEPP]  
NON SARÀ IN GRADO DI CORRISPONDERE QUANTO DOVUTO?



4

## QUALI SONO I COSTI?

1→

## Costi una tantum

Totale costi una tantum per l'adesione al prodotto € x

Pagherete una commissione una tantum di € xxx in caso di disdetta entro cinque anni dall'adesione



## Costi annui

Totale costi annui

x%

€ xxx

Questi costi rappresentano una percentuale dei risparmi versati

Questi sarebbero i costi annui previsti

5

## QUALI SONO I REQUISITI SPECIFICI PER IL SOTTOCONTO CORRISPONDENTE A [STATO MEMBRO]?



## Requisiti per la fase di versamento



## Requisiti per la fase di erogazione

6


## COME POSSO PRESENTARE UN RECLAMO?

## ALLEGATO II

**MODELLO DEL PROSPETTO DELLE PRESTAZIONI DEL PEPP****Parte I. Istruzioni per la compilazione del modello del prospetto delle prestazioni del PEPP**

1. Il fornitore del PEPP è tenuto a rispettare l'ordine delle sezioni, i titoli, gli strumenti di presentazione o i grafici e le icone riportati nel modello, il quale, comunque, non fissa parametri relativi alla lunghezza delle singole sezioni e alla posizione delle interruzioni di pagina.
2. Il fornitore del PEPP può includere nel modello un codice QR che rinvia alla versione elettronica del prospetto delle prestazioni del PEPP e può aggiungere il proprio marchio o logo.
3. Sotto il titolo «Quanto riceverò quando andrò in pensione?», il fornitore del PEPP presenta i risultati dei seguenti scenari:
  - a) lo scenario sfavorevole nella categoria «se il rendimento dei Suoi investimenti è basso»;
  - b) lo scenario basato sulle migliori stime nella categoria «se il rendimento dei Suoi investimenti è medio»;
  - c) lo scenario favorevole nella categoria «se il rendimento dei Suoi investimenti è molto buono».

## Parte II. Modello



## Prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP)

## Prospetto delle prestazioni del PEPP

Data:

Logo del  
fornitoreCodice QR, che  
consente ai  
consumatori di  
accedere alla  
versione elettronica  
del presente  
prospetto delle  
prestazioni

Nome:	ID/NR del contratto PEPP:
Dati di contatto:	Società:
Indirizzo:	Recapito:
Data di inizio dei versamenti al PEPP:	Paese di registrazione/ autorizzazione del fornitore del PEPP:
La prima data possibile di pensionamento:	Autorità competente:

1

## QUANTO HO VERSATO NEL MIO PEPP?

Dal GG mese AAAA al GG mese AAAA

€\* X XXX



Ha versato

Rendimento totale assegnato sul  
Suo conto al netto dei costiIn totale, i Suoi risparmi PEPP  
ammontano a

€ X XXX

+/-€ XX

€ X XXX

2

## QUANTO RICEVERÒ QUANDO ANDRÒ IN PENSIONE?

Il Suo futuro reddito pensionistico dipende dall'importo del Suo contributo nella fase di versamento e dal rendimento dei Suoi investimenti. Il rendimento dei Suoi investimenti, che è legato all'andamento del mercato, è presentato qui di seguito in tre possibili scenari:



Se il rendimento dei Suoi  
investimenti è **basso**,  
potrebbe ricevere:

€ X XXX

in un'unica soluzione  
o € XXX al mese



Se il rendimento dei Suoi  
investimenti è **medio**, potrebbe  
ricevere:

€ X XXX

in un'unica soluzione  
o € XXX al mese



Se il rendimento dei Suoi  
investimenti è **molto buono**,  
potrebbe ricevere:

€ X XXX

in un'unica soluzione  
o € XXX al mese




\* unità monetarie nella valuta corrispondente al sottoconto



3

## COME È CAMBIATO IL MIO PEPP NEGLI ULTIMI 12 MESI?



4

## FATTORI CHIAVE CHE INCIDONO SUL RENDIMENTO DEL SUO PEPP




Tecnica di attenuazione del rischio



Sostenibilità



Qual è stato in passato il rendimento della mia opzione di investimento?



Il rendimento passato non è indicativo del rendimento futuro.

**5****INFORMAZIONI IMPORTANTI**

I termini del mio PEPP sono cambiati nell'ultimo anno?

La preghiamo di contattarci per ogni ulteriore informazione.



Per saperne di più sui Suoi diritti e sulle Sue opzioni per quanto riguarda:



Dove posso trovare maggiori informazioni?



## ALLEGATO III

## INPUT, IPOTESI E METODOLOGIE

## Parte I. Metodologia alla base della presentazione del rischio e del rendimento

## Indicatore sintetico di rischio

1. Il fornitore del PEPP classifica il PEPP di base e le singole opzioni di investimento alternative in quattro diverse categorie: «1», «2», «3» e «4». La classificazione si basa sui seguenti criteri:
  - a) il rischio di non poter recuperare le contribuzioni corrette per l'inflazione;
  - b) la differenza attesa;
  - c) il confronto con i rendimenti attesi in termini di raggiungimento di un determinato livello di prestazioni del PEPP, a seconda dei casi, all'inizio o durante la fase di decumulo.
2. Per calcolare il rischio di non poter recuperare le contribuzioni corrette per l'inflazione, il fornitore del PEPP determina stocasticamente l'intervallo di valori attesi del capitale accumulato alla fine del periodo di accumulo per risparmiatori in PEPP generici, la durata generica dei periodi di accumulo e i livelli di contribuzione standardizzati. Mediante una simulazione stocastica, il rischio è espresso come probabilità in punti percentuali, che traduce il numero di osservazioni in cui la somma delle contribuzioni corrette per l'inflazione è superiore al valore atteso del capitale accumulato alla fine del periodo di accumulo sul numero totale delle osservazioni.
3. Il rischio della singola opzione di investimento di non poter recuperare le contribuzioni corrette per l'inflazione è assegnato alle diverse categorie come segue:

Categorie	Periodi di accumulo			
	40 anni	30 anni	20 anni	10 anni
1	fino al 13,75 %	fino al 17 %	fino al 27 %	fino al 36 %
2	dal 13,8 al 16,55 %	dal 17 al 19,75 %	dal 27 al 29,25 %	dal 36 al 43,25 %
3	dal 16,6 al 19,35 %	dal 19,8 al 22,55 %	dal 29,3 al 31,55 %	dal 43,3 al 50,55 %
4	superiore al 19,4 %	superiore al 22,6 %	superiore al 31,6 %	superiore al 50,6 %

Se la categoria di rischio dell'opzione di investimento diverge tra i diversi periodi di accumulo, si utilizza la categoria di rischio più elevata.

4. Per calcolare la differenza attesa, il fornitore del PEPP determina stocasticamente l'intervallo di valori attesi del capitale accumulato alla fine del periodo di accumulo per risparmiatori in PEPP generici, la durata generica dei periodi di accumulo e i livelli di contribuzione standardizzati. Mediante una simulazione stocastica, il rischio è espresso come percentuale della differenza attesa rispetto alla somma delle contribuzioni corrette per l'inflazione. La differenza attesa è determinata dalle osservazioni in cui le contribuzioni corrette per l'inflazione superano il valore atteso del capitale accumulato alla fine del periodo di accumulo e le perdite medie di tali osservazioni.
5. Il rischio della singola opzione di investimento in termini di differenza attesa è assegnato alle diverse categorie come segue:

Categorie	Periodi di accumulo			
	40 anni	30 anni	20 anni	10 anni
1	fino a -20 %	fino a -17 %	fino a -13 %	fino a -8 %
2	da -20 a -23 %	da -17 a -20,25 %	da -13 a -16,5 %	da -8 a -11,25 %
3	da -23,5 a -26,5 %	da -20,3 a -23,55 %	da -16,6 a -20,1 %	da -11,3 a -14,55 %
4	superiore a -26,5 %	superiore a -23,6 %	superiore a -20,1 %	superiore a -14,6 %

Se la categoria di rischio dell'opzione di investimento diverge tra i diversi periodi di accumulo, si utilizza la categoria di rischio più elevata.

6. Per calcolare i rendimenti attesi in termini di raggiungimento di un determinato livello di prestazioni del PEPP, il fornitore del PEPP determina stocasticamente l'intervallo di valori attesi del capitale accumulato alla fine del periodo di accumulo per risparmiatori in PEPP generici, la durata generica dei periodi di accumulo e i livelli di contribuzione standardizzati. Il fornitore del PEPP esprime i rendimenti in termini di capitale accumulato mediano alla fine del periodo di accumulo come multiplo della somma delle contribuzioni corrette per l'inflazione.
7. I rendimenti della singola opzione di investimento in termini di raggiungimento di un determinato livello di prestazioni del PEPP sono assegnati alle diverse categorie come segue:

Categorie	Periodi di accumulo			
	40 anni	30 anni	20 anni	10 anni
1	fino a 1,7	fino a 1,3	fino a 1,08	fino a 0,93
2	tra 1,7 e 2,03	tra 1,3 e 1,45	tra 1,08 e 1,165	tra 0,93 e 0,985
3	tra 2,035 e 2,36	tra 1,455 e 1,61	tra 1,17 e 1,255	tra 0,99 e 1,045
4	superiore a 2,365	superiore a 1,615	superiore a 1,26	superiore a 1,05

Se la categoria dei rendimenti dell'opzione di investimento diverge tra i diversi periodi di accumulo, si utilizza la categoria di rendimenti più bassa.

8. Per aggregare i risultati della classificazione delle singole opzioni di investimento nell'indicatore sintetico di rischio, il fornitore del PEPP:
  - a) confronta le due categorie di rischio e, se il loro valore diverge, sceglie quello più elevato;
  - b) confronta la categoria di rischio risultante con il valore della categoria dei rendimenti per integrare le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento, confrontando i rendimenti dell'opzione di investimento con la sua rischiosità.

#### *Scenari di performance*

9. Il fornitore del PEPP determina stocasticamente le prestazioni attese del PEPP, a seconda dei casi, all'inizio o durante la fase di decumulo, prendendo in considerazione:
  - a) i livelli di contribuzione standardizzati o personalizzati;
  - b) la durata della fase di accumulo;
  - c) la speranza di vita del risparmiatore in PEPP medio, se pertinente;
  - d) la crescita tendenziale delle retribuzioni, se applicabile;
  - e) i rendimenti nominali attesi degli investimenti, secondo la strategia di investimento, e l'allocazione strategica degli investimenti;
  - f) il tasso annuo di inflazione;
  - g) i livelli dei costi.
10. I valori delle prestazioni attese del PEPP nell'ambito dei diversi scenari di performance sono determinati in linea con la dispersione stocastica delle prestazioni attese del PEPP:
  - a) lo scenario favorevole è dato dal valore delle prestazioni del PEPP all'85° percentile della distribuzione;
  - b) lo scenario delle migliori stime è dato dal valore delle prestazioni del PEPP al 50° percentile della distribuzione;

- c) lo scenario sfavorevole è dato dal valore delle prestazioni del PEPP al 15° percentile della distribuzione;
- d) lo scenario di stress è dato dal valore delle prestazioni del PEPP al 5° percentile della distribuzione.

## Parte II. Regole per la formulazione delle ipotesi sulle proiezioni delle prestazioni pensionistiche

### Tasso annuo dei rendimenti nominali degli investimenti

11. Il fornitore del PEPP determina i rendimenti nominali attesi del PEPP di base e delle opzioni di investimento alternative secondo un approccio stocastico appropriato, rispecchiando la corrispondente strategia di investimento, l'allocazione strategica degli investimenti e la tecnica di attenuazione del rischio applicata per la singola opzione di investimento.
12. Per determinare i diversi elementi del modello stocastico, il fornitore del PEPP utilizza il tasso di inflazione annuo e può adottare un approccio modulare almeno per il calcolo stocastico:
  - a) dei tassi di interesse nominali;
  - b) dei differenziali di credito, compresi la migrazione e il default;
  - c) dei rendimenti di capitale.
13. Per il calcolo dei tassi di interesse nominali, il fornitore del PEPP può utilizzare il modello G2++ del tasso a breve descritto da Brigo et al. (2006) <sup>(1)</sup>, equivalente al modello a due fattori di Hull-White e che consente tassi di interesse negativi. Il suo comportamento è guidato da cinque parametri, due per ogni fattore e uno per la correlazione. Le componenti del processo di Wiener bidimensionale sono correlate e un fattore di spostamento deterministico consente un allineamento perfetto della struttura per scadenza iniziale ai tassi di mercato.

Le equazioni stocastiche differenziali per i due fattori  $x(t)$  and  $y(t)$  sono

$$dx(t) = -ax(t)dt + \sigma dW_1^{\mathbb{Q}}(t), x(0) = 0$$

e

$$dy(t) = -by(t)dt + \eta dW_2^{\mathbb{Q}}(t), y(0) = 0,$$

dove  $a$ ,  $b$ ,  $\sigma$  e  $\eta$  sono parametri positivi e  $W_1^{\mathbb{Q}}$  e  $W_2^{\mathbb{Q}}$  processi di Wiener correlati nel quadro della misura neutrale al rischio  $\mathbb{Q}$ . Il parametro di correlazione  $\rho$  è definito come

$$dW_1^{\mathbb{Q}}(t)dW_2^{\mathbb{Q}}(t) = \rho dt.$$

14. La valutazione neutrale al rischio utilizzando la misura neutrale al rischio  $\mathbb{Q}$  richiede l'adeguamento alla misura reale  $\mathbb{P}$ , che può consistere nel prezzo di mercato del rischio costante e indipendente nel tempo.
15. Utilizzando il teorema di Girsanov, il calcolo è il seguente:

$$dW_i^{\mathbb{P}} = -\lambda_i dt + dW_i^{\mathbb{Q}}, i = 1, 2$$

dove  $\lambda_i$  è il prezzo di mercato del rischio. Le dinamiche nell'ambito della misura  $\mathbb{P}$  possono quindi essere descritte come

$$dx(t) = (\lambda_1 \sigma - ax(t))dt + \sigma dW_1^{\mathbb{P}}(t), x(0) = 0$$

e

$$dy(t) = (\lambda_2 \eta - by(t))dt + \eta dW_2^{\mathbb{P}}(t), y(0) = 0.$$

<sup>(1)</sup> Brigo, D., Mercurio, F.: *Interest Rate Models – Theory and Practice*, seconda edizione, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2001, 2006.

Il processo a tasso a breve  $r(t)$  è la somma dei due fattori e dello spostamento deterministico, ossia

$$r(t) = x(t) + y(t) + \varphi(t),$$

dove per il fattore di spostamento deterministico  $\varphi(t)$

$$\varphi(T) = f^M(0, T) + \frac{\sigma^2}{2a^2} (1 - e^{-aT})^2 + \frac{\eta^2}{2b^2} (1 - e^{-bT})^2 + \rho \frac{\sigma\eta}{ab} (1 - e^{-aT})(1 - e^{-bT})$$

è verificato. In questa equazione  $f^M(0, T)$  rappresenta il tasso a termine istantaneo di mercato al momento iniziale 0 con l'orizzonte temporale  $T$ .

16. Secondo il modello G2++, esistono soluzioni analitiche del prezzo di un'obbligazione zero coupon, definendo

$$\begin{aligned} V(t, T) := & \frac{\sigma^2}{a^2} \left[ T - t + \frac{2}{a} e^{-a(T-t)} - \frac{1}{2a} e^{-2a(T-t)} - \frac{3}{2a} \right] \\ & + \frac{\eta^2}{b^2} \left[ T - t + \frac{2}{b} e^{-b(T-t)} - \frac{1}{2b} e^{-2b(T-t)} - \frac{3}{2b} \right] \\ & + 2\rho \frac{\sigma\eta}{ab} \left[ T - t + \frac{e^{-(T-t)} - 1}{a} + \frac{e^{-b(T-t)} - 1}{b} - \frac{e^{-(a+b)(T-t)} - 1}{a+b} \right], \\ A(t, T) := & \frac{P^M(0, T)}{P^M(0, t)} e^{\frac{1}{2}[V(t, T) - V(0, T) + V(0, t)]}, \end{aligned}$$

e

$$B(z, t, T) := \frac{1 - e^{-z(T-t)}}{z}$$

per i quali il prezzo di un'obbligazione zero coupon nel modello G2++ è

$$P(t, T) = A(t, T) e^{-B(a, T)x(t) - B(b, T)y(t)}.$$

$P^M(t, T)$  indica qui il prezzo di mercato di un'obbligazione zero coupon nel tempo  $t$  per la scadenza  $T$ .

17. Il fornitore del PEPP può utilizzare i prezzi del modello per determinare i rendimenti degli investimenti privi di rischio in obbligazioni. Inoltre, il tasso a breve può essere utilizzato come input per la modellizzazione dei rendimenti di capitale e potenzialmente per i rendimenti immobiliari.
18. Per determinare i differenziali creditizi, il fornitore del PEPP può utilizzare la simulazione dei differenziali creditizi in combinazione con la struttura per scadenza delle obbligazioni zero coupon prive di rischio per ottenere una struttura per scadenza di obbligazioni zero coupon con rischio di credito. I tassi di azzardo di obbligazioni di diverse classi di rating possono essere modellizzati utilizzando i processi di Cox-Ingersoll-Ross (CIR). Il tasso di azzardo  $\pi_i$  si sviluppa nella misura neutrale al rischio secondo l'equazione stocastica differenziale

$$d\pi_i(t) = k(\theta - \pi_i(t))dt + \sigma\sqrt{\pi_i(t)}dW_i^Q(t), \pi_i(0) = \pi_{i,0}$$

nella condizione  $2k\theta > \sigma^2$  per mantenere  $\pi(t)$  positivo per tutti i  $t$ . Nell'ipotesi di un prezzo di mercato del rischio di forma

$$\lambda(t) = \lambda\sqrt{\pi_i(t)},$$

le dinamiche reali sono date da

$$d\pi_i(t) = (k\theta - (k + \lambda\sigma)\pi_i(t))dt + \sigma\sqrt{\pi_i(t)}dW_i^P(t), \pi_i(0) = \pi_{i,0}$$

19. Il fornitore del PEPP può modellizzare i tassi di azzardo per le classi di rating AAA ( $i = 1$ ), AA, A, BBB e BB ( $i = 5$ ), distinguendo eventualmente le obbligazioni societarie, le obbligazioni garantite e le altre obbligazioni. Le probabilità di default  $p_i(t, T)$  sono quindi calcolate come il prodotto dei prezzi CIR  $P_i(t, T)$  al momento  $t$  per la scadenza  $T$ , ossia

$$p_i(t, T) = \prod_{j=1}^i P_j(t, T) = \prod_{j=1}^i A_j(t, T) e^{-B_j(t, T) \pi_j(t)},$$

dove

$$A_i(t, T) = \left[ \frac{2 h_i e^{\frac{(k_i + h_i)(T-t)}{2}}}{2 h_i + (k_i + h_i)(e^{(T-t)h_i} - 1)} \right]^{2k_i \theta_i / \sigma_i^2},$$

$$B_i(t, T) = \frac{2(e^{(T-t)h_i} - 1)}{2 h_i + (k_i + h_i)(e^{(T-t)h_i} - 1)}, \text{ e}$$

$$h_i = \sqrt{k_i^2 + 2\sigma^2}.$$

I differenziali  $s_i(t, T)$  sono quindi determinati mediante

$$s_i(t, T) = (\delta + (1 - \delta) \cdot p_i(t, T))^{-\frac{1}{T}} - 1,$$

dove  $\delta$  è il tasso di recupero.

20. Per calcolare i rendimenti di capitale, il fornitore del PEPP può utilizzare un modello per lo sviluppo di un indice del mercato azionario mediante l'utilizzo di moto browniano geometrico. Il modello ha due parametri: la volatilità e il premio per il rischio azionario. Il modello dei tassi di interesse nominali fornisce il tasso di interesse privo di rischio applicabile e il risultato del modello è costituito dai rendimenti annui annualizzati degli investimenti nell'indice di mercato.

$$dS_t = (r(t) + \lambda) S_t dt + \sigma S_t dW_t$$

21. Per determinare la volatilità annuale, il fornitore del PEPP può utilizzare la deviazione standard dei rendimenti mensili di un indice azionario appropriato per un periodo di tempo rappresentativo appropriato per annualizzare il risultato.
22. Il fornitore del PEPP può applicare il premio per il rischio azionario  $\lambda_{eq}$  come misura implicita secondo Damodaran (2020) <sup>(2)</sup>, ma calcolandolo direttamente sull'indice azionario appropriato senza ulteriori premi per il rischio paese. È definito come

$$\lambda_{eq} := E[R_m] - R_f,$$

dove  $E[R_m]$  è il rendimento di mercato atteso e come tasso privo di rischio  $R_f$  può essere scelto il tasso spot a 10 anni della curva della BCE o della banca centrale nazionale.

23. Per il tasso di crescita  $g$ , il fornitore del PEPP può utilizzare le previsioni di crescita a lungo termine dell'EPS, mentre  $\gamma$  è la somma del dividendo e del rendimento del riacquisto di azioni proprie. I flussi finanziari possono essere determinati utilizzando un tasso di crescita costante per cinque anni, dopodiché i flussi finanziari finali restano identici all'infinito, con il tasso privo di rischio come tasso di crescita.

$$PV_{Index} = \frac{\gamma P_0}{(1 + E[R_m])} + \frac{\gamma(1 + g)P_0}{(1 + E[R_m])^2} + \frac{\gamma(1 + g)^2 P_0}{(1 + E[R_m])^3} + \frac{\gamma(1 + g)^3 P_0}{(1 + E[R_m])^4} + \frac{\gamma(1 + g)^4 (1 + R_f) P_0}{E[R_m] - R_f} + \frac{\gamma(1 + g)^4 P_0}{(1 + E[R_m])^5} + \frac{E[R_m] - R_f}{(1 + E[R_m])^5},$$

in cui  $PV_{index}$  è il valore presente dell'indice in questo modello di sconto dei dividendi e  $P_0$  è il prezzo dell'indice al momento  $t = 0$ .

Alla condizione che

$$P_0 = PV_{Index}$$

possono essere calcolati il rendimento di mercato atteso e il premio per il rischio azionario.

<sup>(2)</sup> Damodaran, Aswath, *Equity Risk Premiums: Determinants, Estimation and Implications - The 2020 Edition* (5 marzo 2020). NYU Stern School of Business.

*Tasso di inflazione annuo*

24. Per calcolare il tasso di inflazione annuo, il fornitore del PEPP utilizza il processo di Vasicek a un fattore. La dinamica di ritorno alla media del modello è determinata da tre parametri. L'equazione differenziale stocastica del modello è

$$di(t) = k(\vartheta - i(t))dt + \sigma dW(t), i(0)=i_0,$$

dove  $i(t)$  è il tasso di inflazione nel tempo  $t$ ,  $k$  si riferisce alla velocità di ritorno alla media,  $\vartheta$  al livello del ritorno alla media e  $\sigma$  alla volatilità.

25. La modellizzazione prende come riferimento il livello-obiettivo a medio termine del tasso di inflazione della Banca centrale europea per la zona euro o, se applicabile, della corrispondente banca centrale per i paesi non appartenenti alla zona euro, unitamente alla deviazione standard osservata dei tassi di inflazione. La velocità di ritorno alla media, insieme al tasso di inflazione attuale, è utilizzata per allineare il modello al contesto attuale e alle previsioni sul tasso di inflazione a breve termine.
26. La calibrazione del tasso di inflazione utilizza, per la zona euro, l'obiettivo di inflazione della Banca centrale europea o, per gli Stati membri non appartenenti alla zona euro, l'obiettivo di inflazione della banca centrale per il parametro  $\vartheta$ . Le serie temporali mensili del tasso di inflazione su base annua dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA) dello Stato membro sono utilizzate per calcolare la deviazione standard del tasso di inflazione a lungo termine, ipotizzato a 100 anni. A partire dalle stesse serie temporali, è utilizzato il valore iniziale del tasso di inflazione alla data di riferimento. Il fornitore del PEPP utilizza le proiezioni sull'inflazione per l'IPCA dello Stato membro, pubblicate nel quadro delle proiezioni macroeconomiche semestrali degli esperti dell'Eurosistema per i paesi della zona euro o delle previsioni economiche della Commissione europea per i paesi non appartenenti alla zona euro, a meno che le proiezioni siano fornite dalla banca centrale corrispondente. Tali proiezioni sull'inflazione sono utilizzate per adeguare la velocità di ritorno alla media.

*Andamento tendenziale delle retribuzioni future*

27. Per tenere conto dell'andamento tendenziale delle retribuzioni future, se del caso, il fornitore del PEPP prende in considerazione la crescita delle retribuzioni reali nei diversi Stati membri, sulla base dei dati di Eurostat e tenendo conto del fatto che le retribuzioni reali aumentano in misura significativa nelle fasi iniziali dell'attività lavorativa del risparmiatore in PEPP e registrano una crescita nettamente inferiore o riduzioni nelle fasi successive. Per definire la traiettoria della retribuzione reale del risparmiatore in PEPP, il fornitore del PEPP può prendere in considerazione un modello basato in parte sull'ipotesi che la retribuzione raggiungerà il valore massimo verso la fine della fase di accumulo e in parte sull'ipotesi che il valore massimo venga raggiunto prima, ossia 20 anni prima del pensionamento, e scenda successivamente.
28. Per riflettere un'ampia gamma di possibili traiettorie, il fornitore del PEPP può utilizzare un indice delle retribuzioni reali dato da un'equazione quadratica con l'età:  $\text{retribuzione} = a(\text{max} - \text{età})^2 + b$ . Il coefficiente «a» è tratto da una distribuzione uniforme tra -0,15 e 0,011; max è tratto da una distribuzione uniforme tra 47 e 64 e corrisponde all'età in cui la retribuzione reale raggiunge il valore massimo; e il coefficiente «b» è tale che l'indice retributivo inizi a 100 all'età di 25 anni.

**Parte III. Metodologia per il calcolo dei costi, compresa la specifica degli indicatori sintetici**

29. Nel PEPP KID il fornitore del PEPP presenta i costi annui totali, compresi tutti i costi sostenuti e addebitabili entro 12 mesi, in termini monetari e in percentuale del capitale accumulato previsto dopo 12 mesi. Se necessario, tali importi possono essere calcolati come media dei costi annui totali per tutta la durata del contratto PEPP. Il calcolo dell'effetto composto dei costi si basa su un periodo di accumulo di 40 anni, sulla base di una contribuzione mensile di 100 EUR e sul capitale accumulato previsto nello scenario delle migliori stime.

30. Nel prospetto delle prestazioni del PEPP il fornitore del PEPP presenta l'impatto stimato dei costi sulle prestazioni finali del PEPP utilizzando l'approccio della riduzione della ricchezza. La «riduzione della ricchezza» è calcolata come la differenza tra i risparmi accumulati previsti alla fine della fase di accumulo e i risparmi accumulati previsti alla fine della fase di accumulo in uno scenario privo di costi. La differenza è indicata in termini monetari e percentuali rispetto al risparmio accumulato previsto. Il calcolo è basato sul livello di contribuzione personalizzato del singolo risparmiatore in PEPP e sullo scenario delle migliori stime di cui al punto 10.
-

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/474 DELLA COMMISSIONE****del 15 marzo 2021****recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Pistacchio di Raffadali» (DOP)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Pistacchio di Raffadali» presentata dall'Italia è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(2)</sup>.
- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Pistacchio di Raffadali» deve essere registrato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il nome «Pistacchio di Raffadali» (DOP) è registrato.

Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione <sup>(3)</sup>.*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2021

*Per la Commissione*  
*a nome della presidente*  
Janusz WOJCIECHOWSKI  
*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU C 395 del 20.11.2020, pag. 46.

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/475 DELLA COMMISSIONE****del 17 marzo 2021****recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette****«Münchener Bier» (IGP)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Germania relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Münchener Bier», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1549/98 della Commissione <sup>(2)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1156/2007 della Commissione <sup>(3)</sup> e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 266/2013 della Commissione <sup>(4)</sup>.
- (2) Trattandosi di una modifica non minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(5)</sup>, in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.
- (3) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* relativa al nome «Münchener Bier» (IGP).*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

---

<sup>(1)</sup> GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1549/98 della Commissione, del 17 luglio 1998, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (GU L 202 del 18.7.1998, pag. 25).<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 1156/2007 della Commissione, del 3 ottobre 2007, recante approvazione delle modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Münchener Bier (IGP)] (GU L 258 del 4.10.2007, pag. 13).<sup>(4)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 266/2013 della Commissione, del 18 marzo 2013, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Münchener Bier (IGP)] (GU L 82 del 22.3.2013, pag. 36).<sup>(5)</sup> GU C 398 del 23.11.2020, pag. 21.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2021

*Per la Commissione  
a nome della presidente*  
Janusz WOJCIECHOWSKI  
*Membro della Commissione*

---

# DECISIONI

## DECISIONE (UE) 2021/476 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 2021

**che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti per coperture dure**

*[notificata con il numero C(2021) 1579]*

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica (*Eco-labelling Board*),

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CE) n. 66/2010, il marchio Ecolabel UE può essere assegnato ai prodotti che hanno un impatto ridotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita.
- (2) Il regolamento (CE) n. 66/2010 dispone che i criteri specifici per l'assegnazione dell'Ecolabel UE siano stabiliti per gruppi di prodotti.
- (3) La decisione 2009/607/CE della Commissione <sup>(2)</sup> ha stabilito i criteri e i relativi requisiti di valutazione e verifica per il gruppo di prodotti «coperture dure». Con decisione (UE) 2017/2076 della Commissione <sup>(3)</sup> il periodo di validità di tali criteri e requisiti è stato prorogato al 30 giugno 2021.
- (4) Al fine di rispecchiare più compiutamente le migliori prassi del mercato per questo gruppo ampliato di prodotti e tener conto delle innovazioni introdotte nel periodo intercorso, è opportuno stabilire una nuova serie di criteri per i «prodotti per coperture dure».
- (5) Il controllo dell'adeguatezza (REFIT) del marchio Ecolabel UE <sup>(4)</sup> del 30 giugno 2017, che ha riesaminato l'attuazione del regolamento (CE) n. 66/2010, ha riconosciuto la necessità di un approccio più strategico all'Ecolabel, anche abbinando, se del caso, gruppi di prodotti tra loro strettamente collegati.
- (6) In linea con queste conclusioni e previa consultazione del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica, è opportuno rivedere i criteri per il gruppo di prodotti per «coperture dure» e ampliare l'ambito d'applicazione per includervi altri prodotti utilizzati per scopi primari analoghi, prodotti con gli stessi materiali e per i quali il mercato dimostra interesse.
- (7) Nel nuovo piano d'azione per l'economia circolare Per un'Europa più pulita e più competitiva <sup>(5)</sup> adottato l'11 marzo 2020 si afferma che la durabilità, la riciclabilità e il contenuto riciclato sono requisiti che figureranno più sistematicamente tra i criteri per l'Ecolabel UE.

<sup>(1)</sup> GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Decisione 2009/607/CE della Commissione, del 9 luglio 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle coperture dure (GU L 208 del 12.8.2009, pag. 21).

<sup>(3)</sup> Decisione (UE) 2017/2076 della Commissione, del 7 novembre 2017, che modifica la decisione 2009/607/CE per quanto riguarda il periodo di validità dei criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea alle coperture dure (GU L 295 del 14.11.2017, pag. 74).

<sup>(4)</sup> Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa al riesame dell'attuazione del regolamento (CE) n. 122/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) e del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo all'Ecolabel UE [COM(2017) 355 final].

<sup>(5)</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare — Per un'Europa più pulita e più competitiva [COM(2020) 98 final].

- (8) Una parte significativa dell'incidenza ambientale della produzione di pietre naturali e prodotti di calcestruzzo prefabbricato è associata a specifici soggetti che intervengono nella catena di approvvigionamento e per i quali esistono attualmente scarsi, se non nulli, incentivi diretti a conformarsi ai criteri del marchio Ecolabel UE. Previa consultazione del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica, è opportuno consentire l'assegnazione del marchio Ecolabel UE anche ai prodotti intermedi destinati alle imprese nel settore della pietra naturale (ad esempio, i blocchi di pietra da taglio estratti nelle cave) e nel settore del calcestruzzo prefabbricato (ad esempio, i leganti idraulici prodotti in forni o i cementi alternativi). Ciò faciliterà anche la valutazione e la verifica degli organismi competenti al momento della vendita di tali prodotti intermedi ai titolari di licenze Ecolabel UE.
- (9) Previa consultazione del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica, è opportuno introdurre criteri obbligatori e facoltativi, nonché un sistema di punteggio. Possono essere attribuiti punti in caso di conformità ai requisiti facoltativi o in funzione della misura in cui il richiedente supera la conformità a determinati requisiti obbligatori. Affinché possa avvalersi dell'Ecolabel UE, un prodotto deve sia rispettare tutti i requisiti obbligatori sia raggiungere un punteggio complessivo minimo.
- (10) Il sistema di attribuzione del punteggio offre un approccio più flessibile nell'assegnazione del marchio Ecolabel UE per i prodotti per coperture dure presenti sul mercato che hanno le migliori prestazioni ambientali, consente di applicare una maggiore ponderazione ai criteri associati agli impatti ambientali più significativi del prodotto e incoraggia e riconosce il costante miglioramento sotto il profilo ambientale dei titolari delle licenze.
- (11) I criteri per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE ai prodotti per coperture dure mirano in particolare a promuovere prodotti con un minore impatto ambientale durante il loro ciclo di vita, fabbricati utilizzando processi efficienti sul piano dei materiali e sotto il profilo energetico, con una riduzione delle emissioni nell'aria e una riduzione del consumo di acqua. Alla luce degli sforzi compiuti per la neutralità climatica e la decarbonizzazione dell'industria dell'Unione, sono stati stabiliti limiti alle emissioni di CO<sub>2</sub> per i processi di combustione, inoltre l'uso di energia elettrica da fonti rinnovabili e il calcolo dell'impronta di carbonio sono incentivati dall'attribuzione di punti. Per contribuire a facilitare la transizione verso un'economia più circolare, i criteri stabiliscono requisiti obbligatori sul riutilizzo dei rifiuti di processo e incentivano l'incorporazione di contenuto di materiale riciclato/secondario, come opportuno.
- (12) I criteri per l'assegnazione dell'Ecolabel UE e i relativi requisiti di valutazione e verifica per il gruppo di prodotti dovrebbero rimanere validi fino al 31 dicembre 2028, tenuto conto del ciclo di innovazione per questo gruppo di prodotti.
- (13) Per motivi di certezza del diritto è opportuno abrogare la decisione 2009/607/CE.
- (14) Dovrebbe essere previsto un periodo transitorio per i produttori di prodotti per coperture dure ai quali è stato assegnato il marchio Ecolabel UE sulla base dei criteri stabiliti nella decisione 2009/607/CE, al fine di dar loro il tempo sufficiente ad adeguare i propri prodotti e conformarsi ai nuovi criteri e requisiti. Per un periodo di tempo limitato dopo l'adozione della presente decisione, i produttori dovrebbero anche poter scegliere se presentare le domande in base ai criteri stabiliti nella decisione 2009/607/CE o presentarle in base ai nuovi criteri stabiliti dalla presente decisione. I marchi Ecolabel UE assegnati in base ai criteri stabiliti nella vecchia decisione possono essere utilizzati per dodici mesi a partire dalla data di adozione della presente decisione.
- (15) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

1. Il gruppo di prodotti «prodotti per coperture dure» comprende piastrelle per pavimentazione, piastrelle murali, tegole, blocchi, lastre, pannelli, elementi per pavimentazione, cordoli, piani tavolo, piani da bagno e piano di lavoro da cucina per uso interno o esterno.
2. Nel gruppo di prodotti «prodotti per coperture dure» non rientrano:
  - a) ceramiche refrattarie, ceramiche tecniche, tubazioni in terracotta, stoviglie da tavola in ceramica, ceramiche ornamentali o sanitari in ceramica;

- b) elementi per muratura definiti nella serie di norme EN 771;
  - c) tegole e accessori in laterizio definiti nella norma EN 1304;
  - d) prodotti di calcestruzzo prefabbricato rinforzato;
  - e) prodotti accessori associati alla posa in opera e al montaggio di prodotti per coperture dure quali malte da iniezione, adesivi, fissaggi meccanici e i materiali di sottofondo.
3. I prodotti per coperture dure sono costituiti da uno dei seguenti materiali:
- a) pietra naturale (detta anche pietra da taglio);
  - b) agglomerati lapidei a base di leganti in resina;
  - c) ceramica o laterizio;
  - d) prodotti in calcestruzzo prefabbricato o blocchi in terra compressa a base di leganti idraulici o cementi alternativi.

## Articolo 2

Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

- 1) «agglomerato lapideo»: prodotto industriale fabbricato a partire da una miscela di aggregati di varie dimensioni e natura (generalmente provenienti da pietre naturali), talvolta miscelato con altri materiali compatibili, additivi e leganti in resina;
- 2) «cemento alternativo»: qualsiasi cemento non conforme ai requisiti composizionali per i cementi comuni definiti nella norma EN 197-1 <sup>(6)</sup>, compresi i cementi con contenuti di clinker di cemento Portland molto bassi, così come i cementi ad attivazione alcalina e i geopolimeri, il cui contenuto di clinker di cemento Portland può essere pari a zero;
- 3) «ceramica»: materiale a base di materiali argillosi o altri materiali inorganici non metallici le cui proprietà caratteristiche — grande resistenza meccanica, resistenza all'usura, longevità, inerzia chimica, non tossicità e resistenza al calore e agli incendi — sono il risultato di una trasformazione termica in funzione del tempo accuratamente ottimizzata che avviene durante la cottura in forno;
- 4) «blocchi in terra compressa»: prodotti che presentano caratteristiche regolari e verificate, ottenuti dalla compressione statica o dinamica di terra allo stato umido, seguita immediatamente dalla sformatura, e la cui coesione, allo stato sia umido che secco, è dovuta alla frazione argillosa contenuta nella terra cruda e che può essere aumentata con l'impiego di additivi;
- 5) «laterizio»: materiale prodotto principalmente da argilla o altri materiali argillosi, sottoposto a sagomatura (estrusione e/o pressatura), essiccazione e cottura dell'argilla preparata, con o senza additivi;
- 6) «piastrella per pavimentazione»: piastrella piatta, solitamente di forma quadrata o rettangolare, di dimensioni comprese entro intervalli standardizzati, che può essere sagomata per estrusione, stampaggio diretto o essere tagliata da lastre nelle dimensioni volute e che, una volta posata assieme alle altre piastrelle, forma lo strato superiore della pavimentazione di superfici interne od esterne, generalmente destinato ad essere visibile o a venire a contatto con gli utilizzatori della superficie pavimentata;
- 7) «legante idraulico»: cemento o calce idraulica comune, vale a dire un materiale inorganico finemente triturato che, miscelato con acqua, forma un impasto che fa presa e indurisce mediante reazioni e processi di idratazione e che, dopo l'indurimento, conserva le sue proprietà di resistenza e stabilità anche sott'acqua. I cementi comuni devono rientrare in una delle 27 classi di cemento definite nella norma EN 197-1 e le calci idrauliche devono essere conformi ai requisiti definiti nella norma EN 459-1 <sup>(7)</sup> per calci idrauliche naturali, calci formulate o calci idrauliche;
- 8) «cordolo»: elemento di dimensioni comprese entro intervalli standardizzati, di forma dritta o incurvata, che può essere smussato o inclinato sulla faccia esposta e destinato principalmente a separare superfici che si trovano sullo stesso piano o su piani diversi, ad esempio i bordi di una strada o di un marciapiede;
- 9) «piano di lavoro da cucina»: superficie di lavoro, direttamente sagomata o tagliata da lastre nelle dimensioni volute, e fissata, meccanicamente o mediante adesivi specifici, su una struttura destinata principalmente alla preparazione degli alimenti;

<sup>(6)</sup> EN 197-1:2011. Cemento — parte 1: Composizione, specificazioni e criteri di conformità per cementi comuni.

<sup>(7)</sup> EN 459-1:2015. Calci da costruzione — parte 1: Definizioni, specifiche e criteri di conformità

- 10) «prodotto in pietra naturale» e «pietra da taglio»: frammenti di roccia naturale, dalla quale i prodotti in pietra naturale sono stati tagliati e finiti in dimensioni, forme e proprietà specifiche di superficie in un impianto di trasformazione, mentre la pietra da taglio è il materiale intermedio che alimenta l'impianto di trasformazione e che consiste in grandi blocchi o grandi lastre di pietra naturale estratti dalla cava;
- 11) «elemento per pavimentazione»: elemento di dimensioni comprese entro intervalli standardizzati, di forma rettangolare o qualsiasi altra forma, che può essere posato secondo un motivo ripetitivo come strato superficiale di una pavimentazione flessibile o rigida e che può essere assemblato con altri elementi mediante malta, adesivi o sistemi di posa autobloccanti;
- 12) «calcestruzzo prefabbricato»: prodotti di calcestruzzo, fabbricati conformemente a specifiche norme di prodotto in un luogo diverso dalla destinazione finale di utilizzo, al riparo da condizioni meteorologiche avverse durante la produzione, e che sono il risultato di un processo industriale sottoposto a un sistema di controllo di produzione in fabbrica, con possibilità di cernita prima della consegna, comprese le «piastrelle di graniglia» monostrato e doppiostato, come da norma EN 13748-1:2004 e 13748-2:2004 <sup>(8)</sup>;
- 13) «tegola»: prodotto destinato alla copertura discontinua di tetti inclinati;
- 14) «piano tavolo»: parte superiore di un tavolo direttamente sagomata o tagliata da lastre nelle dimensioni volute e fissata, meccanicamente o mediante adesivi specifici, sulla struttura di un tavolo e destinata principalmente a costituire una superficie che consente agli utilizzatori di riposarsi, sedersi, mangiare, studiare o lavorare, in ambienti interni o esterni e in locali privati o pubblici;
- 15) «piano da bagno»: superficie direttamente sagomata o tagliata da lastre nelle dimensioni volute e fissata, meccanicamente o mediante adesivi specifici, su una struttura e destinata principalmente a essere utilizzata in bagni ad uso privato o pubblico o in luoghi analoghi in cui vengono regolarmente effettuate pratiche igieniche personali (ad esempio, zone esposte a spruzzi d'acqua);
- 16) «piastrella murale»: piastrella sottile, solitamente di forma quadrata o rettangolare, di dimensioni comprese entro intervalli standardizzati, che può essere sagomata per estrusione, stampaggio diretto o essere tagliata da lastre nelle dimensioni volute e che, una volta posata assieme alle altre piastrelle, forma lo strato esterno di un rivestimento murale interno o esterno, generalmente destinato ad essere visibile o a venire a contatto con i passanti.

### Articolo 3

Per ottenere l'assegnazione dell'Ecolabel UE a norma del regolamento (CE) n. 66/2010 per il gruppo di prodotti «prodotti per coperture dure», il prodotto deve rientrare nella definizione del gruppo di prodotti di cui all'articolo 1 della presente decisione e soddisfare tutti i requisiti obbligatori dei criteri e ottenere almeno il punteggio minimo richiesto come stabilito nell'allegato della presente decisione.

### Articolo 4

I criteri per l'assegnazione dell'Ecolabel UE per il gruppo di prodotti «prodotti per coperture dure» e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2028.

### Articolo 5

Il numero di codice assegnato a fini amministrativi al gruppo di prodotti «prodotti per coperture dure» è «021».

### Articolo 6

La decisione 2009/607/CE è abrogata.

<sup>(8)</sup> EN 13748-1:2004: Piastrelle di graniglia — parte 1: Piastrelle di graniglia — parte 1: Piastrelle di graniglia per uso interno. e EN 13748-2:2004: Piastrelle di graniglia — parte 2: Piastrelle di graniglia per uso esterno.

*Articolo 7*

1. In deroga all'articolo 6, le domande di assegnazione dell'Ecolabel UE presentate prima della data di adozione della presente decisione per i prodotti che rientrano nel gruppo «prodotti per coperture dure» ai sensi della decisione 2009/607/CE sono valutate in conformità delle condizioni di cui alla decisione 2009/607/CE.
2. Le domande di assegnazione dell'Ecolabel UE per i prodotti che rientrano nel gruppo di prodotti «prodotti per coperture dure» presentate alla data di adozione della presente decisione o nei due mesi successivi possono basarsi sui criteri stabiliti dalla presente decisione o su quelli stabiliti dalla decisione 2009/607/CE per il suddetto gruppo di prodotti. Tali domande sono valutate conformemente ai criteri sui quali sono basate.
3. Il marchio Ecolabel UE assegnato in base a una domanda valutata in conformità dei criteri stabiliti dalla decisione 2009/607/CE può essere utilizzato per dodici mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

*Articolo 8*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2021

*Per la Commissione*  
Virginijus SINKEVIČIUS  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

**Criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti per coperture dure****OSSERVAZIONI GENERALI****Finalità dei criteri**

I criteri per l'Ecolabel UE sono basati sui prodotti per coperture dure in commercio che presentano le migliori prestazioni ambientali; sono incentrati sugli effetti ambientali principali associati al ciclo di vita di questi prodotti e promuovono gli aspetti dell'economia circolare.

I criteri, quando pertinenti, mirano in particolare a: i) promuovere processi efficienti sul piano dell'energia; ii) ridurre le emissioni che contribuiscono al riscaldamento globale (CO<sub>2</sub>), all'acidificazione (SO<sub>x</sub> e NO<sub>x</sub>), all'eutrofizzazione (NO<sub>x</sub>), al potenziale di ossidazione fotochimica (polveri, NO<sub>x</sub> e COV) e alla tossicità per gli esseri umani (polveri e COV); iii) promuovere processi produttivi efficienti sul piano idrico; e iv) promuovere prodotti efficienti sul piano dei materiali.

A tal fine i criteri:

- stabiliscono massimali per il consumo energetico specifico laddove possono essere definiti valori di riferimento e, in caso contrario, richiedono piani di riduzione del consumo energetico;
- riconoscono e premiano l'uso di energia prodotta da fonti rinnovabili;
- stabiliscono limiti specifici per le emissioni di CO<sub>2</sub>, SO<sub>x</sub>, NO<sub>x</sub> e le polveri derivanti da processi in cui viene bruciato del combustibile;
- stabiliscono requisiti di gestione basati sulle migliori pratiche per i processi in cui le polveri provengono da fonti diffuse;
- stabiliscono requisiti per il riutilizzo delle acque reflue di processo o limiti per il tasso di consumo specifico di acqua, come opportuno;
- stabiliscono requisiti per il riutilizzo minimo dei rifiuti di processo e premiano, come opportuno, l'incorporazione di contenuti provenienti da materiali riciclati o secondari.

Dell'importanza di scegliere la corretta classe di prestazione e le dimensioni dei prodotti per coperture dure per un determinato uso si è tenuto conto all'atto di definire i requisiti in materia di idoneità all'uso. Così come si è tenuto conto dell'importanza della corretta posa in opera e manutenzione dei prodotti per coperture dure ai fini delle conseguenze sul ciclo di vita dei prodotti all'atto di definire i requisiti in materia di informazioni per gli utilizzatori.

Data la varietà dei materiali e dei processi di produzione relativi ai prodotti oggetto del presente documento, i criteri per l'assegnazione dell'Ecolabel UE ai «prodotti per coperture dure» includono sia criteri comuni a tutti i prodotti sia criteri specifici per prodotto, direttamente connessi al processo di produzione in questione.

I criteri per l'assegnazione dell'Ecolabel UE ai «prodotti per coperture dure» comprendono sia criteri obbligatori sia criteri facoltativi. Sono attribuiti punti per prestazioni superiori ai requisiti minimi obbligatori oppure per la conformità a criteri facoltativi.

Affinché un prodotto specifico possa avvalersi dell'Ecolabel UE, i richiedenti devono rispettare tutti i requisiti obbligatori e devono raggiungere il punteggio minimo stabilito per lo specifico prodotto. I criteri sono i seguenti:

Tabella 1

**Insieme dei criteri applicabili in funzione del prodotto specifico (alcuni titoli sono stati abbreviati):**

1. Criteri comuni a tutti i prodotti per coperture dure
1.1. Estrazione di minerali industriali e da costruzione
1.2. Sostanze soggette a restrizioni
1.3. Emissioni di COV
1.4. Idoneità all'uso
1.5. Informazioni per gli utilizzatori



## 1.6. Informazioni riportate sull'Ecolabel UE

## 1.7. Sistema di gestione ambientale (facoltativo)

**Criteri specifici relativi ai materiali e alle tecnologie**

2. <b>Pietra naturale</b>	3. <b>Agglomerati lapidei a base di leganti in resina</b>	4. <b>Ceramica e laterizio</b>	5. <b>Prodotti in calcestruzzo prefabbricato o blocchi in terra compressa a base di leganti idraulici o cementi alternativi</b>
2.1. Consumo di energia nella cava *	3.1. Consumo energetico	4.1. Consumo di combustibile per i processi di essiccazione e combustione	5.1. Fattore clinker **
2.2. Efficienza sul piano dei materiali nella cava *	3.2. Abbattimento delle polveri e qualità dell'aria	4.2. Emissioni di CO <sub>2</sub>	5.2. Emissioni di CO <sub>2</sub> **
2.3. Gestione delle acque/acque reflue nella cava *	3.3. Contenuto di materiale riciclato/secondario	4.3. Consumo idrico di processo	5.3. Emissioni di polveri, NOx e SOx nell'aria **
2.4. Abbattimento delle polveri nella cava *	3.4. Contenuto di leganti in resina	4.4. Emissioni di polveri, HF, NOx e SOx nell'aria	5.4. Recupero e approvvigionamento responsabile di materie prime
2.5. Sicurezza del personale e condizioni di lavoro nella cava *	3.5. Riutilizzo dei rifiuti di processo	4.5. Gestione delle acque reflue	5.5. Consumo energetico
2.6. Coefficiente dell'impatto paesaggistico della cava * (facoltativo)		4.6. Riutilizzo dei rifiuti di processo	5.6. Progettazione di prodotti innovativi sul piano ambientale (facoltativa)
2.7. Consumo energetico nell'impianto di trasformazione		4.7. Smalti e inchiostri	
2.8. Gestione delle acque/acque reflue nell'impianto di trasformazione			
2.9. Abbattimento delle polveri nell'impianto di trasformazione			
2.10. Riutilizzo dei rifiuti di processo dell'impianto di trasformazione			
2.11. Produzione integrata a livello regionale nell'impianto di trasformazione (facoltativo)			

\* Criteri applicabili per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE a blocchi intermedi di pietre da taglio provenienti da cave di pietra naturale.

\*\* Criteri applicabili per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE a prodotti intermedi a base di leganti idraulici o cementi alternativi.

**Valutazione e verifica:** Per ciascun criterio sono previsti requisiti specifici di valutazione e verifica.

Qualora il richiedente sia tenuto a esibire dichiarazioni, documenti, analisi, relazioni di prova o altri elementi che attestino la conformità ai criteri, detta documentazione può all'occorrenza provenire dal richiedente stesso e/o dai suoi fornitori e/o dai fornitori di questi ultimi ecc.

Gli organismi competenti riconoscono di preferenza gli attestati e le verifiche emananti da organismi accreditati conformemente alla pertinente norma armonizzata per i laboratori di prova e di taratura e le verifiche emananti da organismi accreditati conformemente alla pertinente norma armonizzata per gli organismi che certificano prodotti, processi e servizi.

Se opportuno, si possono utilizzare metodi di prova diversi da quelli indicati per ciascun criterio, purché ritenuti equivalenti dall'organismo competente che esamina la domanda.

Se opportuno, gli organismi competenti possono chiedere documentazione giustificativa ed effettuare verifiche indipendenti o ispezioni in loco per verificare la conformità ai criteri.

Eventuali cambiamenti riguardanti i fornitori e i siti di fabbricazione dei prodotti cui è stato assegnato l'Ecolabel UE devono essere notificati agli organismi competenti, fornendo contestualmente le informazioni che consentono di verificare che la conformità ai criteri non è venuta meno.

Come prerequisito, i prodotti per coperture dure soddisfano tutti gli obblighi di legge del o dei paesi in cui sono destinati a essere commercializzati. Il richiedente dichiara che il prodotto è conforme a tale requisito.

Si applicano le seguenti definizioni:

- 1) «sfridi di cava»: frammenti e scaglie provenienti dalle operazioni di segazione e scarti della fabbricazione di prodotti per coperture dure in pietra naturale o agglomerati lapidei.
- 2) «fanghi di segazione»: materiale solido recuperato dal trattamento in loco delle acque reflue risultanti dall'abbattimento delle polveri, dalle operazioni di segazione e/o finitura nella fabbricazione di prodotti per coperture dure in pietra naturale o agglomerati lapidei.
- 3) «energia rinnovabile»: energia da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare (eliotermica e fotovoltaico) e geotermica, da calore ambientale, maremotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, energia idroelettrica, energia della biomassa, dei gas di discarica, dei gas residuati dai processi di depurazione e biogas.

## CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DELL'ECOLABEL UE

## 1. CRITERI ORIZZONTALI COMUNI A TUTTI I PRODOTTI PER COPERTURE DURE

## 1.1. Estrazione di minerali industriali e da costruzione

L'estrazione di minerali industriali e da costruzione (ad esempio calcare, argilla, aggregati, pietra naturale ecc.) per la fabbricazione di un prodotto per coperture dure che possa vantare il marchio Ecolabel UE è effettuata solo in siti per i quali è possibile esibire la seguente documentazione:

- una valutazione dell'impatto ambientale e, se pertinente, una relazione a norma della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>;
- un'autorizzazione in corso di validità per l'attività di estrazione rilasciata dall'autorità regionale o nazionale competente;
- un piano di gestione del recupero ambientale del sito associato all'autorizzazione dell'attività di estrazione;
- una mappa che indichi l'ubicazione della cava;
- una dichiarazione conforme al regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.
- una dichiarazione di conformità alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio <sup>(3)</sup> (direttiva Habitat) e alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup> (direttiva Uccelli).

Per quanto riguarda l'ultimo punto, nei casi in cui i siti di estrazione siano ubicati in zone della rete Natura 2000, composti da zone speciali di conservazione ai sensi della direttiva 92/43/CEE e da zone di protezione speciale ai sensi della direttiva 2009/147/CE, le attività di estrazione devono essere state valutate e autorizzate conformemente alle disposizioni stabilite all'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE e aver tenuto conto del pertinente documento di orientamento della CE <sup>(5)</sup>.

Sempre per quanto riguarda l'ultimo punto, nei casi in cui i siti di estrazione siano ubicati al di fuori dell'UE, se i materiali sono estratti da zone ufficialmente candidate alla designazione di aree di particolare interesse per la conservazione o già designate come tali, se fanno parte della rete Emerald di cui alla raccomandazione n. 16 (1989) e della risoluzione n. 3 (1996) della convenzione di Berna <sup>(6)</sup>, o sono aree protette designate come tali ai sensi della legislazione nazionale dei paesi fornitori/esportatori, le attività di estrazione devono essere valutate e autorizzate conformemente a disposizioni che forniscono garanzie equivalenti alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE.

**Valutazione e verifica:** Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale requisito, rilasciata dalle autorità competenti, oppure copia delle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti e qualsiasi altra dichiarazione e documentazione richiesta.

Il piano di gestione del recupero ambientale comprende gli obiettivi del risanamento ambientale della cava, il progetto geomorfologico concettuale definitivo, compreso l'uso proposto dei terreni una volta dismessi la cava, i dettagli dell'attuazione di un efficace programma di ricostituzione vegetale e di un attento programma di monitoraggio inteso a valutare le prestazioni delle zone risanate.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 124 del 25.4.2014, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35).

<sup>(3)</sup> Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

<sup>(4)</sup> Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

<sup>(5)</sup> Documento di orientamento sull'estrazione di minerali non energetici e Natura 2000. Sommario. ISBN: 978-92-79-99542-2.

<sup>(6)</sup> Convenzione sulla conservazione della vita selvatica e degli habitat naturali. Consiglio d'Europa. Serie dei trattati europei - n. 104.

*Se le attività di estrazione dei minerali industriali o da costruzione sono state realizzate in zone della rete Natura 2000 (nell'Unione), della rete Emerald oppure in zone protette designate come tali a norma della legislazione nazionale dei paesi d'origine/esportatori (al di fuori dell'Unione), il richiedente presenta una dichiarazione di conformità al presente requisito, rilasciata dalle autorità competenti o copia dell'autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti.*

## 1.2. Sostanze soggette a restrizione

La dimostrazione della conformità a ciascuno dei sottocriteri di cui al criterio 1.2 è basata sulla comunicazione, da parte del richiedente, di un elenco di tutte le pertinenti sostanze chimiche utilizzate e della documentazione opportuna (scheda di dati di sicurezza e/o dichiarazione del fornitore di sostanze chimiche). Come minimo, devono essere vagliate tutte le sostanze chimiche di processo utilizzate dal richiedente nei processi di produzione pertinenti.

### 1.2.a) Restrizioni delle sostanze estremamente preoccupanti

Tutte le sostanze chimiche utilizzate dal richiedente nel processo di produzione e tutti i materiali forniti che formano parte del prodotto finale sono corredati di dichiarazioni dei fornitori indicanti che tali sostanze/materiali non contengono, in concentrazioni superiori allo 0,10 % (peso/peso), sostanze che corrispondono ai criteri di cui all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(7)</sup> che sono state identificate in base alla procedura descritta all'articolo 59 del medesimo regolamento e incluse nell'elenco delle sostanze candidate estremamente preoccupanti ai fini di autorizzazione. Questo requisito non ammette deroghe.

**Valutazione e verifica:** Il richiedente presenta una dichiarazione attestante che il prodotto è stato fabbricato utilizzando sostanze chimiche o materiali forniti che non contengono sostanze estremamente preoccupanti in concentrazioni superiori allo 0,10 % (peso/peso). La dichiarazione è corroborata dalle schede di sicurezza relative alle sostanze chimiche utilizzate o dalle opportune dichiarazioni dei fornitori delle sostanze chimiche o dei materiali.

L'elenco delle sostanze identificate come estremamente preoccupanti e inserite nell'elenco delle sostanze candidate in conformità all'articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006 è disponibile sul sito Internet:

[http://echa.europa.eu/chem\\_data/authorisation\\_process/candidate\\_list\\_table\\_en.asp](http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp)

Il riferimento alla consultazione dell'elenco è fatto alla data di presentazione della domanda Ecolabel UE.

### 1.2.b) Restrizioni applicabili alle sostanze classificate a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(8)</sup>

Salvo deroga prevista nella tabella 2, il prodotto non deve contenere sostanze o miscele in concentrazioni superiori allo 0,10 % (peso/peso) alle quali sono stati assegnati le seguenti classi di pericolo, categorie di pericolo e relativi codici di indicazione di pericolo in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008:

- Pericoli del gruppo 1: categoria 1 A o 1B, cancerogene, mutagene e/o tossiche per la riproduzione (CMR): H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df.
- Pericoli del gruppo 2: CMR, categoria 2: H341, H351, H361, H361f, H361d, H361fd, H362; Tossicità per l'ambiente acquatico, categoria 1: H400, H410; Tossicità acuta, categorie 1 e 2: H300, H310, H330; Tossicità in caso di aspirazione, categoria 1: H304; tossicità specifica per organi bersaglio (STOT), categoria 1: H370, H372.
- Pericoli del gruppo 3: Tossicità per l'ambiente acquatico, categorie 2, 3 e 4: H411, H412, H413; Tossicità acuta, categoria 3: H301, H311, H331; Tossicità specifica per organi bersaglio, categoria 2: H371, H373.

<sup>(7)</sup> Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

<sup>(8)</sup> Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

È esonerato dal requisito di cui sopra l'utilizzo di sostanze o miscele che vengono modificate chimicamente durante il processo di produzione, in modo che non sia più applicabile qualsiasi pericolo pertinente per il quale la sostanza o la miscela è stata classificata a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Tabella 2

**Deroghe alle restrizioni alle sostanze classificate a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 e condizioni applicabili**

Tipo di sostanza/ miscela	Applicabilità	Classe, categoria e codice di indicazione di pericolo in deroga	Condizioni derogatorie
Diossido di titanio (TiO <sub>2</sub> )	Tutti i materiali che rientrano nell'ambito di applicazione	cancerogeni, categoria 2, H351 (inalazione)	Il TiO <sub>2</sub> non è aggiunto intenzionalmente al prodotto ma è presente perché è un'impurezza esistente in natura nelle materie prime utilizzate. Il tenore di TiO <sub>2</sub> (espresso come TiO <sub>2</sub> ) nelle materie prime utilizzate per la fabbricazione del prodotto finale è inferiore o pari al 2,0 % (peso/peso).
Silice cristallina	Tutti i materiali che rientrano nell'ambito di applicazione	tossicità specifica per organi bersaglio (dopo esposizione ripetuta), categorie 1 e 2, H372, H373	Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità alle pertinenti istruzioni per la manipolazione e il dosaggio sicuri specificati nella scheda di dati di sicurezza o nella dichiarazione del fornitore. Le operazioni di segazione in stabilimento vengono effettuate utilizzando strumenti di processo a umido o processi a secco dotati di una cappa aspirante per la raccolta delle polveri. Le istruzioni di sicurezza relative all'esposizione alle polveri durante le operazioni di taglio effettuate dagli installatori sono fornite a corredo del prodotto.

**Valutazione e verifica:** Il richiedente fornisce un elenco di tutte le sostanze chimiche pertinenti utilizzate nel processo di produzione, unitamente alla pertinente scheda di dati di sicurezza o dichiarazione del fornitore delle sostanze chimiche.

Sono evidenziate le sostanze chimiche che contengono sostanze o miscele con classificazioni CLP soggette a restrizioni a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008. Per stimare la quantità della sostanza o miscela soggetta a restrizioni rimanente nel prodotto finito si utilizzano il tasso approssimativo di dosaggio del prodotto chimico, la concentrazione della sostanza o della miscela soggetta a restrizioni presente nel prodotto chimico in questione (indicata nella scheda di dati di sicurezza o nella dichiarazione del fornitore) e un fattore di ritenzione presunto del 100 %.

Dato che la medesima licenza all'uso del marchio può essere riferita a vari prodotti o prodotti potenziali che utilizzano le stesse sostanze chimiche di processo, il calcolo per ciascuna sostanza chimica deve essere presentato solo per il prodotto ottenuto nelle condizioni più sfavorevoli a cui è assegnato il marchio Ecolabel UE (ad esempio, il prodotto sottoposto al trattamento superficiale, di pigmentazione o stampaggio più intenso).

Le eventuali deviazioni da un fattore di ritenzione del 100 % o la modificazione chimica di una sostanza o miscela pericolosa soggetta a restrizioni devono essere giustificate per iscritto.

Per le sostanze o le miscele soggette a restrizioni che superino lo 0,10 % (peso/peso) del prodotto per coperture dure finale deve essere in vigore una deroga e deve essere fornita la prova del rispetto delle condizioni derogatorie pertinenti.

### 1.3. Emissioni di COV

Non è consentito alcun trattamento superficiale con resine a base di formaldeide.

I prodotti in pietra naturale, ceramica, terracotta o calcestruzzo prefabbricato a base di leganti idraulici o cementi alternativi trattati in superficie con composti contenenti COV devono essere sottoposti a prova ai fini delle emissioni di COV e rispettare i limiti definiti di seguito.

Tutti i prodotti in agglomerato lapideo a base di leganti in resina devono essere sottoposti a prova ai fini delle emissioni di COV, indipendentemente dalla natura di eventuali trattamenti superficiali utilizzati, e rispettare i limiti definiti di seguito.

	Limite (dopo 28 giorni)	Metodo
COV totali	300 µg/m <sup>3</sup>	EN 16516
Formaldeide	10 µg/m <sup>3</sup>	
Valore R	< 1	
COV cancerogeni di categoria 1A e 1B riportati nell'allegato H della norma EN 16516:2017 (escluse formaldeide e acetaldeide)	1 µg/m <sup>3</sup> per sostanza individuale	

**Valutazione e verifica** : Il richiedente dichiara se la superficie del prodotto finale è stata trattata con cere, adesivi, rivestimenti, resine o sostanze chimiche simili utilizzate per il trattamento superficiale e fornisce le relative schede di dati di sicurezza o dichiarazioni dei fornitori sul contenuto di COV delle sostanze chimiche utilizzate per tale trattamento.

Nei casi in cui è richiesta la prova ai fini delle emissioni di COV, il richiedente presenta una dichiarazione di conformità, corroborata da una relazione di prova redatta secondo la norma EN 16516. Se la conformità ai limiti di concentrazione in camera specificati a 28 giorni può essere ottenuta in un qualsiasi altro periodo compreso tra 3 e 28 giorni, la prova in camera può essere interrotta anticipatamente.

### 1.4. Idoneità all'uso

Questo criterio non si applica ai prodotti intermedi (ad esempio blocchi di pietre da taglio, leganti idraulici o cementi alternativi).

Il richiedente dispone di procedure relative al controllo della qualità e alla valutazione della qualità per garantire che i prodotti siano idonei all'uso.

**Valutazione e verifica** : Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a questo criterio, unitamente ai seguenti documenti:

- La certificazione del sito di produzione conforme alla norma ISO 9001 oppure copia del sistema interno di gestione della qualità e delle associate procedure di garanzia e controllo della qualità.
- Una descrizione dettagliata della procedura di gestione dei reclami dei consumatori.
- La marcatura CE del prodotto/dei prodotti (ad eccezione dei prodotti relativi a piani tavolo, piani da bagno e piani di lavoro da cucina) conforme al regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(\*)</sup>.

Se del caso, occorre fornire ulteriori elementi atti a dimostrare l'idoneità all'uso. Tali elementi dovrebbero basarsi sulle pertinenti norme EN o ISO o su metodi equivalenti. Un elenco indicativo e non esaustivo di norme potenzialmente pertinenti è fornito di seguito:

- Prodotti in pietra naturale: EN 1341, EN 1342, EN 1343, EN 1467, EN 1468, EN 1469, EN 12057, EN 12058 o EN 12059;
- Prodotti in agglomerati lapidei a base di leganti in resina: EN 15285, EN 15286, EN 15388 o EN 16954;
- Prodotti in ceramica e laterizio: EN 1344, EN 13006 o EN 14411;
- Prodotti prefabbricati di calcestruzzo a base di leganti idraulici o cementi alternativi: EN 1338, EN 1339, EN 1340 o EN 13748.

(\*) Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5).

### 1.5. Informazioni per gli utilizzatori

*Questo criterio non si applica ai prodotti intermedi (ad esempio blocchi di pietre da taglio, leganti idraulici o cementi alternativi).*

Il prodotto è venduto corredato delle informazioni che servono all'utilizzatore per la corretta posa in opera e manutenzione nonché per lo smaltimento.

Sull'imballaggio o nella documentazione che accompagna il prodotto si trovano i dati di contatto (telefono o posta elettronica) e un rimando alle informazioni online in cui i consumatori possono trovare le risposte a determinati quesiti o indicazioni specifiche sulla posa in opera, sulla manutenzione o sullo smaltimento del prodotto per coperture dure. Le informazioni specifiche da mettere a disposizione comprendono:

- Informazioni sulle pertinenti classi tecniche di prestazione che indicano l'ambiente di uso appropriato per il prodotto per coperture dure, ad esempio: resistenza alla trazione, resistenza al gelo/assorbimento dell'acqua, resistenza alle macchie e resistenza alle sostanze chimiche.
- Informazioni dettagliate in merito a qualsiasi preparazione necessaria della superficie sottostante prima della posa in opera, alle tecniche di posa raccomandate, nonché alle specifiche per qualsiasi altro materiale pertinente utilizzato durante la posa in opera, come malte da iniezione, sigillanti, rivestimenti, adesivi, mastici e agenti detergenti utilizzati dall'installatore.
- Per prodotti per coperture dure con superfici esposte ad ambienti interni o esterni, istruzioni sulle operazioni di pulizia di routine e sui prodotti detergenti raccomandati. Se opportuno, sono fornite informazioni anche sulle operazioni di manutenzione meno frequenti, quali il ringiovanimento dei pavimenti con pulitori ad alta pressione o mediante applicazione di nuovo rivestimento e lucidatura.
- Informazioni sul corretto riciclaggio o smaltimento preferibile dal punto di vista ambientale degli imballaggi forniti assieme al prodotto per coperture dure, dei residui del prodotto per coperture dure a seguito della posa in opera nonché il prodotto stesso al termine del ciclo di vita.

**Valutazione e verifica:** *Il richiedente fornisce all'organismo competente una dichiarazione di conformità a questo criterio, un'immagine ad alta risoluzione dell'imballaggio e un link alla versione online delle informazioni per gli utilizzatori.*

### 1.6. Informazioni che figurano sull'Ecolabel UE

Se utilizzata, l'etichetta facoltativa con una casella di testo presenta le tre dichiarazioni seguenti, come opportuno:

Per i prodotti in pietra naturale (blocchi intermedi di pietra da taglio o prodotti finali):

- processo di produzione efficiente sul piano dei materiali;
- riduzione delle emissioni di polveri;
- produzione con riciclaggio delle acque reflue con sistema a ciclo chiuso.

Per i prodotti in agglomerati lapidei a base di leganti in resina:

- processo di produzione efficiente sul piano dei materiali;
- processo di produzione efficiente sul piano energetico;
- riduzione delle emissioni di polveri.

Per i prodotti in ceramica e laterizio:

- processo di produzione efficiente sul piano dei materiali;
- processo di produzione efficiente sul piano energetico e a basso livello di CO<sub>2</sub>;
- riduzione delle emissioni di polveri e di composti acidificanti nell'aria.

Per i leganti idraulici o i cementi alternativi (prodotti intermedi della fabbricazione di prodotti prefabbricati di calcestruzzo o prodotti in terra compressa):

- riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>;
- riduzione delle emissioni di polveri;
- riduzione delle emissioni di composti acidificanti nell'aria.

Per i prodotti prefabbricati di calcestruzzo o blocchi in terra compressa a base di leganti idraulici o cementi alternativi:

- processo di produzione efficiente sul piano dei materiali;
- processo di produzione efficiente sul piano energetico;
- utilizzo di leganti a basso impatto ambientale.

Il richiedente segue le istruzioni per l'uso corretto del logo Ecolabel UE contenute nelle linee guida sul logo Ecolabel UE consultabili all'indirizzo:

[http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo\\_guidelines.pdf](http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf)

**Valutazione e verifica:** Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a questo criterio, corredata di un'immagine ad alta risoluzione dell'imballaggio del prodotto che mostra in modo chiaro l'etichetta, il numero di registrazione/licenza e, se del caso, le diciture che possono figurare insieme all'etichetta.

#### 1.7. Sistema di gestione ambientale (facoltativo)

Questo criterio si applica al sito di produzione del richiedente in cui viene fabbricato il prodotto che vanta il marchio Ecolabel UE.

Sono attribuiti 3 punti ai richiedenti che dispongono di un sistema documentato di gestione ambientale conforme alla norma ISO 14001 e certificato da un'organizzazione accreditata;

oppure

sono attribuiti 5 punti ai richiedenti che dispongono di un sistema documentato di gestione ambientale conforme al sistema di ecogestione e audit dell'UE (EMAS) <sup>(10)</sup> e registrato da un'organizzazione accreditata.

**Valutazione e verifica :** Il richiedente presenta copia del certificato ISO 14001 valido o prova della registrazione EMAS, a seconda dei casi, e fornisce i dati dell'organizzazione che ha effettuato l'accreditamento.

Nel caso in cui il richiedente disponga sia della certificazione ISO 14001 che della certificazione EMAS, sono attribuiti soltanto i punti per il certificato EMAS.

---

<sup>(10)</sup> Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1).



## 2. CRITERI APPLICABILI AI PRODOTTI IN PIETRA NATURALE

### Sistema di punteggio

Il marchio Ecolabel UE può essere assegnato sia ai prodotti di cava intermedi (grandi blocchi o lastre di pietra da taglio) prodotti direttamente dai gestori delle cave sia ai prodotti finali in pietra naturale fabbricati negli impianti di trasformazione.

Nel caso in cui il richiedente non sia il gestore della cava e il gestore della cava non sia detentore del marchio Ecolabel UE, il richiedente dichiara da quale cava proviene il materiale utilizzato per fabbricare il prodotto in pietra naturale cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE, esibendo fatture di consegna risalenti a non oltre 1 anno prima della data di richiesta del marchio.

In tal caso, il richiedente fornisce tutte le dichiarazioni pertinenti del gestore della cava che dimostrano la conformità a tutti i pertinenti criteri del marchio Ecolabel UE e ogni altro pertinente criterio facoltativo che può comportare l'attribuzione di punti.

Il sistema di punteggio e il numero minimo di punti necessari per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE ai prodotti in pietra naturale sono presentati nella tabella seguente.

Criteri per l'attribuzione dei punti	Blocchi o lastre intermedi di pietre da taglio	Prodotti finali per coperture dure in pietra naturale trasformata
1.7. Sistema di gestione ambientale della cava (facoltativo)	0,3 o 5 punti	n.a.
1.7. Sistema di gestione ambientale dell'impianto di trasformazione (facoltativo)	n.a.	0,3 o 5 punti
2.1. Consumo di energia nella cava	Fino a 20 punti	Fino a 20 punti
2.2. Efficienza sul piano dei materiali nella cava	Fino a 25 punti	Fino a 25 punti
2.6. Coefficienti relativi all'impatto paesaggistico della cava (facoltativo)	Fino a 10 punti	Fino a 10 punti
2.7. Consumo energetico nell'impianto di trasformazione	n.a.	Fino a 20 punti
2.8. Gestione delle acque e delle acque reflue nell'impianto di trasformazione	n.a.	Fino a 5 punti
2.10. Riutilizzo dei rifiuti di processo dell'impianto di trasformazione	n.a.	Fino a 10 punti
2.11. Produzione integrata a livello regionale nell'impianto di trasformazione (facoltativo)	n.a.	Fino a 5 punti
<b>Punteggio massimo totale</b>	<b>60</b>	<b>100</b>
<b>Punteggio minimo richiesto per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE</b>	<b>30</b>	<b>50</b>

### Criteri relativi alla cava

#### 2.1. Consumo di energia nella cava

Il gestore della cava deve avere definito un programma per monitorare sistematicamente, registrare e ridurre a livelli ottimali il consumo di energia e le emissioni specifiche di CO<sub>2</sub>. Il richiedente comunica il consumo energetico in funzione della fonte di energia (ad esempio, energia elettrica e diesel) e della destinazione (ad esempio, uso di edifici nel sito, illuminazione, funzionamento delle attrezzature di segazione, pompe e veicoli). Il richiedente riferisce in merito al consumo di energia per il sito sia su base assoluta (in unità di kWh o MJ) sia sulla base di una produzione specifica (in unità di kWh o MJ per m<sup>3</sup> di materiale estratto e per m<sup>3</sup> o t di materiale venduto/prodotto e pronto per la vendita) per un determinato anno civile.

Un piano per ridurre il consumo specifico di energia e le emissioni di CO<sub>2</sub> descrive le misure già adottate o previste (ad esempio un uso più efficiente delle attrezzature esistenti, investimenti in attrezzature più efficienti, miglioramento dei trasporti e della logistica ecc.).

Inoltre, un totale di 20 punti può essere attribuito come segue:

- Sono attribuiti fino a 10 punti in proporzione alla percentuale dell'energia consumata (combustibile più energia elettrica) che proviene da fonti rinnovabili (0 punti per 0 % di energia rinnovabile fino a 10 punti per il 100 % di energia rinnovabile).
- Sono attribuiti fino a 5 punti in funzione delle modalità di acquisto dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, come segue: sulla base di accordi per l'acquisto di servizi privati di energia da fonti rinnovabili nel sito o in prossimità del sito (5 punti); sulla base di accordi conclusi con imprese per l'acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili nel sito o in prossimità del sito (5 punti); sulla base di accordi a lungo termine conclusi con imprese per l'acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili connesse alla rete o a reti remote <sup>(11)</sup> (4 punti); mediante certificati di energia elettrica verde <sup>(12)</sup> (3 punti); mediante l'acquisto di certificati di garanzia di origine rinnovabile per l'intera fornitura di energia elettrica o l'ottenimento di una tariffa verde dall'erogatore di servizi di pubblica utilità <sup>(13)</sup> (2 punti).
- Sono attribuiti 3 punti se è stata effettuata un'analisi dell'impronta di carbonio relativa al prodotto in conformità alla norma ISO 14067 oppure 5 punti se sono stati utilizzati gli elementi metodologici dell'impronta ambientale del prodotto relativi alle emissioni di gas a effetto serra <sup>(14)</sup>.

**Valutazione e verifica:** Il richiedente fornisce un inventario energetico della cava riferito a un periodo di almeno 12 mesi prima della data di assegnazione del marchio Ecolabel UE e si impegna a mantenere aggiornato tale inventario durante il periodo di validità del marchio Ecolabel UE. L'inventario energetico distingue i diversi tipi di combustibile consumato, evidenziando i combustibili rinnovabili o il contenuto da fonti rinnovabili nel mix di combustibili. Come minimo, il piano di riduzione del consumo specifico di energia e delle emissioni di CO<sub>2</sub> deve definire la situazione di partenza indicando il consumo energetico della cava al momento dell'elaborazione del piano, individuare e quantificare chiaramente le diverse fonti del consumo energetico nella cava, individuare e giustificare azioni volte a ridurre il consumo energetico e riferire i risultati su base annua.

Il richiedente fornisce i dettagli dell'accordo di acquisto di energia elettrica in vigore e evidenzia la quota di rinnovabili all'interno dell'energia elettrica acquistata. Se necessario, una dichiarazione del fornitore di energia elettrica precisa i) la quota di rinnovabili nell'energia elettrica fornita, ii) la natura dell'accordo di acquisto in vigore (vale a dire l'accordo di servizi energetici privati, l'accordo per l'acquisto di energia elettrica concluso con imprese, i certificati dell'energia verde rilasciati da terzi indipendenti o la tariffa verde), e iii) se l'energia elettrica acquistata proviene da fonti rinnovabili in sito o in prossimità del sito.

Nei casi in cui abbia acquistato certificati di garanzia di origine per aumentare la quota di rinnovabili, il richiedente fornisce l'idonea documentazione comprovante che i certificati di garanzia di origine sono stati acquistati nel rispetto dei principi e delle regole di funzionamento del sistema europeo di certificazione energetica.

Se rivendica l'attribuzione di punti per un'analisi dell'impronta di carbonio, il richiedente fornisce copia dell'analisi, che deve essere conforme alla norma ISO 14067 o alla metodologia dell'impronta ambientale del prodotto ed essere stata verificata da terzi accreditati. L'analisi dell'impronta deve contemplare tutti i processi di fabbricazione direttamente connessi alla produzione di pietra nella cava, il trasporto nel sito e fuori dal sito durante la produzione, le emissioni connesse ai processi amministrativi (ad esempio, il funzionamento di edifici nel sito) e il trasporto del prodotto venduto all'ingresso della cava o al centro di trasporto locale (ad esempio, la stazione ferroviaria o il porto).

## 2.2. Efficienza sul piano dei materiali nella cava

Il gestore della cava fornisce i seguenti dati relativi all'estrazione e alle attività commerciali nella cava per l'anno civile più recente o il periodo di 12 mesi consecutivi che precede la data di assegnazione del marchio Ecolabel UE:

- **A:** Quantità totale del materiale estratto (m<sup>3</sup>).
- **B:** Blocchi commercializzabili prodotti a partire da A (m<sup>3</sup>).

<sup>(11)</sup> A norma dell'articolo 15, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

<sup>(12)</sup> Sulla base delle garanzie di origine dell'energia da fonti rinnovabili con verifica da parte di terzi indipendenti dei criteri aggiuntivi a norma dell'articolo 19 della direttiva (UE) 2018/2001.

<sup>(13)</sup> Fonti energetiche rinnovabili comunicate conformemente all'articolo 19, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2018/2001 e all'allegato I, punto 5, della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125).

<sup>(14)</sup> [https://eplca.jrc.ec.europa.eu/permalink/PEF\\_method.pdf](https://eplca.jrc.ec.europa.eu/permalink/PEF_method.pdf)

- **C:** Quantità totale dei rifiuti di estrazione e dei materiali prodotti a partire da A classificabili come sottoprodotti (ossia frammenti di blocchi, pietre e pietrisco) che sono stati venduti (m<sup>3</sup>).
- **D:** Quantità totale dei rifiuti di estrazione e dei materiali prodotti a partire da A classificabili come sottoprodotti (ossia frammenti di blocchi, pietre e pietrisco) che sono utilizzati internamente per sostituire altri materiali che altrimenti sarebbero stati utilizzati per lo stesso scopo o stoccati nella zona di deposito dei sottoprodotti (m<sup>3</sup>).
- **E:** Quantità totale dei rifiuti di estrazione del materiale indicato in A che sono trasferiti nella zona di deposito dei rifiuti estrattivi o in discarica, alla quale si aggiunge la quantità totale di materiali prodotti a partire da A classificabili come sottoprodotti che sono stoccati nella zona di deposito dei sottoprodotti (m<sup>3</sup>).

Se i dati sono disponibili in tonnellate, occorre convertirli in m<sup>3</sup> utilizzando un fattore fisso di densità apparente per il materiale roccioso che viene estratto.

Il coefficiente di efficienza di estrazione è almeno pari a 0,50 ed è calcolato come segue:

$$\text{Extraction efficiency ratio} = \frac{B + C}{A}$$

Inoltre, fino a 25 punti sono attribuiti in proporzione a quanto il coefficiente di efficienza di estrazione del richiedente si avvicina (in modo comprovato) alla soglia di eccellenza ambientale di 1,00 (da 0 punti per un coefficiente di efficienza di estrazione pari a 0,50, fino a 25 punti per un coefficiente di efficienza di estrazione pari a 1,00).

**Valutazione e verifica:** È fornita una dichiarazione del gestore della cava che riporta i valori di A, B, C, D ed E, espressi in m<sup>3</sup>, unitamente al calcolo del coefficiente di efficienza di estrazione.

Il calcolo si basa sull'assunto che  $A - B = C + D + E$ . Per qualsiasi materiale calcolato alla lettera C che è stato venduto, sono fornite fatture comprovanti la consegna fisica agli altri siti.

### 2.3. Gestione delle acque e delle acque reflue nella cava

Il richiedente fornisce una descrizione dell'utilizzo dell'acqua nelle operazioni estrattive, comprese le strategie e i metodi di raccolta, ricircolo e riutilizzo dell'acqua.

In generale:

- Il sito adotta disposizioni per la raccolta appropriata del deflusso delle acque meteoriche, al fine di compensare la perdita d'acqua nei fanghi umidi e quella dovuta all'evaporazione.
- Il sito adotta disposizioni per il deflusso delle acque meteoriche attraverso una rete fognaria in modo da evitare che il flusso superficiale dell'acqua piovana attraverso l'area di lavoro trasporti i solidi in sospensione verso bacini impermeabili (che forniscono acqua all'attrezzatura di segazione) o nei corsi d'acqua naturali.

Nei casi in cui si utilizzano tecniche di segazione a umido:

- L'acqua destinata all'uso nelle attrezzature di segazione a umido è conservata in un contenitore impermeabile (ad esempio, un serbatoio, uno stagno rivestito o un bacino di scavo che poggia su rocce impermeabili).
- La separazione dei solidi dalle acque reflue della segazione è ottenuta mediante sistemi di sedimentazione, bacini di contenimento, separatori a ciclone, chiarificatori a piano inclinato, filtropresse o una loro combinazione. L'acqua chiarificata è nuovamente incanalata verso lo stagno o il contenitore impermeabile che rifornisce le attrezzature di segazione.
- I fanghi sedimentati sono disidratati prima: dell'utilizzo, a fini utili, interno o esterno o del trasporto fuori dal sito verso un adeguato impianto di smaltimento dei rifiuti.

**Valutazione e verifica:** Il gestore della cava presenta una dichiarazione di conformità a questo criterio, corredata della documentazione che illustra gli utilizzi dell'acqua nel sito e fornisce informazioni dettagliate sul sistema di gestione delle acque, sulla separazione dei fanghi e sulle operazioni di smaltimento e sulle destinazioni dei fanghi.

### 2.4. Abbattimento delle polveri nella cava

Il richiedente dimostra che sono state attuate misure operative di sito per l'abbattimento delle polveri nella cava. Tali misure possono variare da un sito all'altro, ma devono comprendere i seguenti aspetti per tutti i siti:

- Utilizzo di acqua nebulizzata per l'abbattimento delle polveri o cappe aspiranti collegate a sacchi dotati di filtri per la polvere/precipitatori elettrostatici per la segagione a secco, la frantumazione o altre attività atte a generare quantità significative di polveri.
- Attuazione di un piano per la ricollocazione, la modifica o l'interruzione delle operazioni effettuate nel sito al fine di prevenire o ridurre al minimo le emissioni di polveri nell'aria durante i periodi di maltempo (non applicabile alle cave sotterranee).
- Inclusione di dispositivi per la protezione dal vento nella progettazione della cava intesi a ridurre la velocità del vento in modo da ridurre al minimo le emissioni di polveri e l'erosione del suolo nel sito (ad esempio recinzioni o frangivento consistenti in una o più file di piante lungo il confine della zona di deposito dei rifiuti di estrazione, compresa la struttura di gestione e/o l'area di trattamento dei rifiuti estrattivi).
- Un'area di stoccaggio chiusa per tutti i fanghi disidratati derivanti dalle operazioni di segagione a umido e/o tutte le polveri provenienti da operazioni di segagione a secco prima della vendita, prima del conferimento in discarica o al riutilizzo in loco.
- Rivestimento delle superfici stradali più trafficate con pavimentazione in calcestruzzo o asfalto.
- Adeguate attività di formazione per i dipendenti sulle buone pratiche per l'abbattimento delle polveri e fornitura di adeguati dispositivi di protezione individuale a lavoratori e visitatori.
- Controlli sanitari di routine per i lavoratori con possibilità di un monitoraggio più frequente volto ad individuare problemi respiratori e l'eventuale insorgenza della silicosi (quest'ultimo punto è applicabile solo alle cave di granito e di altre rocce silicee).

**Valutazione e verifica:** Il gestore della cava presenta una dichiarazione di conformità a questo criterio, corroborata dalla documentazione pertinente e da: una descrizione delle misure di abbattimento delle polveri attuate nella cava; informazioni dettagliate sul sistema di controlli sanitari per i dipendenti, come opportuno.

## 2.5. Sicurezza del personale e condizioni di lavoro nella cava

Il richiedente illustra la politica in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro in vigore presso la cava. Tale politica comprende almeno:

- Un'analisi sistematica di tutti i rischi e i principali pericoli che si possono verificare nella cava.
- Un piano di formazione per i dipendenti in relazione a specifiche procedure operative effettuate presso la cava.
- Un piano di ispezione e manutenzione per tutti i macchinari, utensili, impianti elettrici, veicoli, scale, scalette, passerelle, barriere di sicurezza e altre attrezzature pertinenti.
- Installazione di protezioni fisse attorno alle parti mobili dei macchinari, quali cinghie, pulegge, ingranaggi e di protezioni regolabili per le seghe circolari.
- Comandi a disinserimento rapido per l'interruzione della corrente elettrica negli strumenti elettrici portatili e pulsanti di arresto di emergenza sui pannelli di controllo per tutti i macchinari pesanti.
- Stoccaggio in condizioni di sicurezza di eventuali esplosivi presenti nel sito.
- Adeguate mezzi di trasporto e attrezzature di sollevamento per la movimentazione e il posizionamento dei blocchi di pietra da taglio e grandi frammenti di blocchi.
- Piani di emergenza e formazione di pronto soccorso per il personale.
- Dispositivi di protezione individuale per tutto il personale e per i visitatori del sito.
- Chiara individuazione delle zone che presentano rischi di elevati livelli di rumore.

Sono garantiti i seguenti aspetti relativi alle condizioni di lavoro:

- L'accesso a servizi igienici, spogliatoi e locali mensa per i lavoratori e la disponibilità continua di acqua potabile.
- La conformità alla normativa più rigorosa tra la normativa e la regolamentazione nazionale e le convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL).

- Contratti di lavoro per tutti i dipendenti, che descrivono chiaramente le mansioni pertinenti, le ore massime obbligatorie di lavoro, la retribuzione, i contributi sociali (o altra assicurazione adeguata contro gli infortuni nei paesi in cui non esistono assicurazioni sociali), i diritti alle ferie e il periodo di preavviso.
- Piena conformità alla legislazione dell'UE o nazionale in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

**Valutazione e verifica:** Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a questo criterio, unitamente a una copia dei documenti relativi alla politica in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Nei casi in cui è previsto il rispetto delle convenzioni dell'OIL, il richiedente deve ottenere il rilascio di un certificato attestante la verifica, sostenuta da audit in loco, da parte di terzi che i principi applicabili sanciti nelle convenzioni fondamentali dell'OIL di seguito indicate sono stati rispettati nella cava:

Convenzioni fondamentali dell'OIL:

- a) lavoro minorile:
  - i. Convenzione sull'età minima per l'assunzione all'impiego, 1973 (n. 138);
  - ii. Convenzione relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile, 1999 (n. 182);
- b) lavoro forzato e obbligatorio:
  - i. Convenzione concernente il lavoro forzato e obbligatorio, 1930 (n. 29) e relativo protocollo del 2014;
  - ii. Convenzione concernente l'abolizione del lavoro forzato, 1957 (n. 105);
- c) libertà sindacale e diritto di negoziazione collettiva:
  - i. Convenzione concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, 1948 (n. 87);
  - ii. Convenzione concernente il diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva, 1949 (n. 98);
- d) discriminazione:
  - i. Convenzione sull'uguaglianza di retribuzione, 1951 (n. 100);
  - ii. Convenzione concernente la discriminazione in materia di impiego e di professione, 1958 (n. 111);

Se la cava non è situata in uno Stato membro, è richiesta una verifica da parte di terzi (ad esempio Fairstone o altri sistemi che prevedono il rispetto di criteri almeno equivalenti a quelli sopra indicati in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e di condizioni di lavoro).

## 2.6. Coefficienti relativi all'impatto paesaggistico della cava (facoltativo)

Il gestore della cava fornisce i seguenti dati relativi alla cava per consentire il calcolo del coefficiente dell'impronta della cava o dell'uso del suolo della cava nel rispetto dell'ambiente, sulla base di un'immagine satellitare del sito risalente a non più di un anno prima della data di assegnazione del marchio Ecolabel UE.

- **QF:** Fronte (attivo) della cava (m<sup>2</sup>).
- **EWDA:** Zona di deposito dei residui d'estrazione (m<sup>2</sup>).
- **BPDA:** Zona di deposito dei sotto-prodotti (m<sup>2</sup>).
- **TAA:** Zona autorizzata totale della cava in cui è effettuata l'attività di estrazione (m<sup>2</sup>).
- **BA:** Zona di biodiversità, in cui i) uno strato superficiale del terreno e una copertura vegetale o zone umide/canali artificiali sono stati realizzati utilizzando specie autoctone nel quadro di un recupero ambientale progressivo, e/o ii) in cui lo strato superficiale del terreno e la vegetazione semplicemente non sono mai stati compromessi e non si trovano in sacche isolate all'interno della cava (m<sup>2</sup>).
- **REA:** Zona di produzione delle energie rinnovabili, in cui i terreni sono stati occupati per la produzione di energia elettrica mediante energia solare, idroelettrica, eolica o da biomassa (m<sup>2</sup>).

	Coefficiente dell'impronta della cava	Coefficiente di utilizzo rispettoso dell'ambiente dei terreni
Calcolo	Extraction efficiency ratio = $\frac{B + C}{A}$	Extraction efficiency ratio = $\frac{B + C}{A}$
Soglia per 0 punti	0,70	0,00
Soglia per 5 punti	0,20	0,40

Sono attribuiti fino a un totale di 10 punti (5 per ciascun coefficiente) in proporzione a quanto il richiedente dimostra di avvicinarsi o superare le soglie pertinenti per i 5 punti.

**Valutazione e verifica:** È presentata una dichiarazione del gestore della cava, corredata di documentazione comprendente mappe o immagini satellitari in cui sono delineate le zone QF, EWDA, BPDA, TAA, BA e REA, con stime della superficie di ciascuna zona.

## Requisiti applicabili agli impianti di trasformazione

### 2.7. Consumo energetico nell'impianto di trasformazione

Il richiedente deve avere messo in atto un programma per monitorare sistematicamente, registrare e ridurre a livelli ottimali il consumo di energia e le emissioni di CO<sub>2</sub> nell'impianto di trasformazione. Il richiedente comunica il consumo energetico in funzione della fonte di energia (ad esempio, energia elettrica e diesel) e della destinazione (ad esempio, uso di edifici nel sito, illuminazione, funzionamento delle attrezzature di segagione, pompe e veicoli). Il richiedente comunica il consumo di energia per il sito sia su base assoluta (in unità di kWh o MJ) sia sulla base di una produzione specifica (in unità di kWh o MJ per m<sup>3</sup>, m<sup>2</sup> o tonnellate di materiale venduto/prodotto e pronto per la vendita) per un determinato anno civile.

Un piano per ridurre il consumo specifico di energia e le emissioni specifiche di CO<sub>2</sub> descrive le misure già adottate o previste (ad esempio un uso più efficiente delle attrezzature esistenti, investimenti in attrezzature più efficienti, miglioramento dei trasporti e della logistica ecc.).

Inoltre, un totale di 20 punti può essere attribuito come segue:

- Sono attribuiti fino a 10 punti in proporzione alla percentuale dell'energia consumata (combustibile più energia elettrica) che proviene da fonti rinnovabili (0 punti per 0 % di energia rinnovabile, fino a 10 punti per 100 % di energia rinnovabile).
- Sono attribuiti fino a 5 punti in funzione delle modalità di acquisto dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, come segue: sulla base di accordi per l'acquisto di servizi privati di energia da fonti rinnovabili nel sito o in prossimità del sito (5 punti); sulla base di accordi conclusi con imprese per l'acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili nel sito o in prossimità del sito (5 punti); sulla base di accordi a lungo termine conclusi con imprese per l'acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili connesse alla rete o a reti remote <sup>(15)</sup> (4 punti); mediante certificati di energia elettrica verde <sup>(16)</sup> (3 punti); mediante l'acquisto di certificati di garanzia di origine rinnovabile per l'intera fornitura di energia elettrica o l'ottenimento di una tariffa verde dall'erogatore di servizi di pubblica utilità <sup>(17)</sup> (2 punti).
- Sono attribuiti 3 punti se è stata effettuata un'analisi dell'impronta di carbonio relativa al prodotto in conformità alla norma ISO 14067 oppure 5 punti se sono stati utilizzati gli elementi metodologici dell'impronta ambientale del prodotto relativi alle emissioni di gas a effetto serra <sup>(18)</sup>.

**Valutazione e verifica:** Il richiedente fornisce un inventario energetico per l'impianto di trasformazione per un periodo di almeno 12 mesi prima della data di concessione della licenza all'uso del marchio Ecolabel UE e si impegna a tenere aggiornato tale inventario durante il periodo di validità del marchio Ecolabel UE. L'inventario energetico distingue i diversi tipi di combustibile consumato, evidenziando i combustibili rinnovabili o il contenuto da fonti rinnovabili nel mix di combustibili. Come minimo, il piano di riduzione del consumo specifico di energia e di CO<sub>2</sub> deve definire la situazione di partenza con un consumo specifico di energia nell'impianto di trasformazione al momento della redazione del piano, individuare e quantificare chiaramente le diverse fonti di consumo energetico presso l'impianto di trasformazione, individuare e giustificare le misure intese a ridurre il consumo specifico di energia e comunicare i risultati su base annuale.

<sup>(15)</sup> A norma dell'articolo 15, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

<sup>(16)</sup> Sulla base delle garanzie di origine dell'energia da fonti rinnovabili con verifica da parte di terzi indipendenti dei criteri aggiuntivi a norma dell'articolo 19 della direttiva (UE) 2018/2001.

<sup>(17)</sup> Fonti energetiche rinnovabili comunicate conformemente all'articolo 19, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2018/2001 e all'allegato I, punto 5, della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125).

<sup>(18)</sup> [https://eplca.jrc.ec.europa.eu/permalink/PEF\\_method.pdf](https://eplca.jrc.ec.europa.eu/permalink/PEF_method.pdf)

*Il richiedente fornisce i dettagli dell'accordo di acquisto di energia elettrica in vigore e evidenzia la quota di rinnovabili all'interno dell'energia elettrica acquistata. Se necessario, una dichiarazione del fornitore di energia elettrica precisa i) la quota di rinnovabili nell'energia elettrica fornita, ii) la natura dell'accordo di acquisto in vigore (vale a dire l'accordo di servizi energetici privati, l'accordo per l'acquisto di energia elettrica concluso con imprese, i certificati dell'energia verde rilasciati da terzi indipendenti o la tariffa verde), e iii) se l'energia elettrica acquistata proviene da fonti rinnovabili in sito o in prossimità del sito.*

*Nei casi in cui abbia acquistato certificati di garanzia di origine per aumentare la quota di rinnovabili, il richiedente fornisce l'idonea documentazione comprovante che i certificati di garanzia di origine sono stati acquistati nel rispetto dei principi e delle regole di funzionamento del sistema europeo di certificazione energetica.*

*Se rivendica l'attribuzione di punti per un'analisi dell'impronta di carbonio, il richiedente fornisce copia dell'analisi, che deve essere conforme alla norma ISO 14067 o alla metodologia dell'impronta ambientale del prodotto ed essere stata verificata da terzi accreditati. L'analisi dell'impronta deve riguardare tutti i processi di fabbricazione direttamente connessi alla produzione di pietra nella cava e l'impianto di trasformazione, il trasporto nel sito e fuori dal sito durante la produzione, le emissioni relative ai processi amministrativi (ad esempio, il funzionamento degli edifici nel sito) e il trasporto dei prodotti venduti all'ingresso dell'impianto di trasformazione o al centro di trasporto locale (ad esempio la stazione ferroviaria o il porto).*

## 2.8. Gestione delle acque/acque reflue nell'impianto di trasformazione

Il richiedente fornisce una descrizione dell'utilizzo dell'acqua nell'impianto di trasformazione della pietra naturale, comprese le strategie e i metodi di raccolta, ricircolo e riutilizzo dell'acqua.

Il recupero di solidi dalle acque reflue delle operazioni di segazione deve essere effettuato nel sito applicando i principi di sedimentazione e/o di filtrazione.

Le acque reflue chiarificate devono essere conservate in loco e rimesse in circolo per le operazioni di segazione, l'abbattimento delle polveri o per altri scopi.

Inoltre, sono attribuiti 5 punti per l'installazione di un sistema di raccolta e conservazione delle acque meteoriche che cadono in aree impermeabili del sito onde evitare che il flusso superficiale dell'acqua piovana attraversi l'area di lavoro trasporti i solidi in sospensione verso bacini impermeabili (che forniscono acqua all'attrezzatura di segazione) o nei corsi d'acqua naturali.

**Valutazione e verifica :** *Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a questo criterio, corroborata dalla pertinente documentazione che descrive l'uso dell'acqua nel sito, la rete fognaria per le acque reflue e di raccolta delle acque meteoriche e il sistema di trattamento e di ricircolo delle acque reflue.*

## 2.9. Abbattimento delle polveri nell'impianto di trasformazione

Il richiedente dimostra che sono state attuate misure operative di sito per l'abbattimento delle polveri nell'impianto di trasformazione. Tali misure possono variare da un sito all'altro, ma devono comprendere i seguenti aspetti per tutti i siti:

- Utilizzo di acqua nebulizzata per l'abbattimento delle polveri o cappe aspiranti collegate a sacchi dotati di filtri per la polvere/precipitatori elettrostatici per la segazione a secco o le attività di sagomatura atte a generare quantità significative di polveri.
- Periodica pulizia delle polveri depositate su pavimenti di ambienti chiusi mediante acqua nebulizzata sulle superfici con drenaggio verso un sistema di trattamento delle acque in loco o l'uso di un dispositivo aspiratore per la depolverazione a secco (si dovrebbe evitare di spazzare le polveri secche).
- Messa a disposizione di un'area di stoccaggio chiusa per tutti i fanghi disidratati provenienti dalla segazione a umido e/o di tutte le polveri derivanti da operazioni di segazione a secco prima della vendita, del trasporto finalizzato al riutilizzo, del riutilizzo in loco o prima del trasporto verso la discarica.
- Rivestimento delle superfici stradali più trafficate con pavimentazione in calcestruzzo o asfalto.
- Adeguate attività di formazione per i dipendenti in materia di buone pratiche per l'abbattimento delle polveri e fornitura di adeguati dispositivi di protezione individuale a lavoratori e visitatori.
- Controlli sanitari di routine per i lavoratori con possibilità di un monitoraggio più frequente volto ad individuare problemi respiratori e l'eventuale insorgenza della silicosi (quest'ultimo punto è applicabile solo agli impianti di trasformazione del granito e di altre rocce silicee).

**Valutazione e verifica:** Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a questo criterio, unitamente a una pertinente documentazione di supporto e: i) una descrizione delle misure di abbattimento delle polveri attuate presso l'impianto di trasformazione e ii) i dettagli del sistema di controlli sanitari per i dipendenti, come opportuno.

#### 2.10. Riutilizzo dei rifiuti di processo dell'impianto di trasformazione

Il richiedente compila un inventario dei rifiuti di processo generati dall'impianto di trasformazione. L'inventario specifica il tipo e la quantità di rifiuti generati (ad esempio, gli sfridi di cava e i fanghi di segagione).

L'inventario dei rifiuti di processo deve coprire un periodo di 12 mesi e, durante tale periodo, la produzione totale è stimata sia in termini di massa (kg o tonnellata) sia di superficie (m<sup>2</sup>).

Almeno l'80 % in massa degli sfridi di cava generati in loco da operazioni di lavorazione della pietra naturale deve essere riutilizzato in altre applicazioni o immagazzinato in loco in vista di una vendita futura.

Inoltre, un totale di 10 punti può essere attribuito come segue:

- Fino a 5 punti sono attribuiti in proporzione al maggiore riutilizzo degli sfridi di cava che il richiedente riesce a dimostrare, fino a un riutilizzo massimo del 100 % in massa (da 0 punti per il riutilizzo di sfridi di cava all'80 %, fino a 5 punti per il riutilizzo al 100 %).
- Fino a 5 punti sono attribuiti in proporzione alla percentuale di riutilizzo dei fanghi di segagione che il richiedente riesce a dimostrare, fino a un massimo del 100 % (da 0 punti per 0 % di riutilizzo dei fanghi di segagione, fino a 5 punti per il riutilizzo dei fanghi di segagione al 100 %).

**Valutazione e verifica:** Il richiedente fornisce un inventario dei rifiuti generati dall'impianto di trasformazione per un periodo di almeno 12 mesi precedente alla data di concessione della licenza all'uso del marchio Ecolabel UE e si impegna a tenere aggiornato tale inventario durante il periodo di validità del marchio Ecolabel UE.

Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità al requisito obbligatorio concernente questo criterio, corroborata da un calcolo del totale degli sfridi di cava risultanti dal processo di produzione (in kg o in tonnellate). Sono fornite informazioni sulla destinazione di questi rifiuti di processo, precisando anche se verranno riutilizzati esternamente in un altro processo o conferiti in discarica. Per qualsiasi riutilizzo esterno o conferimento in discarica sono esibite le bolle di spedizione.

#### 2.11. Produzione integrata a livello regionale nell'impianto di trasformazione (facoltativo)

Questo criterio si applica alla distanza di trasporto tra l'ingresso della cava e l'ingresso dell'impianto di trasformazione ed è specifico per i prodotti di pietra naturale provenienti da una data cava.

Sono attribuiti fino a 5 punti in proporzione alla distanza di trasporto dalla cava all'impianto di trasformazione dei blocchi intermedi di pietra da taglio, che deve essere inferiore a 260 km e che i richiedenti devono essere in grado di dimostrare (da 0 punti se  $\geq 260$  km, fino a 5 punti se  $\leq 10$  km).

**Valutazione e verifica :** Il richiedente fornisce l'indirizzo dell'impianto di trasformazione e l'indirizzo o l'ubicazione geografica dell'ingresso della cava in questione. Il richiedente descrive inoltre la o le modalità di trasporto dei blocchi intermedi di pietra da taglio all'impianto di trasformazione.

L'itinerario di trasporto e la distanza totale sono stimati e indicati su una mappa per mezzo di immagini satellitari e di un software gratuito per la stima delle distanze.



### 3. CRITERI APPLICABILI AI PRODOTTI IN AGGLOMERATI LAPIDEI A BASE DI LEGANTI IN RESINA

#### Sistema di punteggio

Il sistema di punteggio e il numero minimo di punti necessari per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE ai prodotti in agglomerati lapidei sono presentati nella tabella seguente.

Criteri per l'attribuzione dei punti	Prodotti in agglomerati lapidei:
1.7. Sistema di gestione ambientale (facoltativo)	0, 3 o 5 punti
3.1. Consumo energetico	Fino a 30 punti
3.3. Contenuto di materiale riciclato/materie secondarie	Fino a 35 punti
3.4. Contenuto di leganti in resina	Fino a 20 punti
3.5. Riutilizzo dei rifiuti di processo	Fino a 10 punti
<b>Punteggio massimo totale</b>	<b>100</b>
<b>Punteggio minimo richiesto per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE</b>	<b>50</b>

#### 3.1. Consumo energetico

Il consumo specifico di energia elettrica per la produzione di agglomerati lapidei (compresi il dosaggio delle materie prime, la miscelazione primaria e secondaria, la sagomatura e la finitura) non deve superare 1,1 MJ/kg.

Se la pietra naturale utilizzata come materia prima è frantumata, il consumo specifico di energia elettrica del processo di frantumazione (in MJ/kg) deve essere conteggiato separatamente ma non deve essere aggiunto al totale del processo.

Inoltre, un totale di 30 punti può essere attribuito come segue:

- Sono attribuiti fino a 10 punti in proporzione alla riduzione del consumo specifico di energia elettrica di processo rispetto a una soglia di eccellenza ambientale pari a 0,7 MJ/kg (da 0 punti da 1,1 MJ/kg fino a 10 punti per 0,7 MJ/kg).
- Possono essere attribuiti fino a 10 punti in proporzione alla percentuale di energia elettrica consumata che proviene da fonti rinnovabili (0 punti per 0 % di energia elettrica rinnovabile, fino a 10 punti per il 100 % di energia elettrica rinnovabile).
- Sono attribuiti fino a 10 punti in funzione delle modalità di acquisto dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, come segue: sulla base di accordi per l'acquisto di servizi privati di energia da fonti rinnovabili nel sito o in prossimità del sito (10 punti); sulla base di accordi conclusi con imprese per l'acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili nel sito o in prossimità del sito (10 punti); sulla base di accordi a lungo termine conclusi con imprese per l'acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili connesse alla rete o a reti remote <sup>(19)</sup> (8 punti); mediante certificati di energia elettrica verde <sup>(20)</sup> (6 punti); mediante l'acquisto di certificati di garanzia di origine rinnovabile per l'intera fornitura di energia elettrica o l'ottenimento di una tariffa verde dall'erogatore di servizi di pubblica utilità <sup>(21)</sup> (4 punti).

**Valutazione e verifica:** Il consumo specifico di energia elettrica è calcolato dividendo il consumo di energia elettrica relativo ai pertinenti macchinari di lavorazione per il volume della produzione (in kg o m<sup>3</sup>). I dati comunicati sono rappresentativi del prodotto o dei prodotti oggetto della domanda di marchio Ecolabel UE. Qualora prodotti diversi oggetto della stessa domanda presentino valori significativamente diversi, i dati sono comunicati separatamente per ciascun prodotto. I dati relativi alla produzione disponibili in m<sup>3</sup> vanno convertiti in kg sulla base del fattore di densità apparente pertinente (in kg/m<sup>3</sup>) per il prodotto in agglomerati lapidei.

<sup>(19)</sup> A norma dell'articolo 15, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

<sup>(20)</sup> Sulla base delle garanzie di origine dell'energia da fonti rinnovabili con verifica da parte di terzi indipendenti dei criteri aggiuntivi a norma dell'articolo 19 della direttiva (UE) 2018/2001.

<sup>(21)</sup> Fonti energetiche rinnovabili comunicate conformemente all'articolo 19, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2018/2001 e all'allegato I, punto 5, della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125).

*Il richiedente fornisce i dettagli dell'accordo di acquisto di energia elettrica in vigore e evidenzia la quota di rinnovabili all'interno dell'energia elettrica acquistata. Se necessario, una dichiarazione del fornitore di energia elettrica precisa i) la quota di rinnovabili nell'energia elettrica fornita, ii) la natura dell'accordo di acquisto in vigore (vale a dire l'accordo di servizi energetici privati, l'accordo per l'acquisto di energia elettrica concluso con imprese, i certificati dell'energia verde rilasciati da terzi indipendenti o la tariffa verde), e iii) se l'energia elettrica acquistata proviene da fonti rinnovabili in sito o in prossimità del sito.*

*Nei casi in cui abbia acquistato certificati di garanzia di origine per aumentare la quota di rinnovabili, il richiedente fornisce l'idonea documentazione comprovante che i certificati di garanzia di origine sono stati acquistati nel rispetto dei principi e delle regole di funzionamento del sistema europeo di certificazione energetica.*

### 3.2. Abbattimento delle polveri e qualità dell'aria

Le zone di lavoro che presentano un rischio di esposizione a stirene, in cui la concentrazione di stirene può superare 20 ppm (o 85 mg/m<sup>3</sup>) secondo i dati del monitoraggio, devono essere chiaramente indicate ed essere ben ventilate.

Le formulazioni a base di resina vanno dosate e miscelate utilizzando sistemi chiusi.

Il richiedente dimostra che sono state attuate misure di sito per l'abbattimento delle polveri nel sito. Tali misure possono variare da un sito all'altro, ma devono comprendere i seguenti aspetti per tutti i siti:

- Utilizzo di acqua nebulizzata per l'abbattimento delle polveri o cappe aspiranti collegate a sacchi dotati di filtri per la polvere/precipitatori elettrostatici per la segagione a secco, la frantumazione o altre attività atte a generare quantità significative di polveri.
- Periodica pulizia delle polveri depositate su pavimenti di ambienti chiusi mediante acqua nebulizzata sulle superfici con drenaggio verso un sistema di trattamento delle acque in loco o l'uso di un dispositivo aspiratore per la depolverazione a secco (si dovrebbe evitare di spazzare le polveri secche).
- Messa a disposizione di un'area di stoccaggio chiusa per tutti i fanghi disidratati provenienti dalla segagione a umido e/o di tutte le polveri derivanti da operazioni di segagione a secco prima della vendita, del trasporto finalizzato al riutilizzo, del riutilizzo in loco o prima del trasporto verso la discarica.
- Rivestimento delle superfici stradali più trafficate con pavimentazione in calcestruzzo o asfalto.
- Adeguate attività di formazione per i dipendenti in materia di buone pratiche per l'abbattimento delle polveri e fornitura di adeguati dispositivi di protezione individuale a lavoratori e visitatori.
- Controlli sanitari di routine per i lavoratori con possibilità di un monitoraggio più frequente volto ad individuare problemi respiratori e l'eventuale insorgenza della silicosi (quest'ultimo punto è applicabile solo agli impianti che lavorano i prodotti a base di quarzo).

**Valutazione e verifica:** *Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a questo criterio, unitamente a una pertinente documentazione di supporto e: i) una descrizione delle zone di lavoro che presentano un rischio di esposizione a stirene e una descrizione dettagliata del sistema di ventilazione installato; ii) una descrizione delle misure di abbattimento delle polveri attuate presso il sito di produzione; e iii) informazioni dettagliate sul sistema di controlli sanitari per i dipendenti, come opportuno.*

### 3.3. Contenuto di materiale riciclato/materie secondarie

Il richiedente valuta e documenta la disponibilità regionale di materiale vergine, di materiale riciclato proveniente da rifiuti prodotti da processi di produzione diversi e di materie secondarie provenienti da sottoprodotti di processi di produzione diversi. Vanno indicate le distanze di trasporto approssimative delle fonti del materiale documentato.

Inoltre, sono attribuiti fino a 35 punti in proporzione all'incorporazione di materiali riciclati/secondari nel prodotto in agglomerati lapidei fino a una soglia di eccellenza ambientale pari al 35 % del contenuto in peso (da 0 punti per 0 % in peso, fino a 35 punti per  $\geq 35$  % di contenuto in peso di materiale riciclato/secondario).

Le polveri, gli sfridi e gli scarti di agglomerati lapidei incorporati in nuovi prodotti non sono considerati contenuto riciclato se sono reimmessi nello stesso processo che li ha generati.

**Valutazione e verifica:** *Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità al requisito obbligatorio concernente questo criterio, corroborata da documentazione che dichiara l'identificazione e la disponibilità regionale di materiali vergini, riciclati e secondari.*

*I materiali riciclati o secondari contribuiscono al calcolo del contenuto di materiale riciclato/secondario solo se sono ottenuti da fonti che sono distanti  $\leq 2,5$  volte dal sito di produzione di agglomerati lapidei rispetto ai principali materiali vergini utilizzati (ad esempio marmo e quarzo).*

*È presentato un bilancio mensile dei materiali riciclati/secondari per i 12 mesi di produzione precedenti alla data di assegnazione del marchio Ecolabel UE, e il richiedente si impegna a mantenere aggiornato tale bilancio durante il periodo di validità del marchio Ecolabel UE. Il bilancio indica le quantità di materiali riciclati/secondari in ingresso (giustificati da bolle di consegna e fatture) e i materiali riciclati/secondari in uscita per l'intera produzione in agglomerati lapidei venduta o pronta per la vendita dichiarata contenente materiale riciclato/secondario (indicando le quantità di prodotto e la % di contenuto riciclato dichiarato).*

*Le dichiarazioni relative ai materiali riciclati e/o secondari sono rappresentative della o delle composizioni di miscela utilizzate a livello di lotto per il o i prodotti oggetto della domanda di marchio Ecolabel UE. Un'attribuzione generale di materiali riciclati e/o secondari non è consentita.*

*Qualora prodotti diversi oggetto della stessa domanda di marchio presentino valori significativamente diversi, i dati sono comunicati separatamente per ciascun prodotto.*

### 3.4. Contenuto di leganti in resina

L'uso di resine poliestere nella produzione è limitato al 10 % del peso totale del prodotto finale.

Inoltre, fino a 20 punti sono attribuiti in proporzione alla riduzione del contenuto di leganti in resina rispetto alla soglia di eccellenza ambientale del 5 % (da 0 punti per un contenuto di leganti del 10 %, fino a 20 punti per il 5 % di tale contenuto).

**Valutazione e verifica:** *Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità ai requisiti obbligatori del criterio, corroborata dal calcolo dell'uso totale di legante in resina in percentuale del peso totale del prodotto in agglomerati lapidei.*

*Le dichiarazioni relative al contenuto di legante sono rappresentative della o delle composizioni di miscela utilizzate a livello di lotto per il o i prodotti oggetto della domanda di marchio Ecolabel UE.*

*Qualora prodotti diversi oggetto della stessa domanda di marchio presentino valori significativamente diversi, i dati sono comunicati separatamente per ciascun prodotto.*

### 3.5. Riutilizzo dei rifiuti di processo

Il richiedente compila un inventario dei rifiuti di processo generati nel processo produttivo degli agglomerati lapidei. L'inventario deve specificare il tipo e la quantità di rifiuti generati (ad esempio, gli sfridi di cava e i fanghi di segagione).

L'inventario dei rifiuti di processo copre un periodo di 12 mesi precedente alla data di assegnazione del marchio Ecolabel UE e, durante tale periodo, la produzione totale è stimata sia in termini di massa (kg o tonnellata) sia di superficie (m<sup>2</sup>).

Almeno il 70 % dei rifiuti di processo (sfridi di cava più fanghi) generati dalla produzione di lastre e di blocchi in agglomerati lapidei è riutilizzato in altri processi di produzione.

Inoltre, sono attribuiti fino a 10 punti in proporzione alla percentuale di riutilizzo dei rifiuti di processo che il richiedente riesce a dimostrare, fino a un massimo del 100 % (da 0 punti per il riutilizzo al 70 % dei rifiuti di processo, fino a 10 punti per il riutilizzo dei rifiuti di processo al 100 %).

**Valutazione e verifica:** *Il richiedente fornisce un inventario dei rifiuti generati dalla produzione di agglomerati lapidei per un periodo di almeno 12 mesi precedente alla data di concessione del marchio Ecolabel UE e si impegna a tenere aggiornato tale inventario durante il periodo di validità del marchio Ecolabel UE.*

*Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità ai requisiti obbligatori concernenti questo criterio, corroborata da un calcolo del totale degli sfridi di cava e dei fanghi di segagione ottenuti nel processo di produzione totale (in kg o in tonnellate). Sono fornite informazioni sulla destinazione di questi rifiuti di processo, precisando anche se verranno riutilizzati esternamente in un altro processo o conferiti in discarica. Per qualsiasi riutilizzo esterno o conferimento in discarica sono esibite le bolle di spedizione.*

*Qualora non sia possibile fornire dati specifici per una linea di produzione o un prodotto, il richiedente deve fare riferimento ai dati relativi all'intero impianto.*

## 4. CRITERI APPLICABILI AI PRODOTTI IN CERAMICA E LATERIZIO

**Sistema di punteggio**

Il sistema di punteggio e il numero minimo di punti necessari per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE ai prodotti in ceramica e laterizio sono presentati nella tabella seguente.

Se utilizza la polvere atomizzata come materia prima e non è il produttore di tale materia prima, il richiedente dichiara la polvere atomizzata utilizzata per fabbricare i prodotti in ceramica o in laterizio, esibendo fatture di consegna risalenti a non oltre 1 anno prima della data di domanda di marchio. In tal caso, il richiedente fornisce tutte le dichiarazioni pertinenti del produttore della polvere atomizzata essiccata che dimostrano la conformità a tutti i pertinenti requisiti del marchio Ecolabel UE e ogni altro pertinente requisito facoltativo che può comportare l'attribuzione di punti.

Per i criteri 4.1 e 4.2, sono definite due serie di limiti per le piastrelle in ceramica, a seconda che la licenza Ecolabel UE si applichi a un numero limitato di prodotti (nel qual caso vanno presentati dati operativi stabili per periodi rappresentativi del ciclo di produzione) o a un gran numero di formati di prodotti di una determinata famiglia <sup>(23)</sup> (nel qual caso vanno presentati dati medi annui). I valori limite per la produzione media annua sono superiori per tenere conto dell'energia necessaria a mantenere le temperature del forno quando la linea di produzione non è operativa (ad esempio quando si cambiano i formati delle piastrelle) o quando non funziona a pieno regime (ad esempio durante i turni di notte o nel fine settimana).

Criteri per l'attribuzione dei punti	Prodotti in ceramica e laterizio
1.7. Sistema di gestione ambientale (facoltativo)	0, 3 o 5 punti
4.1. Consumo di combustibile per i processi di essiccazione e combustione	Fino a 20 punti
4.2. Emissioni di CO <sub>2</sub>	Fino a 25 punti
4.4. Emissioni di polveri, HF, NOx e SOx nell'aria	Fino a 40 punti
4.6. Riutilizzo dei rifiuti di processo	Fino a 10 punti
<b>Punteggio massimo totale disponibile</b>	<b>100</b>
<b>Punteggio minimo richiesto per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE</b>	<b>50</b>

## 4.1. Consumo di combustibile per i processi di essiccazione e combustione

Il carbone, il coke di petrolio, l'olio combustibile leggero e l'olio combustibile pesante non possono essere utilizzati come combustibili in essiccatoi o forni.

Il consumo specifico di energia del combustibile per i processi di essiccazione e cottura non deve superare i pertinenti limiti obbligatori definiti di seguito.

	Atomizzatore		Essiccatoio & forno	
	Limite obbligatorio	Soglia di eccellenza ambientale	Limite obbligatorio	Soglia di eccellenza ambientale
Piastrelle in ceramica: prodotto individuale **	1,8 MJ/kg di polvere *	1,3 MJ/kg di polvere **	4,1 MJ/kg	3,2 MJ/kg
Piastrelle in ceramica: famiglia di prodotti ***			5,5 MJ/kg	4,3 MJ/kg
Elementi per pavimentazione in laterizio	n. a.	n. a.	3,5 MJ/kg	2,1 MJ/kg

\* Il limite si applica solo al combustibile consumato nell'atomizzatore; 1 kg di polvere essiccata include una certa quantità di umidità residua, che tipicamente è pari al 5-7 %.

\*\* Dati misurati in condizioni operative stabili rappresentative del prodotto durante il ciclo di produzione.

\*\*\* Dati misurati su un periodo di un anno, compreso il consumo di base di combustibile tra i cicli di produzione.

(23) Tre famiglie di prodotti di piastrelle in ceramica sono considerate conformi alle categorie I, II e III della norma EN 14411.

Inoltre, sono attribuiti fino a 20 punti in proporzione alla riduzione del consumo specifico di combustibile per i processi di essiccazione e combustione rispetto alla pertinente soglia di eccellenza ambientale indicata nella tabella precedente (ad esempio, per gli elementi per pavimentazione in laterizio: da 0 punti per 3,5 MJ/kg, fino a 20 punti per  $\leq 2,1$  MJ/kg).

Per le piastrelle in ceramica in cui si utilizza una polvere atomizzata (prodotta nel sito o all'esterno), sono calcolati due punteggi conformemente al paragrafo precedente: uno per la polvere atomizzata (SDP) e uno per il forno e l'essiccatoio per piastrelle in ceramica (KWD). I due punteggi sono successivamente convertiti in un punteggio unico, come segue:

$$Fuel_{score} = 0,35(SDP) + 0,65(KWD)$$

**Valutazione e verifica:** Il richiedente dichiara il o i valori del consumo specifico di combustibile per il o i prodotti pertinenti unitamente ai calcoli applicati per convertire il o i valori in un determinato punteggio. Il consumo specifico di combustibile è calcolato dividendo il consumo di combustibile (in MJ) relativo ai pertinenti macchinari di lavorazione per il volume di produzione (in kg) durante il pertinente periodo di produzione.

Se i dati relativi alla produzione sono disponibili solo in  $m^2$  ma devono essere riportati in kg, il valore deve essere convertito utilizzando un fattore di densità apparente fisso (in  $kg/m^2$ ) per il prodotto o la famiglia di prodotti.

I dati relativi ad un'intera famiglia di prodotti devono essere rappresentativi di qualsiasi linea o linee di prodotti per un periodo di 12 mesi precedente alla data di assegnazione del marchio Ecolabel UE. I dati relativi a prodotti individuali specifici devono essere rappresentativi di condizioni stabili durante il ciclo effettivo di produzione.

I dati (volumetrici o di massa) del combustibile utilizzato per alimentare forni e sistemi di essiccazione devono essere rilevati dalla lettura effettuata in loco e convertiti in MJ moltiplicando il volume/la massa di combustibile consumato nel periodo di produzione definito (in kg, t, L o  $Nm^3$ ) per un potere calorifico specifico o generico per lo stesso combustibile (ad esempio in MJ/kg, MJ/t, MJ/L o MJ/MJ/ $Nm^3$ ).

Se il combustibile utilizzato per generare calore per l'essiccazione serve ad alimentare un sistema di cogenerazione, l'energia elettrica generata dal sistema durante il periodo di produzione definito (misurata in kWh e convertita in MJ) è sottratta dalla lettura del consumo totale di combustibile per l'essiccatoio.

#### 4.2. Emissioni di CO<sub>2</sub>

Le emissioni specifiche di CO<sub>2</sub> associate all'uso di combustibili e le emissioni di processo derivanti dalla decarbonatazione delle materie prime durante i processi di essiccazione e combustione non superano i pertinenti limiti obbligatori definiti di seguito.

	Produzione di polvere atomizzata		Essiccatoio & forno *	
	Limite obbligatorio	Soglia di eccellenza ambientale	Limite obbligatorio	Soglia di eccellenza ambientale
Piastrelle in ceramica: prodotto individuale ***	84 kgCO <sub>2</sub> /t polvere *	54 kgCO <sub>2</sub> /t polvere *	280 kgCO <sub>2</sub> /t	230 kgCO <sub>2</sub> /t
Piastrelle in ceramica: famiglia di prodotti ****			360 kgCO <sub>2</sub> /t	290 kgCO <sub>2</sub> /t
Elementi per pavimentazione in laterizio	n. a.	n. a.	192 kgCO <sub>2</sub> /t	129 kgCO <sub>2</sub> /t

\* Il limite si applica solo al combustibile consumato nell'atomizzatore; 1 kg di polvere essiccata include una certa quantità di umidità residua, che tipicamente è pari al 5-7 %.

\*\* Il limite si applica solo al consumo di combustibile nell'essiccatoio e nel forno e alla stima delle emissioni di processo nel forno.

\*\*\* Sulla base dei dati relativi al consumo di carburante misurati in condizioni operative stabili rappresentative del prodotto durante il ciclo di produzione e sul presunto trattamento delle emissioni nel forno derivanti dal contenuto di carbonato delle materie prime.

\*\*\*\* Sulla base dei dati relativi al consumo di combustibile misurati su un periodo di un anno, compreso il consumo di base di combustibile tra i cicli di produzione e le emissioni di processo ipotizzate nel forno derivanti dal contenuto di carbonato delle materie prime.

Inoltre, fino a 25 punti sono attribuiti in proporzione alla riduzione delle emissioni specifiche di CO<sub>2</sub> rispetto alla pertinente soglia di eccellenza ambientale indicata nella tabella precedente (ad esempio, per gli elementi per pavimentazioni in laterizio: da 0 punti per 192 kgCO<sub>2</sub>/t, fino a 25 punti per 129 kgCO<sub>2</sub>/t).

Per le piastrelle in ceramica in cui si utilizza una polvere atomizzata (prodotta nel sito o all'esterno), sono calcolati due punteggi conformemente al paragrafo precedente, uno per la polvere atomizzata (SDP) e uno per il forno e l'essiccatore per piastrelle in ceramica (KWD). I due punteggi sono successivamente convertiti in un punteggio unico, come segue:

$$CO_{2\text{score}} = 0,35(SDP) + 0,65(KWD)$$

**Valutazione e verifica:** Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità al requisito obbligatorio di questo criterio, corroborata da una dichiarazione delle emissioni specifiche di CO<sub>2</sub> calcolate applicando la metodologia pertinente descritta di seguito.

Per i prodotti provenienti da impianti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(23)</sup>, il calcolo delle emissioni specifiche per tonnellata di prodotto si basa sul livello delle emissioni e sui livelli di attività conformemente al piano della metodologia di monitoraggio introdotto a norma dell'articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione <sup>(24)</sup> sulle norme per l'assegnazione gratuita di quote.

Per i prodotti provenienti da impianti che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE, i risultati sono dichiarati conformemente alla pertinente metodologia di calcolo definita nel regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione <sup>(25)</sup>.

Per i prodotti in ceramica che utilizzano la polvere atomizzata prodotta in un impianto separato come materia prima, il richiedente presenta una dichiarazione del produttore di polvere atomizzata indicante il valore delle emissioni specifiche medie annue di CO<sub>2</sub>, conformemente a uno dei due metodi di calcolo sopra descritti per l'anno di riferimento più recente.

In tutti i casi, il valore delle emissioni specifiche di CO<sub>2</sub> è stimato a livello del o dei prodotti con marchio Ecolabel UE che rientrano nella licenza Ecolabel UE. I pertinenti valori del consumo di combustibile calcolati per il criterio 4.1, le intensità di carbonio del combustibile o dei combustibili utilizzati e il tenore medio di carbonato della materia prima sono utilizzati come base per il calcolo delle emissioni di CO<sub>2</sub>.

#### 4.3. Consumo idrico di processo

Lo stabilimento che produce il prodotto in ceramica o laterizio è tenuto a:

- disporre di un sistema di riciclaggio a ciclo chiuso per il trattamento delle acque reflue che faciliti lo scarico a zero liquidi; oppure
- riuscire a dimostrare che il consumo specifico di acqua dolce è inferiore o uguale ai limiti di consumo definiti nella tabella seguente.

Tipo di prodotto	L'essiccazione con atomizzatore è effettuata nel sito?	Limite di consumo
Piastrelle in ceramica e elementi per pavimentazione in laterizio	Sì	1,0 L/kg
	No	0,5 L/kg

**Valutazione e verifica:** Il richiedente fornisce una dichiarazione di conformità al requisito obbligatorio, indicante le modalità con cui è raggiunta la conformità.

Se è utilizzato un sistema di scarico a zero liquidi per il riciclaggio delle acque reflue, il richiedente fornisce una breve descrizione del sistema e dei principali parametri di funzionamento.

<sup>(23)</sup> Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

<sup>(24)</sup> Regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 59 del 27.2.2019, pag. 8).

<sup>(25)</sup> Regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 181 del 12.7.2012, pag. 30).

Se non è utilizzato un tale sistema, i dati relativi al consumo totale di acqua di processo (in L o m<sup>3</sup>) e i dati relativi alla produzione totale in ceramica o in laterizio (in kg o m<sup>2</sup>) sono forniti per l'anno civile più recente o il periodo di 12 mesi consecutivi che precede la data di assegnazione del marchio Ecolabel UE.

Qualora non sia possibile fornire dati specifici per una linea di produzione o un prodotto, il richiedente deve fare riferimento ai dati relativi all'intero impianto.

Il consumo di acqua dovuto ai servizi igienici, alle mense e ad altre attività non direttamente attinenti al processo di produzione dovrebbe essere misurato separatamente e non essere incluso nel calcolo.

#### 4.4. Emissioni di polveri, HF, NOx e SOx nell'aria

Le misure volte a ridurre le emissioni di polveri provenienti da operazioni «a freddo» che generano polveri effettuate nel sito di produzione di piastrelle in ceramica comprendono almeno il ricevimento, la miscelazione e la macinazione delle materie prime nonché la foggatura e la smaltatura/decorazione delle piastrelle.

Le emissioni specifiche di polveri, HF, NOx e SOx nell'aria associate alla produzione di prodotti in ceramica o in laterizio non superano i pertinenti limiti obbligatori definiti nella seguente tabella.

Parametro di emissione	Limite obbligatorio	Soglia di eccellenza ambientale	Metodo di prova	Punti disponibili
Polveri (atomizzatore) *	90 mg/kg	n. a.	UNI EN 13284	n. a.
Polveri (forno)	50 mg/kg	10 mg/kg	UNI EN 13284	Fino a 10
HF (forno)	20 mg/kg	6 mg/kg	ISO 15713	Fino a 10
NOx come NO <sub>2</sub> (forno)	250 mg/kg	170 mg/kg	UNI EN 14792	Fino a 10
SOx come SO <sub>2</sub> (forno)	1 300 mg/kg	750 mg/kg	UNI EN 14791	Fino a 10

\* Solo per prodotti che utilizzano polveri atomizzate come materia prima

Inoltre, fino a 40 punti sono attribuiti in proporzione alla riduzione delle emissioni specifiche effettive di polveri, HF, NOx e SOx rispetto alle pertinenti soglie di eccellenza ambientale indicate nella tabella precedente (ad esempio, per le emissioni di HF: da 0 punti per 20 mg/kg, fino a 10 punti per ≤ 6 mg/kg).

**Valutazione e verifica:** Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità ai requisiti obbligatori del presente criterio, corroborata da i) una descrizione delle misure in atto per ridurre le emissioni di polveri dalle operazioni «a freddo», e ii) i dati relativi al sito in mg/Nm<sup>3</sup>, ed espressi come valore medio annuo calcolato a partire dai valori medi giornalieri. I dati devono essere stati generati tramite un monitoraggio continuo o periodico conformemente alle pertinenti norme EN o ISO. In caso di monitoraggio periodico, sono prelevati almeno tre campioni durante il funzionamento continuo dell'atomizzatore o del forno per cicli di produzione del o dei prodotti con marchio Ecolabel UE.

Se i dati relativi alla produzione sono disponibili solo in m<sup>2</sup> ma devono essere riportati in kg, il valore deve essere convertito utilizzando un fattore di densità apparente fisso (in kg/m<sup>2</sup>) per il prodotto o la famiglia di prodotti.

I dati relativi ad un'intera famiglia di prodotti dovrebbero essere rappresentativi di qualsiasi linea o linee di prodotti per un periodo di 12 mesi precedente alla data di assegnazione del marchio Ecolabel UE. I dati relativi a prodotti individuali specifici devono essere rappresentativi di condizioni stabili durante il ciclo effettivo di produzione.

Per convertire i risultati del monitoraggio dei gas di scarico da mg/Nm<sup>3</sup> (al 18 % di contenuto di O<sub>2</sub>) in mg/kg di prodotto in ceramica/laterizio è necessario moltiplicare per il volume specifico di effluenti gassosi (Nm<sup>3</sup>/kg di prodotto). Un Nm<sup>3</sup> corrisponde a un m<sup>3</sup> di gas secco alle condizioni standard di temperatura (273 K) e pressione (101,3 kPa).

Qualora non sia possibile fornire dati specifici per una linea di produzione o un prodotto, il richiedente deve fare riferimento ai dati relativi all'intero impianto e assegnare le emissioni alla produzione che vanta il marchio Ecolabel UE in base alla massa.

#### 4.5. Gestione delle acque reflue

Le acque reflue di processo provenienti dalla produzione di prodotti in ceramica o laterizio sono trattate conformemente a una delle seguenti opzioni:

- Opzione 1: le acque reflue sono trattate in loco per rimuovere i solidi in sospensione e quindi reimmesse nel processo di produzione come parte di un sistema di scarico a zero liquidi; oppure
- Opzione 2: le acque reflue sono trattate in loco per rimuovere i solidi in sospensione (o non sottoposte ad alcun trattamento) prima di essere inviate ad un impianto di trattamento gestito da terzi; oppure
- Opzione 3: le acque reflue sono trattate in loco per rimuovere i solidi in sospensione prima di essere scaricate nei corsi d'acqua locali.

Nei casi in cui si applicano le opzioni 2 o 3, il richiedente o il gestore terzo dell'impianto di trattamento delle acque reflue, a seconda dei casi, deve dimostrare la conformità ai seguenti limiti per gli effluenti finali trattati scaricati nei corsi d'acqua locali.

Parametro	Limite	Metodi di prova
Solidi in sospensione	40 mg/l	ISO 5667-17
Cadmio	0,015 mg/l	UNI ISO 8288
Piombo	0,15 mg/l	UNI ISO 8288

**Valutazione e verifica:** Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità, specificando quale opzione si applica al sito di produzione.

Se è utilizzato un sistema di scarico a zero liquidi per il riciclaggio delle acque reflue, il richiedente fornisce una breve descrizione del sistema e dei principali parametri di funzionamento.

Se le acque reflue trattate o non trattate sono inviate ad un impianto di trattamento gestito da terzi, il gestore dell'impianto dichiara le concentrazioni medie di solidi in sospensione, cadmio e piombo negli effluenti trattati finali e fornisce rapporti di prova basati sull'analisi settimanale delle acque reflue scaricate secondo i metodi di prova standard definiti in precedenza o metodi di laboratorio interni equivalenti. Può essere consentito effettuare prove meno frequenti qualora ciò sia previsto dall'autorizzazione di esercizio.

Se le acque reflue di processo sono trattate nel sito e gli effluenti sono scaricati nel corso d'acqua locale, il richiedente dichiara le concentrazioni medie di solidi in sospensione, cadmio e piombo negli effluenti trattati finali e fornisce rapporti di prova basati sull'analisi settimanale delle acque reflue scaricate secondo i metodi di prova standard definiti in precedenza o metodi di laboratorio interni equivalenti. Può essere consentito effettuare prove meno frequenti qualora ciò sia previsto dall'autorizzazione di esercizio.

#### 4.6. Riutilizzo dei rifiuti di processo

Il richiedente compila un inventario dei rifiuti di processo generati dal processo di fabbricazione dei prodotti in ceramica o laterizio. L'inventario deve specificare il tipo e la quantità di rifiuti di processo generati <sup>(26)</sup>.

L'inventario dei rifiuti di processo copre un periodo di almeno 12 mesi precedente alla data di assegnazione del marchio Ecolabel UE e, durante tale periodo, la produzione totale è stimata sia in termini di massa (kg o tonnellata) sia di superficie (m<sup>2</sup>).

Almeno il 90 % in massa dei rifiuti di processo generati dalla fabbricazione di prodotti in ceramica o in laterizio è incorporato nel processo di produzione nel sito, nei processi di produzione di prodotti in ceramica o in laterizio fuori dal sito, o riutilizzato in altri processi di produzione.

Inoltre, fino a 10 punti sono attribuiti in proporzione all'aumento dei tassi di riutilizzo dei rifiuti di processo rispetto alla soglia di eccellenza ambientale del 100 % (da 0 punti per il riutilizzo dei rifiuti di processo al 90 %, fino a 10 punti per il riutilizzo dei rifiuti di processo al 100 %).

<sup>(26)</sup> Sono considerati «rifiuti di processo» i fanghi/materiali solidi secchi provenienti dalla preparazione dell'impasto e della smaltatura, gli scarti/i frammenti rotti derivanti dalle operazioni di foggatura, essiccazione, cottura, rettificazione e finitura delle superfici nonché i residui dei sistemi di abbattimento dei gas di scarico, quali polveri/ceneri recuperate, residui della depurazione dei gas e perdite dai materiali di adsorbimento a letto discendente.



**Valutazione e verifica:** Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità ai requisiti obbligatori concernenti questo criterio, corroborata da un inventario dei rifiuti generati dall'impianto di produzione di prodotti in ceramica o laterizio per un periodo di almeno 12 mesi prima della data di assegnazione del marchio Ecolabel UE nonché un calcolo del totale degli sfridi di cava e dei fanghi ottenuti dal processo di produzione (in kg o in tonnellate) Il richiedente si impegna a mantenere aggiornato tale inventario durante il periodo di validità del marchio Ecolabel UE.

I dettagli sulla destinazione di questi rifiuti di processo forniscono anche chiarimenti in merito al loro riutilizzo interno, riutilizzo esterno in un altro processo o al loro conferimento in discarica. Per qualsiasi riutilizzo esterno o conferimento in discarica sono esibite le bolle di spedizione.

Qualora non sia possibile fornire dati specifici per una linea di produzione o un prodotto, il richiedente deve fare riferimento ai dati relativi all'intero impianto.

#### 4.7. Smalti e inchiostri

Se le piastrelle in ceramica o in laterizio sono smaltate o decorate, la formulazione dello smalto o dell'inchiostro deve contenere meno di 0,10 % di Pb in peso e meno di 0,10 % di Cd in peso.

**Valutazione e verifica:** Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità al requisito obbligatorio concernente questo criterio, corroborata da una pertinente dichiarazione o scheda di dati di sicurezza proveniente dal fornitore di smalto o inchiostro

5. **CRITERI APPLICABILI AI PRODOTTI PREFABBRICATI DI CALCESTRUZZO O BLOCCHI DI TERRA COMPRESSA A BASE DI LEGANTI IDRAULICI O DI CEMENTI ALTERNATIVI**

**Sistema di punteggio**

Il marchio Ecolabel UE può essere assegnato sia al legante idraulico intermedio o al prodotto in cemento alternativo immesso sul mercato sia ai prodotti finiti per coperture dure fabbricati miscelando tali leganti o cementi con aggregati e acqua, e sottoponendoli a ulteriori trattamenti e maturazione.

Il richiedente, se non è il produttore del legante idraulico intermedio o del prodotto in cemento alternativo e se il legante o il prodotto in cemento non ha ottenuto il marchio Ecolabel UE, dichiara i leganti o cementi utilizzati per ottenere il marchio di qualità Ecolabel UE per il o i prodotti per coperture dure, esibendo a supporto fatture di consegna risalenti a non oltre 1 anno prima della data di richiesta del marchio.

In tal caso, il richiedente fornisce tutte le dichiarazioni pertinenti del produttore del legante idraulico o del prodotto in cemento alternativo che dimostrano la conformità a tutti i pertinenti requisiti del marchio Ecolabel UE e ogni altro pertinente requisito facoltativo che può comportare l'attribuzione di punti.

La tabella seguente riporta il sistema di punteggio per ciascun caso e il numero minimo di punti necessari.

	<b>Legante idraulico</b>	<b>Cemento alternativo</b>	<b>Prodotti per coperture dure a base di cemento</b>	<b>Prodotti per coperture dure a base di calce</b>
1.7. Sistema di gestione ambientale per l'impianto di produzione del legante idraulico (facoltativo)	0, 3 o 5 punti	n. a.	n. a.	n. a.
1.7. Sistema di gestione ambientale per l'impianto di produzione dei prodotti per coperture dure (facoltativo)	n. a.	n. a.	0, 3 o 5 punti	0, 3 o 5 punti
5.1. Fattore clinker	Fino a 15 punti	Fino a 15 punti	Fino a 15 punti	n. a.
5.2. Emissioni di CO <sub>2</sub>	Fino a 20 punti	Fino a 20 punti	Fino a 20 punti	Fino a 20 punti
5.3. Emissioni di polveri, NOx e SOx nell'aria	Fino a 15 punti	n. a. o fino a 15 punti	Fino a 15 punti	Fino a 15 punti
5.4. Recupero e approvvigionamento responsabile di materie prime	n. a.	n. a.	Fino a 25 punti	Fino a 25 punti
5.5. Consumo energetico	n. a.	n. a.	Fino a 20 punti	Fino a 20 punti
5.6. Progettazione di prodotti innovativi sul piano ambientale (facoltativa)	n. a.	n. a.	Fino a 10 punti	Fino a 15 punti
<b>Punteggio massimo totale disponibile</b>	<b>55</b>	<b>35 o 50</b>	<b>110</b>	<b>100</b>
<b>Punteggio minimo richiesto per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE</b>	<b>27,5</b>	<b>17,5 o 25</b>	<b>55</b>	<b>50</b>

### 5.1. Fattore clinker

Questo criterio non si applica ai leganti idraulici a base di calce.

Per i leganti idraulici a base di cemento:

Il richiedente o il fornitore del legante idraulico a base di cemento indica un fattore clinker o almeno la notazione corrispondente alla norma EN 197-1 (che può essere usata come valore di sostituzione per il fattore clinker, conformemente alla tabella riportata di seguito).

Notazione della norma EN 197-1	Fattore clinker presunto	Notazione della norma EN 197-1	Fattore clinker presunto
CEM I	0,96	CEM II/A-L	0,83
CEM II/A-S	0,83	CEM II/B-L	0,68
CEM II/B-S	0,68	CEM II/A-LL	0,83
CEM II/A-D	0,88	CEM II/B-LL	0,68
CEM II/A-P	0,83	CEM II/A-M	0,80
CEM II/B-P	0,68	CEM II/B-M	0,68
CEM II/A-Q	0,83	CEM III/A	0,47
CEM II/B-Q	0,68	CEM III/B	0,25
CEM II/A-V	0,83	CEM III/C	0,09
CEM II/B-V	0,68	CEM IV/A	0,73
CEM II/A-W	0,83	CEM IV/B	0,52
CEM II/B-W	0,68	CEM V/A	0,72
CEM II/A-T	0,83	CEM V/B	0,57
CEM II/B-T	0,68		

Fino a 15 punti possono essere attribuiti ai richiedenti in proporzione alla riduzione del fattore clinker del legante idraulico a base di cemento rispetto alla soglia di eccellenza ambientale di 0,60 (da 0 punti per un fattore clinker  $\geq 0,90$ , fino a 15 punti per un fattore clinker  $\leq 0,60$ ).

Per i cementi alternativi:

Fino a 15 punti possono essere attribuiti ai richiedenti in proporzione alla riduzione del fattore clinker del cemento rispetto alla soglia di eccellenza ambientale di 0,00 (da 0 punti per un fattore clinker 0,30, fino a 15 punti per un fattore clinker 0,00).

**Valutazione e verifica:** Il richiedente presenta una dichiarazione del fattore clinker specifico per il legante idraulico o la pertinente notazione per il legante conformemente alla tabella 1 della norma EN 197-1 per il o i leganti idraulici forniti.

Se nel prodotto per coperture dure è utilizzato più di un legante idraulico o cemento alternativo (ad esempio, nelle piastrelle di graniglia a doppio strato), il richiedente deve calcolare i punti che si applicherebbero a ciascun legante idraulico o cemento alternativo come se fosse il solo elemento utilizzato, e calcolare quindi un punteggio medio ponderato totale basandosi sul contributo relativo di ciascun legante idraulico o ciascun cemento alternativo al prodotto.

### 5.2 Emissioni di CO<sub>2</sub>

Le emissioni di CO<sub>2</sub> associate alla produzione di clinker di cemento Portland, di calce o di cementi alternativi non devono superare i pertinenti limiti obbligatori definiti nella tabella seguente se calcolate con il metodo di calcolo pertinente, anch'esso definito nella tabella seguente.

Tipo di prodotto	Limite obbligatorio	Soglia di eccellenza ambientale	Metodo di calcolo del CO <sub>2</sub>
Clinker di cemento Portland grigio	816 kgCO <sub>2</sub> /t clinker	751 kgCO <sub>2</sub> /t clinker	Conformemente al regolamento delegato (UE) 2019/331 o al regolamento (UE) n. 601/2012, come opportuno
Calce	1028 kgCO <sub>2</sub> /t calce idraulica	775 kgCO <sub>2</sub> /t calce idraulica	
Clinker di cemento Portland bianco	1063 kgCO <sub>2</sub> /t clinker	835 kgCO <sub>2</sub> /t clinker	
Cementi alternativi	571 kgCO <sub>2</sub> /t cemento	526 kgCO <sub>2</sub> /t cemento	Norma ISO 14067 — Impronta di carbonio per le fasi A1-A3 del ciclo di vita

Inoltre, fino a 20 punti sono attribuiti in proporzione alla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> rispetto alla pertinente soglia di eccellenza ambientale indicata nella tabella precedente (ad esempio, per il clinker di cemento Portland grigio: da 0 punti per 816 kgCO<sub>2</sub>/t di clinker, fino a 20 punti per 751 kgCO<sub>2</sub>/t di clinker).

**Valutazione e verifica:** Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità al requisito obbligatorio di questo criterio, corroborata da una dichiarazione delle emissioni specifiche di CO<sub>2</sub> calcolate applicando la metodologia pertinente descritta nella precedente tabella.

Per i prodotti provenienti da impianti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE, il calcolo delle emissioni specifiche per tonnellata di prodotto si basa sul livello delle emissioni e sui livelli di attività conformemente al piano della metodologia di monitoraggio introdotto a norma dell'articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2019/331 sulle norme per l'assegnazione gratuita di quote.

Per i prodotti provenienti da impianti che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE, i risultati sono dichiarati conformemente alla pertinente metodologia di calcolo definita nel regolamento (UE) n. 601/2012.

In tutti i casi, il valore delle emissioni specifiche di CO<sub>2</sub> è stimato a livello del o dei prodotti con marchio Ecolabel UE che rientrano nella licenza Ecolabel UE. Se gli impianti producono più di un tipo di prodotto, i dati si basano, per quanto possibile, sulle linee di produzione effettive e sui processi utilizzati per fabbricare il prodotto per il quale si chiede la licenza. In caso di emissioni provenienti da processi comuni a più prodotti nello stesso impianto, le emissioni sono ripartite sulla base della rispettiva massa.

Qualora sia utilizzato un cemento alternativo, il richiedente fornisce copia dell'analisi dell'impronta di carbonio, che deve essere conforme alla norma ISO 14067 ed essere stata verificata da terzi accreditati. L'analisi dell'impronta deve comprendere la produzione di tutte le principali materie prime utilizzate e tutti gli attivatori chimici per le fasi A1-A3 del ciclo di vita. In assenza di dati specifici da parte dei fornitori di materiali, si dovranno utilizzare i fattori di emissione generici tratti da una banca dati sugli inventari del ciclo di vita.

Se nel prodotto per coperture dure è utilizzato più di un legante idraulico o cemento alternativo (ad esempio, nelle piastrelle di graniglia a doppio strato), il richiedente deve calcolare i punti che si applicherebbero a ciascun legante idraulico o cemento alternativo come se fosse il solo elemento utilizzato, e calcolare quindi un punteggio medio ponderato totale basandosi sul contributo relativo di ciascun legante idraulico o ciascun cemento alternativo al prodotto.

### 5.3 Emissioni di polveri, NOx e SOx nell'aria

Questo criterio si applica ai leganti idraulici, ma non ai cementi alternativi il cui contenuto di clinker è ≤ 30 % in peso.

Le emissioni specifiche di polveri, NOx e SOx nell'aria provenienti dal forno da cemento o dal forno da calce non superano i pertinenti limiti obbligatori definiti nella seguente tabella:

Parametro	Limite obbligatorio delle emissioni specifiche	Soglia di eccellenza ambientale	Metodo di prova	Punti disponibili
Polveri	$\leq 34,5$ g/t clinker o calce idraulica	$\leq 11,5$ g/t clinker o calce idraulica	UNI EN 13284	Fino a 5
NOx (come NO <sub>2</sub> )	$\leq 1472$ g/t clinker o calce idraulica	$\leq 920$ g/t clinker o calce idraulica	UNI EN 14791	Fino a 5
SOx (come SO <sub>2</sub> )	$\leq 460$ g/t clinker o calce idraulica	$\leq 115$ g/t clinker o calce idraulica	UNI EN 14792	Fino a 5

Inoltre, fino a 15 punti possono essere attribuiti in proporzione alla riduzione delle emissioni specifiche effettive (esprese in g/t di clinker o g/t di calce idraulica) di polveri, NOx e SOx rispetto alle pertinenti soglie di eccellenza ambientale indicate nella tabella precedente (ad esempio, 0 punti per 34,5 g/t emissioni di polveri di clinker, 5 punti per 11,5 g/t emissioni di polveri di clinker).

**Valutazione e verifica:** Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità ai requisiti obbligatori di questo criterio, corroborata dai dati relativi al sito per le emissioni provenienti dal forno da cemento o dal forno da calce, in mg/Nm<sup>3</sup>, ed espresso come valore medio annuo calcolato a partire dai valori medi giornalieri. I dati relativi al sito devono essere stati generati tramite un monitoraggio continuo conformemente alle pertinenti norme EN o ISO.

Per convertire i risultati del monitoraggio dei gas di scarico da mg/Nm<sup>3</sup> (al 10 % di contenuto di O<sub>2</sub>) in g/t di clinker è necessario moltiplicare per il volume specifico degli effluenti gassosi del forno (Nm<sup>3</sup>/t di clinker). I volumi specifici degli effluenti gassosi dei forni da cemento variano tipicamente tra 1 700 e 2 500 Nm<sup>3</sup>/t clinker. Il produttore di cemento deve indicare chiaramente la specifica portata dell'aria nel calcolo delle emissioni di polveri, NOx e SOx. Un Nm<sup>3</sup> corrisponde a un m<sup>3</sup> di gas secco alle condizioni standard di temperatura (273 K) e pressione (101,3 kPa).

Per convertire i risultati del monitoraggio dei gas di scarico da mg/Nm<sup>3</sup> (all'11 % di contenuto di O<sub>2</sub>) in g/t di calce è necessario moltiplicare per il volume specifico degli effluenti gassosi del forno (Nm<sup>3</sup>/t di calce). I volumi specifici degli effluenti gassosi dei forni da calce possono generalmente variare da 3 000 a 5 000 Nm<sup>3</sup>/t di calce, a seconda del tipo di forno utilizzato. Il produttore di calce deve indicare chiaramente la specifica portata dell'aria nel calcolo delle emissioni di polveri, NOx e SOx. Un Nm<sup>3</sup> corrisponde a un m<sup>3</sup> di gas secco alle condizioni standard di temperatura (273 K) e pressione (101,3 kPa).

Per le campagne di produzione continue, i dati sono rappresentativi di un periodo di 12 mesi precedente alla data di assegnazione del marchio Ecolabel UE. Per campagne di produzione più brevi, sono indicati i periodi di produzione effettivi e i dati relativi al sito devono rappresentare almeno l'80 % della campagna di produzione.

Qualora non sia possibile fornire dati specifici per una linea di produzione o un prodotto, il richiedente deve fare riferimento ai dati relativi all'intero impianto.

Se più di un legante idraulico è utilizzato nella produzione di prodotti per coperture dure muniti di marchio Ecolabel UE (ad esempio, le piastrelle di graniglia a doppio strato), il richiedente deve calcolare i punti che si applicherebbero a ciascun legante idraulico come se fosse il solo elemento utilizzato, e calcolare quindi un punteggio medio ponderato totale basandosi sul contributo relativo di ciascun legante idraulico alla linea di produzione dei prodotti per coperture dure.

#### 5.4 Recupero e approvvigionamento responsabile di materie prime

Il richiedente valuta e documenta la disponibilità regionale di materiale vergine, di materiale riciclato proveniente da rifiuti prodotti da processi di produzione diversi e di materiale secondario proveniente da sottoprodotti di processi di produzione diversi. Vanno indicate le distanze di trasporto approssimative delle fonti del materiale documentato.

Il richiedente deve disporre di procedure per qualsiasi lotto di calcestruzzo restituito o respinto in cui tutto il materiale restituito/respinto è:

- riciclato direttamente in nuovi lotti di calcestruzzo colati prima dell'indurimento del calcestruzzo restituito/respinto; oppure
- riciclato come aggregato in nuovi lotti dopo l'indurimento del calcestruzzo restituito/respinto; oppure
- riciclato fuori dal sito prima o dopo l'indurimento nell'ambito di un accordo contrattuale con un terzo.

Inoltre, un totale massimo di 25 punti può essere attribuito in relazione all'approvvigionamento di materie prime, come segue:

	Prodotti a base di cemento	Prodotti a base di calce o di cemento alternativo
Contenuto di materiale riciclato/secondario fino al 30 %	Fino a 20 punti	Fino a 25 punti
Contenuto di materiale aggregato vergine proveniente da fonti responsabili fino al 100 %	Fino a 5 punti	Fino a 5 punti
Cemento proveniente da fonti responsabili	5 punti	n. a.

**Valutazione e verifica:** Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità ai requisiti obbligatori concernenti questo criterio, corroborata da documentazione che dichiara le distanze di trasporto delle fonti potenziali di materiali vergini, riciclati e secondari. In alternativa, la conformità ai requisiti obbligatori concernenti questo criterio può essere dimostrata mediante un certificato di livello argento, oro o platino rilasciato dal Concrete Sustainability Council (CSC) al produttore del calcestruzzo secondo la versione 2.0 del manuale tecnico del CSC.

I materiali riciclati o secondari contribuiscono al calcolo del contenuto di materiale riciclato/secondario solo se sono ottenuti da fonti che sono distanti  $\leq 2,5$  volte dal sito di produzione del calcestruzzo prefabbricato rispetto ai principali materiali vergini utilizzati (ad esempio aggregati a grossa e fine granularità e materiali cementizi supplementari). Le polveri e gli scarti di prodotti in calcestruzzo prefabbricato incorporati in nuovi prodotti non sono considerati contenuto riciclato se sono reimmessi nello stesso processo che li ha generati.

I materiali provenienti da fonti responsabili devono essere stati certificati tali dal Concrete Sustainability Council o da un sistema equivalente di certificazione di terzi.

È presentato un bilancio mensile dei materiali riciclati/secondari e provenienti da fonti responsabili per i 12 mesi di produzione precedenti alla data di assegnazione del marchio Ecolabel UE. Il richiedente si impegna a mantenere aggiornato tale inventario durante il periodo di validità del marchio Ecolabel UE. Il bilancio indica le quantità di materiali riciclati/secondari e dei materiali provenienti da fonti responsabili in ingresso (giustificati da bolle di consegna e fatture) e i materiali riciclati/secondari e dei materiali provenienti da fonti responsabili in uscita per l'intera produzione di calcestruzzo prefabbricato venduta o pronta per la vendita dichiarata contenente materiale riciclato/secondario e materiale proveniente da fonti responsabili (indicando le quantità di prodotto e la percentuale di contenuto riciclato dichiarato).

Poiché il processo di produzione del calcestruzzo prefabbricato avviene in lotti, la dichiarazione del contenuto di materiali riciclati/secondari e dell'utilizzo di leganti idraulici, cementi alternativi o aggregati deve basarsi sulla composizione delle miscele utilizzate a livello di lotto. Non è consentita l'attribuzione di materiali riciclati e/o secondari e/o da fonti responsabili.

Se i dati relativi alla produzione sono disponibili solo in  $m^3$  ma devono essere riportati in kg, o viceversa, il valore deve essere convertito utilizzando un fattore di densità apparente fisso per il materiale in questione.

## 5.5 Consumo di energia

Il richiedente deve avere definito un programma per monitorare sistematicamente, registrare e ridurre a livelli ottimali il consumo di energia e le emissioni di CO<sub>2</sub> nell'impianto per la produzione di calcestruzzo prefabbricato. Il richiedente comunica il consumo energetico in funzione della fonte di energia (ad esempio, energia elettrica e diesel) e della destinazione (ad esempio, uso di edifici nel sito, illuminazione, funzionamento delle attrezzature di segazione, pompe e veicoli). Il richiedente comunica il consumo di energia per il sito sia su base assoluta (in unità di kWh o MJ) sia sulla base di una produzione specifica (in unità di kWh o MJ per  $m^3$ ,  $m^2$  o tonnellate di materiale venduto/prodotto e pronto per la vendita) per un determinato anno civile.

Un piano per ridurre il consumo specifico di energia e le emissioni di CO<sub>2</sub> descrive le misure già adottate o previste (ad esempio un uso più efficiente delle attrezzature esistenti, investimenti in attrezzature più efficienti, miglioramento dei trasporti e della logistica ecc.).

Inoltre, un totale di 20 punti può essere attribuito come segue:

- Sono attribuiti fino a 10 punti in proporzione alla percentuale dell'energia consumata (combustibile più energia elettrica) che proviene da fonti rinnovabili (0 punti per 0 % di energia rinnovabile fino a 10 punti per il 100 % di energia rinnovabile).

- Sono attribuiti fino a 5 punti in funzione delle modalità di acquisto dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, come segue: sulla base di accordi per l'acquisto di servizi privati di energia da fonti rinnovabili nel sito o in prossimità del sito (5 punti); sulla base di accordi conclusi con imprese per l'acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili nel sito o in prossimità del sito (5 punti); sulla base di accordi a lungo termine conclusi con imprese per l'acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili connesse alla rete o a reti remote <sup>(27)</sup> (4 punti); mediante certificati di energia elettrica verde <sup>(28)</sup> (3 punti); mediante l'acquisto di certificati di garanzia di origine rinnovabile per l'intera fornitura di energia elettrica o l'ottenimento di una tariffa verde dall'erogatore di servizi di pubblica utilità <sup>(29)</sup> (2 punti).
- Sono attribuiti 3 punti se è stata effettuata un'analisi dell'impronta di carbonio relativa al prodotto in conformità alla norma ISO 14067 oppure 5 punti se sono stati utilizzati gli elementi metodologici dell'impronta ambientale del prodotto relativi alle emissioni di gas a effetto serra <sup>(30)</sup>.

**Valutazione e verifica:** Il richiedente fornisce un inventario dell'energia per l'impianto di produzione di calcestruzzo prefabbricato per un periodo di almeno 12 mesi prima della data di concessione della licenza all'uso del marchio Ecolabel UE e si impegna a tenere tale inventario durante il periodo di validità della licenza Ecolabel UE. L'inventario energetico distingue i diversi tipi di combustibile consumato, evidenziando i combustibili rinnovabili o il contenuto da fonti rinnovabili nel mix di combustibili. Come minimo, il piano di riduzione del consumo specifico di energia e delle emissioni di CO<sub>2</sub> deve definire la situazione di partenza indicando il consumo energetico dell'impianto di calcestruzzo prefabbricato al momento dell'elaborazione del piano, individuare e quantificare chiaramente le diverse fonti del consumo energetico dell'impianto, individuare e giustificare azioni volte a ridurre il consumo energetico specifico e riferire i risultati su base annua.

Il richiedente fornisce i dettagli dell'accordo di acquisto di energia elettrica in vigore e evidenzia la quota di rinnovabili all'interno dell'energia elettrica acquistata. Se necessario, una dichiarazione del fornitore di energia elettrica precisa i) la quota di rinnovabili nell'energia elettrica fornita, ii) la natura dell'accordo di acquisto in vigore (vale a dire l'accordo di servizi energetici privati, l'accordo per l'acquisto di energia elettrica concluso con imprese, i certificati dell'energia verde rilasciati da terzi indipendenti o la tariffa verde), e iii) se l'energia elettrica acquistata proviene da fonti rinnovabili in sito o in prossimità del sito.

Nei casi in cui abbia acquistato certificati di garanzia di origine per aumentare la quota di rinnovabili, il richiedente fornisce l'idonea documentazione comprovante che i certificati di garanzia di origine sono stati acquistati nel rispetto dei principi e delle regole di funzionamento del sistema europeo di certificazione energetica.

Se rivendica l'attribuzione di punti per un'analisi dell'impronta di carbonio, il richiedente fornisce copia dell'analisi, che deve essere conforme alla norma ISO 14067 o alla metodologia dell'impronta ambientale del prodotto ed essere stata verificata da terzi accreditati. L'analisi dell'impronta deve riguardare tutti i processi di fabbricazione direttamente connessi alla produzione di legante idraulico o cemento alternativo, trasporto all'interno del sito o fuori dal sito di materie prime verso l'impianto di calcestruzzo prefabbricato, la produzione di calcestruzzo prefabbricato, le emissioni relative ai processi amministrativi (ad esempio, il funzionamento degli edifici nel sito) e il trasporto dei prodotti venduti all'ingresso dell'impianto di produzione del calcestruzzo prefabbricato o al centro di trasporto locale (ad esempio la stazione ferroviaria o il porto).

## 5.6 Progettazione di prodotti innovativi sul piano ambientale (facoltativa)

Ai prodotti in calcestruzzo prefabbricato o in terra compressa che apportano benefici ambientali diretti o indiretti grazie a una o più caratteristiche di progettazione descritte di seguito sono attribuiti punti, in funzione delle caratteristiche di progettazione che presentano.

Il numero totale di punti attribuiti in base a questo criterio non può superare 15 punti (per i prodotti a base di calce) o 10 punti (per tutti gli altri prodotti in calcestruzzo prefabbricato o in terra compressa).

<sup>(27)</sup> Conformemente all'articolo 15, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

<sup>(28)</sup> Sulla base delle garanzie di origine sottoposte a verifica di un terzo indipendente, conformemente all'articolo 19 della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

<sup>(29)</sup> Fonti energetiche rinnovabili comunicate conformemente all'articolo 19, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione) (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82) e all'allegato I, punto 5, della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione) (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125).

<sup>(30)</sup> [https://eplca.jrc.ec.europa.eu/permalink/PEF\\_method.pdf](https://eplca.jrc.ec.europa.eu/permalink/PEF_method.pdf)

Un totale di 10 o 15 punti, come opportuno, può essere attribuito come segue:

- Fino a 10 punti sono attribuiti in proporzione alla misura in cui le piastrelle, le lastre o gli elementi per pavimentazione in calcestruzzo prefabbricato o poroso superano il tasso minimo di infiltrazione di 400 mm/h e si avvicinano alla soglia di eccellenza ambientale di  $\geq 2000$  mm/h (da 0 punti per 400 mm/h, fino a 10 punti per 2000 mm/h).
- Fino a 10 punti sono attribuiti in proporzione alla misura in cui il prodotto in forma di blocco, lastra o pannello supera uno spazio vuoto minimo del 20 % e si avvicina alla soglia di eccellenza ambientale di  $\geq 80$  % di spazio vuoto (a partire da 0 punti per il 20 % di spazio vuoto, fino a 10 punti per  $\geq 80$  % di spazio vuoto).
- Fino a 15 punti sono attribuiti in proporzione alla misura in cui il prodotto in forma di blocco, lastra o pannello è inferiore al limite massimo superiore di conducibilità termica di  $0,45 \text{ W/m}\cdot\text{K}$  e si avvicina alla soglia di eccellenza ambientale di  $\leq 0,15 \text{ W/m}\cdot\text{K}$  (da 0 punti per  $\geq 0,45 \text{ W/m}\cdot\text{K}$ , fino a 15 punti per  $\leq 0,15 \text{ W/m}\cdot\text{K}$ );
- fino a 15 punti sono attribuiti in proporzione alla misura in cui il contenuto di legante idraulico o di cemento alternativo è stato ridotto al di sotto di un limite superiore massimo del 10 % (espresso in % del peso totale del prodotto) e si avvicina alla soglia di eccellenza ambientale di  $\leq 5$  % (da 0 punti per  $\geq 10$  %, fino a 15 punti per  $\leq 5$  %);
- 10 punti sono attribuiti agli elementi per pavimentazione progettati con spazi vuoti da riempire con terriccio/sabbia/ghiaia e seminati a prato e che possono essere adatti a soluzioni per pavimentazioni permeabili (comunemente denominati grigliati erbosi).

**Valutazione e verifica:** Il richiedente presenta una dichiarazione attestante se questo criterio è rilevante per il o i prodotti oggetto della richiesta del marchio Ecolabel UE.

Se rivendica punti in base ai tassi di infiltrazione per le piastrelle, le lastre o gli elementi per pavimentazione in calcestruzzo prefabbricato o poroso, il richiedente presenta rapporti di prova conformi alla norma BS 7533-13, BS DD 229:1996 o norme analoghe.

Se si applica il criterio dell'efficienza sul piano dei materiali nei blocchi, nelle lastre o nei pannelli, il richiedente presenta una dichiarazione indicando la % di contenuto vuoto della forma in questione fornendo le dimensioni del prodotto in modo sufficientemente dettagliato da poter calcolare il volume totale e il volume vuoto.

Se rivendica punti per l'elevata capacità isolante dei prodotti con una bassa conducibilità termica, il richiedente fornisce rapporti di prova conformi alla norma EN 12667 o a norme analoghe.

Se rivendica punti per il basso contenuto di leganti idraulici o cementi alternativi, il richiedente dichiara il contenuto specifico di legante o, almeno, il contenuto massimo di legante utilizzato.

Se si applica il criterio degli elementi per pavimentazione a prato/tappeto erboso, il richiedente fornisce disegni tecnici delle forme di calcestruzzo, immagini di installazioni reali completate con superfici vegetali e istruzioni dettagliate sulle modalità di riempimento e di semina dei prodotti all'atto della posa in opera.

---



## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/477 DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 2021

**che approva le modifiche dei programmi nazionali relativi al controllo della salmonella in taluni animali vivi e prodotti di origine animale presentati dalla Finlandia e dalla Svezia**

*[notificata con il numero C(2021) 1672]***(I testi in lingua finlandese e svedese sono i soli facenti fede)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il programma operativo presentato dalla Finlandia relativo al controllo della salmonella in taluni animali vivi e prodotti di origine animale, che riguarda, tra gli altri, bovini e suini da riproduzione, da produzione e da macellazione, nonché carni bovine, suine e di pollame, è stato approvato con decisione 94/968/CE della Commissione <sup>(2)</sup>.
- (2) Il programma operativo presentato dalla Svezia relativo al controllo della salmonella in taluni animali vivi e prodotti di origine animale, che riguarda, tra gli altri, bovini e suini da riproduzione, da produzione e da macellazione, nonché carni bovine, suine e di pollame, è stato approvato con decisione 95/50/CE della Commissione <sup>(3)</sup>.
- (3) Il programma nazionale per il controllo della salmonella nei gruppi da riproduzione della specie *Gallus gallus* presentato dalla Finlandia è stato approvato con decisione di esecuzione 2006/759/CE della Commissione <sup>(4)</sup>, il programma nazionale per il controllo della salmonella negli allevamenti di galline ovaiole della specie *Gallus gallus* presentato dalla Finlandia è stato approvato con decisione 2007/848/CE della Commissione <sup>(5)</sup>, il programma nazionale di lotta contro la salmonella nei polli da carne della specie *Gallus gallus* presentato dalla Finlandia è stato approvato con decisione 2008/815/CE della Commissione <sup>(6)</sup> e il programma nazionale per il controllo della salmonella nei tacchini presentato dalla Finlandia è stato approvato con decisione 2009/771/CE della Commissione <sup>(7)</sup>.
- (4) Le modifiche del programma nazionale per il controllo della salmonella negli allevamenti da riproduzione della specie *Gallus gallus* presentato dalla Finlandia sono state approvate con decisione 2007/849/CE della Commissione <sup>(8)</sup>.
- (5) Il 10 marzo 2020 la Finlandia ha presentato alla Commissione, per approvazione, modifiche del suo programma operativo relativo al controllo della salmonella in taluni animali vivi e prodotti di origine animale riguardanti carni bovine, suine e di pollame nonché bovini e suini da riproduzione, da produzione e da macellazione, e modifiche del suo programma nazionale per il controllo della salmonella nei gruppi da riproduzione della specie *Gallus gallus*, negli allevamenti di galline ovaiole della specie *Gallus gallus*, nei polli da carne della specie *Gallus gallus* e nei tacchini.

<sup>(1)</sup> GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1.<sup>(2)</sup> Decisione 94/968/CE della Commissione, del 28 dicembre 1994, recante approvazione del programma operativo presentato dalla Finlandia relativo al controllo della salmonella in taluni animali vivi e prodotti di origine animale (GU L 371 del 31.12.1994, pag. 36).<sup>(3)</sup> Decisione 95/50/CE della Commissione, del 23 febbraio 1995, recante approvazione del programma operativo presentato dalla Svezia relativo al controllo della salmonella in taluni animali vivi e prodotti di origine animale (GU L 53 del 9.3.1995, pag. 31).<sup>(4)</sup> Decisione 2006/759/CE, della Commissione, dell'8 novembre 2006, recante approvazione di alcuni programmi nazionali per il controllo della salmonella nei gruppi da riproduzione della specie *Gallus gallus* (GU L 311 del 10.11.2006, pag. 46).<sup>(5)</sup> Decisione 2007/848/CE della Commissione, dell'11 dicembre 2007, recante approvazione di alcuni programmi nazionali per il controllo della salmonella negli allevamenti di galline ovaiole della specie *Gallus gallus* (GU L 333 del 19.12.2007, pag. 83).<sup>(6)</sup> Decisione 2008/815/CE della Commissione, del 20 ottobre 2008, recante approvazione di alcuni programmi nazionali di lotta contro la salmonella nei polli da carne della specie *Gallus gallus* (GU L 283 del 28.10.2008, pag. 43).<sup>(7)</sup> Decisione 2009/771/CE della Commissione, del 20 ottobre 2009, recante approvazione di alcuni programmi nazionali per il controllo della salmonella nei tacchini (GU L 275 del 21.10.2009, pag. 28).<sup>(8)</sup> Decisione 2007/849/CE della Commissione, del 12 dicembre 2007, recante approvazione delle modifiche del programma nazionale per il controllo della salmonella negli allevamenti da riproduzione della specie *Gallus gallus* presentato dalla Finlandia (GU L 333 del 19.12.2007, pag. 85).

- (6) Il 26 novembre 2019 la Svezia ha presentato alla Commissione, per approvazione, modifiche del suo programma operativo per il controllo della salmonella in taluni animali vivi e prodotti di origine animale riguardanti carni bovine, suine e di pollame nonché bovini e suini da riproduzione, da produzione e da macellazione.
- (7) Le modifiche proposte da apportare a tali programmi sono state presentate agli Stati membri in occasione della riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi tenutasi il 10 dicembre 2020. Dette modifiche tengono conto dell'evoluzione della situazione in Finlandia e in Svezia e soddisfano i requisiti di cui al regolamento (CE) n. 2160/2003.
- (8) È pertanto opportuno approvare le modifiche proposte.
- (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

Le modifiche riguardanti carni bovine, suine e di pollame nonché bovini e suini da riproduzione, da produzione e da macellazione, presentate dalla Finlandia il 10 marzo 2020 in relazione al suo programma operativo relativo al controllo della salmonella in taluni animali vivi e prodotti di origine animale, approvato con decisione 94/968/CE, sono approvate.

#### *Articolo 2*

Le modifiche riguardanti carni bovine, suine e di pollame nonché bovini e suini da riproduzione, da produzione e da macellazione, presentate dalla Svezia il 26 novembre 2019 in relazione al suo programma operativo relativo al controllo della salmonella in taluni animali vivi e prodotti di origine animale, approvato con decisione 95/50/CE, sono approvate.

#### *Articolo 3*

Le modifiche presentate dalla Finlandia il 10 marzo 2020 in relazione al suo programma nazionale per il controllo della salmonella nei gruppi da riproduzione della specie *Gallus gallus*, approvato con decisione 2006/759/CE della Commissione, sono approvate.

#### *Articolo 4*

Le modifiche presentate dalla Finlandia il 10 marzo 2020 in relazione al suo programma nazionale per il controllo della salmonella negli allevamenti di galline ovaiole della specie *Gallus gallus*, approvato con decisione 2007/848/CE della Commissione, sono approvate.

#### *Articolo 5*

Le modifiche presentate dalla Finlandia il 10 marzo 2020 in relazione al suo programma nazionale di lotta contro la salmonella nei polli da carne della specie *Gallus gallus*, approvato con decisione 2008/815/CE, sono approvate.

#### *Articolo 6*

Le modifiche presentate dalla Finlandia il 10 marzo 2020 in relazione al suo programma nazionale per il controllo della salmonella nei tacchini, approvato con decisione 2009/771/CE della Commissione, sono approvate.

#### *Articolo 7*

La Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2021

*Per la Commissione*  
Stella KYRIAKIDES  
*Membro della Commissione*

---



ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)  
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



■ Ufficio delle pubblicazioni  
dell'Unione europea  
L-2985 Lussemburgo  
LUSSEMBURGO

IT